

N. 43 – Anno 2021

Rivista Italiana di Conflittologia
Culture, actors and interactions



La Rivista Italiana di Conflittologia,
dotata di comitato editoriale,
prevede per ogni testo la valutazione di almeno due referee anonimi,
esperti o studiosi dello specifico tema.
Uno dei referee può essere scelto fra esperti stranieri.

La Rivista è accreditata
dall'Associazione Italiana di Conflittologia
e dall'ANVUR,
ed è inoltre iscritta nel catalogo delle riviste scientifiche ANCE Cineca - Miur

Questo volume è stato stampato per Cuam University Press
Sede legale: Via R. Ruffilli, 36 - 82100 Benevento (Italia)
Sede spagnola: Diputació. 296, 1r 1º, 08009 Barcellona (Spagna)
Tel. +390824040190 – Fax 0230132531
www.edizionilabrys.it
info@edizionilabrys.it - P. I.V.A. 01422750628

Cuam University Press è il canale editoriale della
CUAM UNIVERSITY FOUNDATION,
Consorzio Universitario per l'Africa e il Mediterraneo.
Cuam University Press è promossa e distribuita
In Italia e all'estero.
Cuam University Press Edizioni Labrys collabora con l'ANVUR.
www.cuam.eu

Finito di stampare in Dicembre 2021

ISSN 1971-1921

La Rivista Italiana di Conflittologia

accoglie studi e ricerche inerenti l'ampia tematica del conflitto.

Il suo carattere è in questo senso multidisciplinare e si pone come uno strumento in grado di coagulare riflessioni, discussioni, sollecitazioni e provocazioni sul conflitto provenienti da prospettive scientifiche e culturali differenti, dalla filosofia alla sociologia, dalla psicologia alla pedagogia, dall'antropologia alla criminologia, dall'economia al diritto e alla politologia.

Direttori editoriali: Antimo Cesaro, Silvio Lugnano

Comitato scientifico

- Paolo Bellini, Università degli Studi dell'Insubria
- Bruno Bilotta, Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro
 - Roberta Bisi, Università degli Studi di Bologna "Alma Mater"
- Luigi Caramiello, Università degli Studi di Napoli "Federico II"
- Giuseppe Cataldi, Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"
 - Enrico Cheli, Università degli Studi di Siena
 - Randall Collins, University of Pennsylvania
- Salvatore Costantino, Università degli Studi di Palermo
- Lucia Di Costanzo, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli
 - Giacomo Di Gennaro, Università degli Studi di Napoli "Federico II"
 - Jacques Faget, sociologo, C.N.R.S. Université de Bordeaux IV
- Johan Galtung, sociologo, Freie Universität Berlin e Princeton University
 - Herman Gomez Gutierrez, Pontificia Universidad Javeriana di Bogotá
 - Donald L. Horowitz, Duke University
- Michele Lanna, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
 - Domenico Maddaloni, Università degli Studi di Salerno
 - Ian Macduff, Singapore Management University
 - Giacomo Marramao, Università degli Studi di Roma Tre
 - Gary T. Marx, Massachusetts Institute of Technology - USA
- Andrea Millefiorini, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
- Giovanna Palermo, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
 - Luigi Pannarale, Università degli Studi di Bari
- Pasquale Peluso, Università degli Studi "Guglielmo Marconi" di Roma
- Raffaella Perrella, Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"
 - Valerio Pocar, Università degli Studi di Milano Bicocca
 - Gerardo Ragone, Università degli Studi di Napoli "Federico II"
- Gina Pisano Robertiello, Felician College University – New Jersey
 - Roland Robertson, Aberdeen University, Scozia
- Armando Saponaro, Università degli Studi di Bari

- Livia Saporito, giurista, Università della Campania Luigi Vanvitelli
- Fabrizio Sciacca, Università degli Studi di Catania
- Raffaella Sette, Università degli Studi di Bologna “Alma Mater”
- Marcello Strazzeri, Università degli Studi del Salento
- Massimiliano Verga, Università degli Studi di Milano Bicocca
- Angelo Volpe, sociologo, Università della Campania Luigi Vanvitelli

Comitato editoriale

Deborah De Felice, Università degli Studi di Catania
 Marialaura Cunzio, Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”
 Elvira Falivene, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
 Sara Fariello, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
 Clara Mariconda, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
 Cirus Rinaldi, Università degli Studi di Palermo
 Ferdinando Spina, Università degli Studi del Salento

Redazione – War Room

Pasquale Peluso (coord.), Università degli Studi “Guglielmo Marconi di Roma
 Giuseppe Ambrosio, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
 Veronica Bernardini, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
 Francesca Castaldo, Università degli Studi Sapienza
 Michele Olzi, Università degli Studi dell’Insubria
 Carolina Maestro, Università degli Studi di Foggia
 Alessandra Spano, Università degli Studi di Catania
 Federica Rauso, Università degli Studi dell’Insubria

Editore

La casa editrice Cuam University Press
 nasce con l’obiettivo di accogliere principalmente
 la multiforme produzione culturale della Cuam University Foundation,
 promossa scientificamente dall’Università degli Studi della Campania
 Luigi Vanvitelli.



Università
 degli Studi
 della Campania
Luigi Vanvitelli

Registrazione R.O.C. (Registro Operatori della Comunicazione) N. 15315/2007 Codice
 ISSN: versione online 1971-1913, versione stampata 1971-1921

P. I.V.A. n. 01422750628

www.edizionilabrys.it, info@edizionilabrys.it

tel +390824040190 - fax +390230132531.

Sede legale: Via R. Ruffilli, s.n.c., 82100 Benevento

Sedi operative presso ogni università aderente alla Cuam University Foundation Rivista
 Italiana di Conflittologia, periodico semestrale - Tribunale di Benevento Registro
 Nazionale della Stampa.

Fornitore di Hosting-stampatore online:

Aruba S.p.A. - P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

Indice

Maschilità “detenute”. Fare e disfare le maschilità in carcere	»	7
di Cirus Rinaldi e Riccardo Caldarera		
<i>Demostasis. Democrazia, antagonismo rappresentazionale e potere costituente</i>	»	36
di Carlo De Rita		
Anomia e figlicidio: ipotesi e casistica	»	77
di Sara Fariello		
The conflict between homo sapiens and nature: the metabolic rift’s development and the law’s essence in Latin American new movements	»	95
di Leura Dalla Riva		
La vita nascente e i suoi dilemmi: il conflitto tra la tutela dell’embrione e la libertà della ricerca scientifica nella bioetica d’inizio vita	»	116
di Giulia Fontanella		
La Lezione umana del Covid-19 e lo stress-test per la salute mentale. La pandemia dei diritti	»	143
di Claudia Bruno		
Manuela Sáenz, antieroina tra le eroine dell’Emancipación americana	»	162
di Alessandra Cappabianca		

Note biografiche sugli autori

» 177

Maschilità “detenute”. Fare e disfare le maschilità in carcere¹

di Cirus Rinaldi e Riccardo Caldarera

Abstract

Il genere è un prodotto culturale che si costruisce, negozia, performa all'interno di arene specifiche dotate di sistemi di simboli peculiari. La maschilità, in particolare, sarà protagonista del presente contributo. Consapevoli che le scienze sociali hanno sovente lesinato sulla sua problematizzazione, si cercherà di offrire un'interpretazione che trascenda dalle logiche essenzializzanti e svigorenti, proponendo una riflessione che rimetta al centro il *divenire maschio nello spazio sociale* con le sue numerose implicazioni. Superando l'apostatica affermazione che considera il maschio come *naturale* interprete di comportamenti devianti, violenti e criminali, l'accento verrà posto sulla correlazione tra costruzione di una maschilità vincente, funzionale – tenendo presente le intersezioni di status – e criminalità, in accordo con l'idea che il crimine possa essere una delle modalità per divenire e confermarsi adeguatamente, a seconda del contesto, maschi. Infine si osserverà un'arena specifica, quella rappresentata dal campo del penitenziario, nella quale diverse rappresentazioni di genere concorrono per acquisire potere, lenire la frustrazione, ricostruire la propria dimensione erotico-sessuale e, in un'ultima analisi, (r)esistere. Se è vero che il genere maschile si costruisce anzitutto in opposizione a quello femminile, quale maschilità domina e assurge a modello vincente in quello che è lo spazio monosessuale per antonomasia?

Gender is a cultural product that is constructed, negotiated, performed within specific arenas equipped with peculiar symbol systems. Masculinity will be the main topic discussed in this article. Trying to question the naturalizing association of masculinity and violent conduct/crime, we will focus on the construction of an ideal masculine identity which puts emphasis on *doing* masculinity *doing* deviant

¹ Il contributo è frutto delle riflessioni di entrambi gli autori, tuttavia il paragrafo 1 è da attribuire a Cirus Rinaldi, il paragrafo 2, introduzione e conclusioni sono a firma di Riccardo Caldarera.

behavior/crime. Finally, we will observe a specific arena – what can be defined as the field of penitentiary – in which different representations of gender compete to acquire power, to alleviate the frustration and to reconstruct their own erotic-sexual dimension. Taking that masculinity is built primarily in opposition to femininity, what kind of masculinity dominates and becomes a winning model in such gender segregated space?

Parole chiave: Omosocialità, Carcere, Maschilità, Sessualità, Devianza.

Keywords: Homosociality, Prison, Masculinity, Sexuality, Deviance.

Introduzione

Nel presente contributo si traccia una marcata distanza da qualsiasi approccio teso a naturalizzare il rapporto tra maschilità e crimine.

Protagonista delle nostre riflessioni sarà un genere che si realizza quale prodotto culturale, negoziato in aree specifiche e in tempi precisi, che vada guardato nella sua dimensione dinamica e performativa: se già Charles Horton Cooley vedeva, nel Sé, il riflesso dell'incontro sociale, non possiamo esimerci da sostenere che anche l'aspetto identitario qui preso in esame risentadel contesto culturale, delle aspettative sociali, delle norme e dei valori interiorizzati dagli attori sociali e da essi riprodotti: la divisione e visione binaria dei generi costituisce le fondamenta stesse del *fare sociale* e delle sue strutture.

Si prenderà dunque in esame la socializzazione di genere e la costituzione socialmente e istituzionalmente incoraggiata dei legami omosociali, prime forme di divisione dualistica in base al genere: come si diventa maschi negli spazi sociali? Si osserverà l'influenza del contesto omosociale nella formazione delle diverse configurazioni di maschilità, talvolta strutturate e riprodotte in opposizione alla femminilità e all'omosessualità [R. Connell, 2005; C. Ottaviano, 2017]. Il rapporto *naturalizzato* tra maschilità, criminalità e violenza sarà pertanto messo in discussione e non si guarderà al genere come elemento pre-culturale, rinunciando così alla sua ipostatizzazione,

per cui il crimine e la violenza non saranno più, come sostenuto in passato, *naturalmente roba da maschi*; ci si domanda dunque *come* accade che alcune configurazioni di maschilità siano maggiormente sottoposte a controllo formale e sostanziale (si pensi all'intersezione con la classe sociale e con gli aspetti etnici) e, più in generale, come accada che le statistiche criminali riflettano una presenza così massiccia del genere maschile a discapito di quello femminile.

Infine, in ordine col principio secondo cui ogni contesto produce differenti definizioni del reale, si guarderà ad un contesto specifico, quello rappresentato dal campo del penitenziario maschile. Un'arena nella quale una serie di maschilità *criminalizzate* convivono e condividono esperienze di varia natura, producendo definizioni peculiari e, spesso, necessarie per (r)esistere all'interno degli spazi di restrizione.

Si cercherà dunque di osservare se esista una linea di continuità tra maschilità "libere" e maschilità "detenute", se vengano create nuove matrici o le matrici proprie della società binaria vengano riproposte drammaturgicamente nelle carceri stesse. Come e che tipo di maschilità emergono nell'ambiente monosessuale per antonomasia? Quali sono le strategie adottate per restare *maschi* in uno spazio che non ammette e non prevede la dimensione del femminile? Esiste un'organizzazione socio-sessuale specifica?

1. Fare devianza e crimine per fare le maschilità

Le statistiche criminali sembrano concordi nel rappresentare un quadro che vede i soggetti di sesso maschile maggiormente propensi ad agire comportamenti criminali, siano essi violenti che afferenti ai cosiddetti crimini dei colletti bianchi [K. Polk, 1994; P. Beirne, J. Messerschmidt, 2015]. Il rapporto tra maschilità e crimine è stato naturalizzato fin dalle prime riflessioni criminologiche; lo stesso Cesare Lombroso riteneva la donna incapace di agire comportamenti violenti

o criminali – fatta eccezione per l’infanticidio e la prostituzione – perché strutturalmente oltre che mentalmente inadatta [C. Lombroso, 1893, 226]; per l’antropologo veronese era invece prerogativa dell’uomo l’esercizio di comportamenti abusanti, violenti, criminali, e negli uomini stessi era possibile rintracciare elementi distintivi inscritti nei corpi e nella psiche che lasciassero presupporre una *naturale* tendenza a tradire i sistemi normativi.

Una criminologia critica, superata l’impostazione positivista ed essenzializzante propria delle prime criminologie e degli approcci bio-psico-medici [C. Rinaldi, 2016], ha l’onere di interrogare il rapporto tra maschilità e crimine, tentare quindi di comprendere quali sono le intersezioni tra il divenire maschio nello spazio sociale e l’elicitarsi di comportamenti criminali. Il crimine è uno dei modi attraverso i quali *fare* la maschilità? Alla luce delle strade che una tale domanda è capace di aprire, è bene tenere presente che *maschi non ci si nasce ma ci si diventa*; ciò non significa negare gli aspetti fisiologici, endocrinologici, strutturali del sesso maschile. Piuttosto significa che la *maschilità* è una rappresentazione e, in quanto rappresentazione, è connotata da precisi elementi culturali non stabili nel tempo ma negoziati e riprodotti localmente e in modo performativo [C. West, D. Zimmerman, 1987]. In tal senso, la ricercatrice australiana Raewyn Connell tenta di andare oltre le teorie ancorate al concetto di “ruolo sessuale”, di derivazione funzionalista, approdando a una visione più complessa che vede nella maschilità delle «modalità di strutturazione delle pratiche sociali coinvolta in una serie di strutture sociali e non, semplicemente, come *un* tipo sociale di prassi» [C. Rinaldi, 2018, 53]. Connell sostiene, in particolare, che il costrutto di ruolo non tiene conto delle dinamiche di potere, per l’autrice indispensabili; inoltre originerebbe una teoria reattiva che non genera politica. Connell sostiene anche che «le definizioni della maschilità sono profondamente radicate nella storia delle istituzioni e delle struttu-

re economiche» [R. Connell, 2005, 34]. Per rendere conto delle diverse modalità di realizzazione del *maschile*, Connell ha immaginato quattro dimensioni relazionali: le *relazioni di potere*, che intessono legami sulla base di autorità e violenza, sia essa istituzionale o domestica; le *relazioni di produzione*, ovvero la divisione sessuale del lavoro e dunque la gestione degli spazi sociali; le *relazioni emotive*, costituite dagli elementi affettivi, emozionali, sessuali; infine nelle più recenti riflessioni, Connell integra un ulteriore sistema di relazioni, quelle *simboliche*, ancorate ai significati condivisi in un certo tempo e in un certo spazio [R. Connell, 2005]. Alla luce della partizione offerta dalla ricercatrice, il genere si produce e riproduce nell'intersezione delle relazioni, in modo funzionale a quelle che sono le aspettative sociali, l'organizzazione degli spazi e la loro occupazione. Ne consegue che non esiste un unico, monolitico, modello di maschilità ma diverse possibili configurazioni capaci di posizionarsi in modo differente nelle strutture sociali. Connell identifica nelle maschilità *egemone*, *subordinate*, *complici* e *di protesta* le sue principali espressioni.

Con *maschilità egemone* si intende più un modello che una reale espressione della mascolinità [R. Connell, J. Messerschmidt, 2005].

Questo prodotto relazionale «occupa una posizione di egemonia in un dato modello di rapporti fra i generi, ossia una posizione continuamente contestabile» [R. Connell, 2005, 68]. È una maschilità incarnata da una quantità esigua di persone che condividono una distribuzione di poteri e di capitali significativa: «Only a minority of men might enact it [...]. It embodied the currently most honored way of being a man» [R. Connell, J. Messerschmidt, 2005, 832]. Talvolta può essere rappresentata da un immaginario, da personaggi di fantasia, nelle finzioni cinematografiche, letterarie, retoriche, narrative, folkloristiche o popolari – e rappresenta dunque più un obiettivo che una potenza in atto. È una maschilità sempre in mutamento, non pos-

siede confini precisi in quanto fluttuante a seconda di ciò che richiede lo scenario culturale e storico entro cui è inserita [R. Connell, 2005; R. Morrell, 1998]. Scrive a tal proposito Connell che la «maschilità egemone può definirsi come quella configurazione della prassi di genere che incarna la risposta, in quel dato momento accettata, al problema della legittimità del patriarcato, e che garantisce (o che si presume garantisca) la posizione dominante degli uomini e la subordinazione delle donne» [Ivi, 68]. In particolare la maschilità egemone è di interesse criminologico poiché sembra sussistere un «particular patterns of aggression [...] linked with hegemonic masculinity, not as a mechanical effect for which hegemonic masculinity [is] a cause, but thought the pursuit of hegemony» [W. Pinar, 2001, 834].

A fianco l'idealtipo maschile rappresentato dalla configurazione egemone vi è quella ad esso *subordinata*, incarnata da coloro che non si confanno del tutto alle aspettative legate alla loro maschilità. Come riporta Connell, nelle società anglofone come quella australiana e quella nordamericana, gli omosessuali, ad esempio, sono bersagli della destra religiosa, della discriminazione economica, o dell'esclusione politica e infine della violenza pubblica [R. Connell, 2005, 2014]. È vero infatti, come sostiene Kimmel, che la «omofobia è uno dei principi organizzatori della mascolinità egemone», e ciò può condurre le persone che si definiscono eterosessuali «a mettere in atto comportamenti e atteggiamenti esageratamente virili, per assicurarsi che nessuno si faccia idee sbagliate su di loro» [E. Dall'Agnese, E. Ruspini, 2007, 297]. È questo il senso profondo del rapporto tra costruzione di una maschilità eteronormativa coerente con la matrice eterosessuale e con il perseguimento di una maschilità egemone e le maschilità subordinate, di norma rappresentate dalle persone omosessuali e da altre categorie che *tradiscono* i valori comunemente condivisi sui quali si impernia la rappresentazione di una

mascolinità vincente, virile, potente. Con ciò non si sostiene che viga un dominio necessariamente violento nei confronti delle *alterità* sessuali e identitarie, infatti «hegemonic masculinity generally operates without recourse to violence» [R. Morrell, 1998, 609]. Possiamo piuttosto sostenere che le maschilità subordinate, come la femminilità, fungano da riprova e da conferma identitaria: una ferma opposizione agli elementi non *propriamente* maschili, rintracciabili nelle espressioni del femminile comunemente inteso, può garantire un miglior posizionamento nelle gerarchie di maschilità.

Proseguendo con la disamina della partizione offerta da Connell, la *maschilità complice*, idealmente la più estesa, è rappresentata da tutti quegli uomini che non incarnano l'egemonia ma che, per il solo fatto di essere maschi, riscuotono la loro parte del cosiddetto *dividendo patriarcale*. Il modo in cui ciò avviene è tramite la subordinazione istituzionalizzata, simbolica, costantemente riprodotta della sfera femminile (e in generale *del femminile*). Infine, nel modello della ricercatrice, troviamo la maschilità *di protesta*, inserita all'interno del più ampio comparto delle maschilità *marginali*. Riguardo la marginalizzazione l'autrice scrive: «L'egemonia, la subordinazione e la complicità, definite come sopra, sono relazioni interne all'ordinamento dei generi. L'interazione dei generi con altre strutture, come la classe sociale e la razza, crea ulteriori relazioni fra le maschilità» [Connell, 2005, 71].

Se esistono diversi modi di essere e divenire maschi, esistono anche diverse arene di socializzazione. All'interno dei contesti familiari, spazi nei quali primariamente si imparano le direttive di genere, si apprende *cosa* sentire e *come* sentirlo. Seguendo la logica del doppio standard di educazione, di norma è proprio nel nucleo familiare che i bambini e le bambine imparano a differenziarsi: i maschi imparano a reprimere i propri contenuti emotivi, non essere in tal senso espansivi, negando alla propria dimensione affettiva, alla propria sensibilità,

un fluire meno vincolato. Dolore, paura, tristezza, saranno emozioni da controllare in modo virile, misurato, in particolare se in pubblico.

Secondo alcuni osservatori, gli stessi genitori – e più in generale gli adulti – comunicano per via simbolica la legittimità dell’aggressività e del comportamento violento [L. Athens, 1997]. Al contempo, nel distanziamento che durante la socializzazione di genere si impara a mantenere con il femminile, si apprende come esibire il desiderio sessuale «attraverso *performances* predatorie e un linguaggio volgare [B. Thorne, 1993], forme più o meno manifeste di aggressività e molestie, per marcare, testare e comunicare, in modo violento ma pur sempre simbolico-comunicativo, la loro maschilità (eterosessuale)» [C. Rinaldi, 2016, 140].

La socializzazione di genere prosegue e si fortifica nel corso dei processi di adultizzazione: si parla di *omosocialità* per intendere l’insieme dei legami strutturati in base al genere di appartenenza, che si manifesta nel reciproco incontro e riconoscimento sotto il baluardo della *femminilità* da un lato e della *maschilità* dall’altro [M. Sedgwick, 1985; R. Ferrero Camoletto, C. Bertone, 2016].

L’omosocialità in Sedgwick è vista come una dimensione omoeotica intrecciata pericolosamente con il “panico omosessuale”; nella sua analisi, dunque, si sviluppano intere reti relazionali governate da una ambivalenza piuttosto critica, che conduce l’uomo a doversi difendere, mantenendo alta la guardia, dal pericolo omosessuale [*Ibidem*]. In accordo con l’analisi connelliana, Bird [1996] vede l’omosocialità come un meccanismo di riproduzione dell’egemonia maschile, nel qual spazio vigono processi di resocontabilità e riconoscimento reciproco [R. Ferrero Camoletto, C. Bertone, 2016].

Gli elementi che condizionano il divenire (e *confermarsi*) maschio nello spazio sociale sono numerosi. La classe, l’orientamento sessuale, i connotati etno-razziali, permettono la costruzione di rappresentazioni di maschilità differenti che nelle intersezioni di status trovano

le loro peculiarità. Anche le condotte criminali e violente, come sostenuto nel presente lavoro, concorrono alla realizzazione di maschilità specifiche che possono ricevere conferma in spazi di omosocialità altrettanto specifici. In tali contesti le pressioni ambientali possono esercitare una motivazione concreta nella direzione dell'agire violento, così da evitare le sanzioni da parte dei gruppi di pari: il soggetto, maschio, può compiere violenze per tutelare in termini simbolici il proprio status di genere e aderire in modo coerente ai modelli in quel contesto dominanti. Un caso esemplare è rappresentato dalle violenze condotte in gruppo, spesso dirette verso categorie di soggetti specifici – ad esempio omosessuali – condotte che permettono di rafforzare i legami omosociali, consolidarne dunque i valori interni e comunicare ai membri del gruppo la propria perfetta aderenza agli standard negoziati al suo interno. Tra le violenze esercitate in gruppo meritano menzione i *pulling train*, ovvero stupri di gruppo ai danni di giovani donne, in particolare se sotto effetto di stupefacenti. Le ragioni per cui alcuni ragazzi partecipano a tali violenze non si riducono all'atto sessuale in sé e per sé, bensì trovano ragione nella risoluzione delle pressioni del gruppo: partecipare può significare confermarsi sufficientemente virili, eterosessuali agli occhi degli altri membri [C. Rinaldi et al., 2021, 437]. Allo stesso modo anche la violenza nei confronti del soggetto omosessuale, del percepito tale o di altri uomini – si pensi alle risse da bar [K. Polk, 1999] – serrano i confini del gruppo e allontanano il *panico omosessuale* insito, secondo Sedgwick, nelle relazioni omosociali. Nello stupro di gruppo, nella violenza ai danni di una coppia di omosessuali o nella rissa da bar si realizzano maschilità che nell'agire violento confermano una maschilità indiscutibile, efficace, localmente vincente.

Seppure la classe sociale può rivelarsi un discriminante importante nella configurazione di modelli omosociali differenti, è vero secondo Matza e Sykes che i valori negoziati nei gruppi di classe media e in

quelli della *working class* tendono a dirigersi verso un modello di maschilità simile: «il concetto di machismo, inteso come strada per raggiungere la virilità per mezzo della capacità di prenderle e darle, è estraneo al delinquente medio solo apparentemente. [...] quando però analizziamo questi valori un po' più da vicino [i valori condivisi dai delinquenti, NdA] non possiamo non essere colpiti dalla somiglianza esistente fra essi e gli elementi che compongono il codice del “gentiluomo agiato” descritto da Thorstein Veblen» [D. Matza, G. Sykes, 2010, 91]. Non soltanto i valori sembrano gli stessi, ma, come indicato dallo stesso Veblen, vi sarebbe «una somiglianza fra il finanziere, che incarna la classe agiata, e il delinquente» [Ivi, 91-92].

Possiamo dunque sostenere che esista una continuità di valori (machismo, audacia, rispetto) e di obiettivi (status sociale, potere, consumismo, disprezzo per il lavoro, emozioni forti) tra il mondo cosiddetto convenzionale, rappresentato dagli individui di classe media, e quelle che sono state definite subculture devianti o della devianza [D. Matza, G. Sykes, 2010]. Quel che cambia, in prima analisi, è la disponibilità di risorse per il conseguimento di status e obiettivi: potremmo definire tale disponibilità come *potenziale di mobilità* del maschile. È vero, infatti, che disporre di maggiori capitali investibili e convertibili – capitali culturale, economico e sociale, seguendo la tripartizione bourdieusiana – permette l'elicitarsi di rappresentazioni del maschile capaci di seguire gli stessi obiettivi ma con maggior successo e minori “intoppi legali”. Inoltre, come messo in luce da Arxer, la disponibilità di capitale economico e culturale facilita la messa in discussione della mascolinità tradizionale permettendo di adottare configurazioni e pratiche più inclusive o *ibride* [R. Ferrero Camoletto, C. Bertone, 2016, 51-52]. Viceversa, in contesti maggiormente connotati da capitali di altra natura – il capitale di strada incorporato [S. Sandberg, 2008] e il capitale deviante/criminale [P. Bourgois, 2005] ne sono un esempio – l'aggressività agita, la violen-

za di strada, il conflitto aperto possono essere le strategie più immediate per (r)esistere nello spazio sociale e validare efficacemente la propria maschilità: «Nel caso delle *maschilità marginali e di protesta* [...], per i giovani maschi, razzializzati, di classe operaia o sottoproletari che vivono in contesti svantaggiati economicamente, la violenza e le condotte devianti/criminali diventano modalità per reagire a situazioni sociali pressanti, a contesti di emarginazione e, in alcuni casi, probabilmente, esse rappresentano uno dei pochi mezzi di cui dispongono per controllare in modo “maschile” gli incontri, i contesti, le relazioni e le interazioni sociali» [C. Rinaldi, 2018, 151-152].

Una delle ragioni per cui ricorrere alla violenza è quella, generica, di *preservare la faccia* [E. Goffman, 2007, 2018; C. Rinaldi, 2018].

Come scrive «Respect and reputation must be attained by a presentation of self that displays immediate aggressive responsiveness and a willingness to use violence» [Weekink, 2015, 83]; in tal modo può essere efficacemente performata una *badness* [*Ibidem*] tutta al maschile, utile a proteggere l'onore e la rispettabilità del soggetto che, *provocato* da minacce alla sua reputazione, contrattacca realizzando la maschilità messa in discussione. Secondo Polk, infatti, gran parte delle violenze consumate in luoghi pubblici tra uomini, usualmente della *lower class*, che talvolta scaturiscono in omicidi, nascono dalle pocanzi citate *sfide per l'onore*. Nella violenza e nella scelta di target specifici si sostanzia la propria appartenenza di gruppo, sia esso fisicamente presente, sia esso interiorizzato²: «In generale, la

² Tra le principali ragioni che sollecitano gli atti violenti diretti a salvare la faccia, possiamo considerarne due appartenenti a due sfere diverse quanto complementari: la presenza, testimone, del gruppo dei pari – generalmente, in linea con le teorie sull'omosocialità, composta normalmente da maschi eterosessuali – e la presenza di una collettività interiorizzata, tutta (al) maschile, che sancisce e direziona

vittima potenziale sembra essere una funzione della distanza sociale che intercorre tra il giovane delinquente e gli altri» [D. Matza, G. Sykes, 2010].

La difesa del proprio onore, della propria virilità, della propria reputazione permea la costruzione di una maschilità ancorata all'espressione di comportamenti violenti. Erving Goffman, riportando la testimonianza di un informatore che compare in un articolo a titolo di A.J. Reiss, mostra come il terrore di perdere la faccia pubblicamente, per un maschio riconosciuto quale eterosessuale (nonostante non lo debba necessariamente essere), è un pericolo che sollecita effetti di realtà pericolosi:

«Cammino per strada con la mia ragazza fissa quando questo gay con il quale ero stato una volta in passato mi si avvicina in auto, mi fischia e dice: “Ciao dolcezza” [...] mi è venuta una rabbia [...] così sono andato a cercare altri ragazzi, ci siamo appostati e gliene abbiamo date tante da lasciarlo mezzo morto [...] Non mi faccio trattare così da una checca» [E. Goffman, 2018, 122].

Tramite l'agire violento, la “chiamata alle armi” dei compagni, l'onore è ristabilito e la reputazione non rischia di essere messa in discussione. Il gesto, oggi identificabile nel concetto di *catcalling*, trasforma simbolicamente il soggetto maschile in soggetto *femminiliz-*

l'azione *anche in assenza di un pubblico reale* [L. Athens, 1994; M. Flood, 2008; E. Sandstrom et al., 2014]. L'omosocialità è inoltre tendenzialmente legata a atteggiamenti e comportamenti omofobici con la solita duplice valenza: prendere le distanze e consolidare il gruppo. In tal senso «Kimmel (1994) osserva che l'omosocialità si accompagna e si intreccia ad un'altra dimensione chiave della costruzione delle maschilità, l'omofobia, come forma di sorveglianza dei confini delle relazioni tra uomini, per esorcizzare il desiderio omoerotico che le attraversa» [R. Ferrero Camoletto, C. Bertone, 2016, 47].

zato o *femminilizzabile*, ragion per cui lo stesso rinuncia all'avance in modo violento, non soltanto per difendere la propria reputazione, ma anche per comunicare per via simbolica la propria inconfutabile eterosessualità [C. Rinaldi, 2018, 129].

Una chiave di lettura sicuramente interessante è quella proposta da Pierre Bourdieu, che vede gli uomini, anche i più violenti, come «prigionieri, subdolamente vittime della rappresentazione dominante» [P. Bourdieu, 2017, 61], la (irraggiungibile) egemonia di cui parla Connell. Sostenendo che l'uomo sia vittima della rappresentazione dominante non lo si vuole in alcun modo deresponsabilizzare, ma sottolineare l'influenza e l'importanza dinamica e complessa della socializzazione al maschile, processo che, come già indicato in precedenza, comincia ben prima della nascita e che si muove su un binario di «differenziazione attiva in rapporto al sesso opposto» [*Ibidem*]. Il modello egemonico perseguito dal testimone citato da Goffman non permette, evidentemente, inversioni di ruolo, pena la messa in discussione pubblica e privata della propria virilità.

Lungo tutto il percorso di socializzazione di genere e nella costituzione di spazi omosociali si evidenziano, dunque, diverse modalità di performare il maschile.

Il genere è analizzabile come un aspetto identitario prodotto localmente da attori specifici che si riproduce e negozia fin dai primi spazi di socializzazione. Le diverse sue rappresentazioni si posizionano in luoghi diversi nella gerarchia che le contiene e intrattengono relazioni più o meno oppostive con il femminile e le sue espressioni, e con le maschilità *altre*, anche tramite il ricorso a forme di aggressività o violenza. Senza il femminile, sia esso incarnato da soggetti di sesso femminile, sia esso incarnato simbolicamente in alcuni suoi aspetti da altri uomini, la maschilità come prodotto locale non avrebbe luogo, poiché «masculinity does not exist except in contrast with

“femininity”» [R. Connell, 2005, 68]. Cosa accade, dunque, nello spazio monosessuale per antonomasia, il penitenziario maschile?

2. Omosocialità violenza e carcere: la socializzazione sessuale nel contesto detentivo

Lo spazio carcerario è analizzabile in quanto società nella società [P. Combessie, 2020], un ambiente «saturato di norme ufficiali» [E. Santoro, 1997] nel quale gli individui si trovano a dover riorganizzare la propria vita in funzione della coabitazione forzata, di nuovi ritmi e di un ventaglio di possibilità ampiamente ridotto; ma il campo del penitenziario si configura anche come spazio omosociale nel quale una serie di maschilità confliggono, si relazionano, fondano gerarchie. All'interno dello spazio detentivo vengono prodotte configurazioni del maschile capaci di adattarsi alla dimensione privata dell'istituzione totale³; questa è possibile considerarla come una istituzione patriarcale che si fonda sui legami omosociali di cui sopra (in particolare, rifiuto delle espressioni del *femminile*), sulla segregazione sessuale e, come detto, sul posizionamento gerarchico che conferisce status o degrada il detenuto, spesso negoziato tramite il ricorso alla violenza [D. Sabo *et al.*, 2001].

³ Secondo la definizione offerta dal sociologo Erving Goffman, l'istituzione totale è un «luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che – tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo – si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato» [F. Vianello, 2018, 57-58].

Partecipare alla vita detentiva, in misura minore o maggiore a seconda dei tempi di restrizione⁴, significa ricostruire il proprio sé in funzione del campo altamente istituzionalizzato e del rapporto con gli altri detenuti. Relativamente a quest'ultimo aspetto è celebre la concettualizzazione operata da Donald Clemmer [1940] del *codice del detenuto*, una serie di norme implicite che all'interno di ogni istituzione guida il consociato e il suo agire; tradire il codice del detenuto può comportare forme di sanzioni lievi o gravi, fino ad arrivare, in taluni casi, a far sì che l'istituzione stessa ricorra all'isolamento protettivo del detenuto – basti pensare ai casi in cui il carcerato denunci un concellino, una forma di tradimento decisamente mal tollerata [F. Vianello, 2018]. Il codice (ri)struttura le vite dei detenuti, permettendo loro di resistere agli effetti di prigionizzazione⁵: il detenuto, una volta entrato nella casa di reclusione, sperimenta una condizione di privazione e sofferenza – *pains of imprisonment* [G. Sykes, 2007] – che, insieme alla mancanza di risorse e strumenti cui avrebbe potuto disporre in contesto non privativo, lo conduce a trovare nuove forme e strategie di adattamento. Egli acquisisce una nuova identità, è spogliato di tutti quegli elementi che lo definivano al di fuori del penitenziario e che in qualche modo lo rendevano umano; secondo Sykes,

⁴ La variabile temporale è, secondo Goffman, altamente importante circa i suoi effetti a lungo termine: se la prigionizzazione è protratta nel tempo, essa potrebbe condurre ad effetti di disculturazione tali da impedire al detenuto, una volta tornato in libertà, di riprendere a vivere adeguatamente e coerentemente con le proprie esperienze passate [E. Goffman, 1961].

⁵ Donald Clemmer definisce la prigionizzazione come «[u]n lento, graduale e più o meno inconsapevole processo durante il quale una persona impara abbastanza elementi della cultura della unità sociale in cui si trova da caratterizzarsi per essa» [F. Vianello, 2018, 65]

la spoliazione materiale è un fattore cruciale nella ricostruzione identitaria che avviene all'interno delle carceri in quanto l'autorappresentazione propria dell'uomo "occidentale" si trova spesso a coincidere con i beni materiali posseduti [G. Sykes, 2007], ovvero con i capitali economici e culturali [P. Bourdieu, 2015] che non riescono a filtrare all'interno del carcere. Ne consegue un ambiente le cui regole penetrano il corpo dei detenuti costringendoli a una vita routinaria, noiosa, priva di mobilità sociale, cambiamento, gratificazioni; un luogo che isola dal mondo esterno ed esula dalle realtà di provenienza del detenuto, tra cui la sua famiglia, i suoi beni materiali, i suoi interessi.

Caratterizzandosi, dunque, come uno spazio di privazione, altamente regolato da norme implicite e da norme istituzionali, che forza alla coabitazione una serie di maschilità prive di un confronto con la sfera del femminile, anche la privazione sessuale influisce in una certa misura nella salute e nelle interazioni tra i detenuti. Secondo le rilevazioni di Clemmer, la privazione sessuale sarebbe tra gli aspetti più penosi, demoralizzanti, al punto che il sociologo scrive: «Si può affermare categoricamente che il desiderio sessuale e la malinconia per la mancanza di una compagnia femminile è per la grande maggioranza dei prigionieri l'elemento più doloroso della detenzione» [E. Santoro, 1997, 216].

Clemmer, come in seguito Sykes, ritiene che la prigione possa essere terreno fertile per l'elicitarci di *anormalità* sessuali: la prigionizzazione e i suoi effetti, le docce comuni, i giornali, le radio, le lettere delle fidanzate, tutti elementi che con i loro temi spesso afferenti all'amore e al sesso concorrono nel mantenere alta una certa tensione sessuale, un certo desiderio [D. Clemmer, 1940; G. Sykes, 1958].

Seppure le prime osservazioni circa l'organizzazione socio-sessuale carceraria si debbano al lavoro di Fishman, un ispettore di un carcere federale che già nel 1934 aveva suscitato reazioni contrastanti con il suo *Sex in prison*, in un periodo nel quale la stessa omo-

sessualità era motivo di carcerazione [J. Fishman, 1934], Clemmer ha dedicato parte del suo lavoro alla comprensione di alcuni fenomeni sessuali che riguardano la vita inframuraria: una divisione di ordine gerarchico sulla base dell'attività sessuale che si consuma all'interno del penitenziario. Nonostante la difficoltà di rintracciare in Clemmer elementi concreti relativi alla consensualità o alla coercizione dei rapporti sessuali presi in esame⁶, le sue osservazioni risultano ancora oggi di enorme interesse socio-criminologico. Riguardo le interazioni sessuali che avvengono in prigione, riporta Clemmer, vi è innanzitutto una differenza sostanziale tra chi è attivo e svolge un ruolo insertivo (*jocker, wolf e daddy*), e chi è passivo e dunque ricettivo (*punk, fag*). Tale primaria distinzione definisce specifiche modalità relazionali e specifici attori all'interno delle mura del penitenziario. Il *punk*, come vedremo più avanti, è infatti colui che avrebbe rinunciato alla propria mascolinità [I. O'Donnell, 2004] o che non ha avuto il coraggio di difenderla [W. Pinar, 2001], colui che ha assunto il ruolo femminile, che è stato trasformato, oggettificato, per il piacere del *jocker*; quest'ultimo non subirebbe, come emerge dalle rilevazioni di Clemmer, una degradazione di status in quanto l'essere attivi nell'interazione sessuale definisce incontrovertibilmente la propria mascolinità. Il sociologo sembra strizzare l'occhio alle moda-

⁶ La ricercatrice Rose Giallombardo, nel 1966, nota che invece nelle carceri femminili vi fosse un tasso dell'86% di donne che avessero consumato rapporti omosessuali durante la carcerazione; tuttavia pare che nelle carceri femminili il consenso sia molto più diffuso. Inoltre mancano le dimensioni di tensione razziale e di gang, quindi viene a mancare parte dell'elemento violento. Uno studio pionieristico sulle relazioni sessuali tra donne nei penitenziari è quello di Otis del 1913, che prende in esame i comportamenti sessuali interrazziali tra giovani donne detenute. [I. O'Donnell, 2004].

lità eteronormative che ridefiniscono gli assetti relazionali, al punto da sostenere l'esistenza di diversi gradi di *anormalità sessuali*⁷ – in base non soltanto al ruolo, insertivo o ricettivo, ma anche al grado di desiderio che muove il comportamento omosessuale.

Lo spazio detentivo preso in esame da Clemmer, che permette l'elicitarsi di condotte omosessuali di tipo violento, resta comunque un luogo permeato dall'omofobia e dalla necessità sociale di ostentare la propria mascolinità. Le osservazioni condotte da Gresham Sykes in *The society of captives* del 1958, all'interno della New Jersey State Prison, si muovono nella stessa direzione ed enfatizzano la fragilità delle mascolinità detenute, le quali in assenza di rapporti eterosessuali sviluppano frustrazione e ansia [G. Sykes, 1958]; nonostante Clemmer riferisca del fenomeno di deprivazione sessuale non lo considera preminente nella formazione della cultura sessuale del carcere, mentre in Sykes tale deprivazione appare un elemento di sconforto centrale in quello che definisce *pains of imprisonment* e che motiva in gran parte le attività sessuali inframurarie [M. Fleisher, J. Krienert, 2006]. Riguardo i pochi detenuti omosessuali, Sykes rileva che tendono a essere maggiormente vittimizzati e soggetti alle violenze sessuali dei detenuti che utilizzano l'*acting* omosessuale per lenire la frustrazione, in particolar modo nei casi di detenzione prolungata. Lo spazio omosociale carcerario diventa dunque un luogo nel quale la mascolinità è messa in discussione e deve riorganizzarsi tramite nuove prassi per difendere il proprio status dagli attacchi esterni ma anche interni: il detenuto eterosessuale riconosce di essere

⁷Clemmer suddivide i detenuti in normali, quasi-normali e anormali; nella sua analisi, i detenuti normali sono quelli che non ingaggiano alcuna relazione omosessuale, né sotto coercizione né motivata da un desiderio o dal bisogno di lenire la frustrazione data dalla prigionizzazione.

escluso dal regno delle donne, la cui polarità conferisce alla maschilità gran parte del suo significato restituendogli l'idea di un sé completo e coerente con le aspettative proprie e sociali al contempo. In *The society of captives* di Sykes, il *punk*, appare come un rinunciataro della maschilità (*a coward*), il *wolf* una maschilità enfatizzata che usa lo stupro per ridefinire i confini, lenire la frustrazione e sfuggire allo stigma omosessuale, il *fag* come ciò che più si approssima a una "donna sociale", che consuma rapporti sessuali perché «*he likes it*» [G. Sykes, 2007, 95-98]. Ciò che accomuna *fag* e *punk*, secondo le testimonianze raccolte dal sociologo, è l'aver fallito in quanto uomini, non aver dimostrato durezza (*thoughness*), ritrovandosi a ricoprire simbolicamente il ruolo di donne in un luogo forzatamente maschile.

Analisi più recenti sull'adattamento sessuale carcerario sono quelle di Simon e Gagnon che, in *Sexual conduct: the social sources of human sexuality* del 1973, dedicano un capitolo a questa particolare forma di *devianza* sessuale. Secondo gli autori «[l']assenza di donne, la monotonia sensoriale assoluta del contesto del carcere e l'assenza di quelle situazioni di aggregazione sociale che stimolano le risposte sessuali [...] fungono da inibitori della reattività sessuale» [J. Simon, W. Gagnon, 2019, 128; W. Gagnon, J. Simon, 2011]. Nonostante gli autori riportano che tra un terzo e la metà dei detenuti [v. anche C. Rinaldi et al., 2021] consuma rapporti omosessuali, Simon e Gagnon sostengono che l'attività sessuale in carcere sia molto più contenuta di quanto comunemente si pensi, finanche l'attività masturbatoria che spesso, soprattutto tra i detenuti con maggiore svantaggio socio-culturale, è avvolta da un potente tabù perché, come l'omosessualità, mette a repentaglio la propria reputazione [Ivi, 129]⁸. Gli autori con-

⁸ Diversi autori concordano sulla rappresentazione condivisa della masturbazione all'interno dei centri detentivi, come elemento di rimando a un sé adolescenziale

tinuano considerando l'omosessualità carceraria, che coinvolge soprattutto detenuti che si definiscono esclusivamente eterosessuali, come «una parodia dell'eterosessualità, essendo la rappresentazione stilizzata dei ruoli del maschile e del femminile» [Ivi, 131]. Ad amplificare la classica nomenclatura che vede da un lato gli attivi (*jockers*, *wolves*) e dall'altro i passivi (*punks*), Simon e Gagnon sottolineano che la relazione sessuale, non sempre coercitiva (talvolta, ad esempio, motivata da debiti contratti tra passivo e attivo o dal percepito bisogno di protezione), fornisce ruoli sociali particolari: il *wolf*, comunemente considerato uomo, maschio, si occupa di proteggere il *punk*, fornire affetto e regali, mentre il detenuto che ricopre il ruolo di femmina sociale fornisce prestazioni sessuali e «altri servizi pseudo femminili», configurando talvolta anche degli «pseudo-matrimoni» [G. Sykes, 2007, 132].

Le ragioni che spingono i detenuti dal ruolo insertivo a ricercare tali interazioni sono di due tipi: da un lato il bisogno di un contenuto emotivo che sopperisca alla mancanza degli affetti, dall'altro il tentativo di validare i dettami della maschilità di fronte a sé stesso e agli altri detenuti. Il detenuto *donna* talvolta diviene anche oggetto di contesa che conduce a forme di gelosia violenta atte a reclamarne il possesso di fronte gli altri.

È vero infatti che, in accordo con una serie di studi, gran parte dei detenuti delle carceri di tutto il mondo tende a definirsi eterosessuale. Con le parole di Pinar: «By the 1970s it was clear to criminal justice reserchers that the majority of sexual liaisons involved self-identified

che debba essere tenuto a debita distanza onde evitare forme di infantilizzazione rischiose [G. Masullo, V. Fidolini, 2018] tuttavia Adriano Sofri definisce la masturbazione la «vera regina della sessualità carceraria. Una regina meccanica, ossessiva, punitiva, eccedente e avvilente» [G. Pugiotto, 2019, 23].

heterosexual men. In prison sexual assault, the overwhelming majority are heterosexual men who attack other heterosexual men. Rape is about sex, but, as Brownmiller and others have observed, rape is not only about sex» [W. Pinar, 2001, 1013]. Un caso esemplificativo è riportato da Pinar nel suo *It's a man's world*, narrato in prima persona da un giovane ragazzo appena arrivato in un carcere per adulti:

«When I first got here this guy threatened me and told me he was going to make me his “girl”. I yelled that I would beat his butt if he tried. I didn't know it then, but I'd just 'fronted' on him. I had challenged him in front of the others. The other inmates told me that I had only a few days to “set up” a confrontation with the guy or I was fair game to be gang raped or taken as someone's “punk”» [W. Pinar, 2001, 1010].

Dal racconto emerge l'ansia e la necessità del giovane di dimostrarsi sufficientemente uomo, così come consigliato dai detenuti più anziani, per evitare di essere trasformato nel *punk* di un altro detenuto. Lo stupro non avrebbe avuto un valore espressamente o esclusivamente sessuale, ma sarebbe stato carico di un simbolismo che tra le mura del penitenziario permea le relazioni tra i detenuti. Cominciamo così a notare come «The prison reproduces, in fundamental essential ways, the world outside» [Ivi, 1015], ovvero come ovunque gli uomini si trovino necessitano di “donne” per stabilire una gerarchia affine a quella della società dei liberi [Ibidem]. Entrando in carcere, «il detenuto è espulso dal mondo delle donne che in virtù della sua polarità conferisce al mondo maschile gran parte del suo significato» [G. Sykes, 1958 in E. Santoro, 1997, 245]. Nella costituzione di *donne sociali*, il rischio concreto che ha corso il giovane detenuto, si riproduce la matrice eterosessuale [J. Butler, 1993] che implica non soltanto aspetti di natura sessuale, ma una divisione di ruoli perfettamente compatibile con quella della società libera. Da quanto si legge in Pinar, dunque, essere trasformati nella *girl* o *bitch*– termini

utilizzati in modo intercambiabile – di qualcuno è un pericolo reale che coinvolge potenzialmente tutti i detenuti in quanto «bitch is, prison rape research suggests, what every man knows he is if he's not a man» [W. Pinar, 2001, 1013], da cui discende l'adagio secondo cui *solo i veri uomini sopravvivono* [I. O'Donnell, 2004, 241]. La reputazione maschile nelle carceri americane assume, dunque, un carattere più serrato ma che si sviluppa in continuità con quello nella società libera, nella quale «[r]espect and reputation must be attained by a presentation of self that displays immediate aggressive responsiveness and a willingness to use violence» [D. Weekink, 2005, 85].

Sasha Gear nel suo studio sull'organizzazione sociosessuale inframuraria nelle carceri del Sudafrica, nota come «A typical path into being made a “woman” is for a new offender to accept food, drugs or protection from another prisoner» [S. Gear, 2007, 217]. Nel suo studio, che evidenzia come in Sykes, Clemmer e altri autori la presenza di caratterizzazione tipologica delle maschilità in base alla loro minore o maggiore aderenza agli standard di maschilità negoziati all'interno del carcere, osserva anche l'esistenza di passaggi di status ritualizzati: i *men* “jockey” prendono una *woman* “punk” come *wife* all'interno di una relazione a lungo termine nota come *marriage*, matrimonio – spesso consistenti in veri e propri stupri. Le mogli si comporteranno in modo affine alla rappresentazione classica, stereotipica, della femminilità nelle relazioni eteronormative: si prenderanno cura dello spazio domestico, ovvero della cella, serviranno i loro mariti. Allo stesso modo i mariti dovranno provvedere alle mogli tramite il contrabbando, fornendo beni e protezione. Continua Gear: «Assertion such as “prison women are treated just like women outside” or “you can't rape your wife” show their familiarity of marriage being drawn on to legitimize these relationships» [Ivi, 218].

In carcere come nella società esterna lo stupro, a danno di una donna come di un detenuto congenere, può essere analizzato sotto

forma di azione comunicativa che assume la funzione simbolica di “potenziamento della maschilità” [K. Plummer, 1994; C. Rinaldi, 2018]: ne discende che «the practice of rape reinforces heterosexual norms» [I. O’Donnell, 2004, 243].

I *prison studies*, nonostante confliggano circa le rappresentazioni statistiche dei fenomeni analizzati, minimizzino o sopravvalutino i fenomeni di abuso o di violenza, sono generalmente concordi nel ritenere che la performance maschile sia centrale nell’organizzazione del milieu carcerario. La gerarchia delle maschilità regola le condotte non soltanto nelle carceri statunitensi [W. Pinar, 2001; I. O’Donnell, 2004], canadesi [R. Ricciardelli *et al.*, 2013], sudafricane [S. Gear, 2007] ma anche ucraine [A. Symkovych, 2018] e lituane [A. Tereškina, 2016], così come le norme implicite del *machismo* permeano quelle nicaraguensi [J. Weegels, 2014] in una sorta di continuità non soltanto con la società libera ma anche tra i penitenziari stessi di tutto il mondo. Secondo Terry Kupers, le rappresentazioni di maschilità veicolate all’interno dei penitenziari - in particolar modo qualora abbiano accesso a servizi psicologici e di ascolto - mettono a repentaglio la stessa salute mentale dei detenuti, poiché la *toxic masculinity* si frappone in modo significativo tra il detenuto e il suo percorso psicoterapeutico [T. Kupers, 2005]. Anche ricorrere allo strumento psicoterapico, dunque, risulta lesivo della costruzione della maschilità inframuraria, mettendo a nudo la fragilità e la vulnerabilità che inevitabilmente permea tale configurazione identitaria.

Guardando al panorama nostrano, uno dei testi più completi, capace di intercettare anche la dimensione dell’organizzazione socio-sessuale carceraria in tempi non sospetti, è *Il carcere in Italia* di Aldo Ricci e Giulio Salierno, del 1971. Lo stesso Salierno proveniva da un passato di detenzione che gli ha permesso di familiarizzare con le tematiche prevalenti, tra le quali emerge anche l’aspetto sessuale:

«Non era facile tirare avanti in circostanze così ostili. Spesso l'astinenza sessuale portava i reclusi a essere meno esigenti in fatto di compagnia. Una volta, mentre andavo alle docce, ho visto due uomini fare l'amore. Decisi che quella doccia non era poi così indispensabile e me ne tornai da dov'ero venuto. Per non disturbare nessuno. Nemmeno i secondini che a turno si godevano lo spettacolo. Pensai a lungo a quello che avevo visto. Non era amore, non era sesso, forse era qualcos'altro. Mi era sembrata più una forma di sopravvivenza» [A. Pugiotto, 2019, 20].

Francesco Ceraudo, medico penitenziario, considera le carceri come “costituzionalmente” luoghi di flirt omosessuale, di adescamento, al punto che l'attività omoerotica coinvolgerebbe circa il 70-80% dei detenuti, i quali – richiamando le forme gerarchiche evidenziate precedentemente – si possono convenzionalmente suddividere in “succubi e protettori” [L. Boccadoro, S. Carulli, 2018, 89]. Masullo e Fidolini aggiungono che la pratica “compensativa” omosessuale «nelle detenzioni di più lunga durata appare come una scelta quasi inevitabile» [G. Masullo, V. Fidolini, 2018, 31]. La problematica evidenziata dagli autori concerne il rischio che tale forma di disadattamento produca al contempo una disconferma identitaria capace di condurre a frammentazione dell'Io, tanto da comportare, in taluni casi, disturbi psichiatrici e comportamenti suicidari. I due autori continuano confermando quanto recepito dalle osservazioni dei colleghi d'oltremare, ovvero che le carceri si strutturano come luoghi che, nonostante la presenza di condotte omoerotiche, si fanno carico di una dose decisamente alta di omofobia; per questa ragione i detenuti stessi coltivano la paura di poter essere considerati omosessuali da osservatori esterni. Anche l'attività masturbatoria, rilevano Boccadoro e Carulli, è ampiamente diffusa e corollata da un quantitativo significativo di materiale pornografico di ogni genere.

Come nelle carceri statunitensi, anche le carceri italiane sono luoghi densi di soprusi, con un potenziale numero oscuro circa le violenze – anche sessuali – altissimo poiché, come in ogni codice del detenuto, la denuncia assume carattere diverso dalla società libera.

Inoltre, come emerge dalla coerenza tra i risultati delle ricerche svolte dai ricercatori qui presi in esame, la sessualità in carcere esiste nonostante l'alto grado di omofobia e permette di ristrutturare le relazioni, i ruoli sociali e creare gerarchie di maschilità specifiche.

Conclusioni

Diventare maschio negli spazi sociali è un processo che non si arresta, si adatta ai contesti e permette l'elicitarsi di diverse configurazioni di maschilità. Come abbiamo avuto modo di osservare, sia nelle prime socializzazioni che nel corso dell'adultizzazione, divenire maschio può significare rifiutare gli aspetti culturalmente legati alla dimensione del femminile. Incarnare una maschilità vincente, localmente considerata egemone o, comunque, auspicabile, comporta la creazione di gerarchie tra le maschilità. Una mascolinità rude, virile, potente, potrà opporsi alle espressioni più legate alla dimensione emotiva, alle maschilità omosessuali, alle forme meno violente, tanto che in contesti di deprivazione culturale, economica, sociale, la stessa aggressività potrà risultare un'utile valuta di scambio per potersi ben posizionare in tali contesti. Il crimine, dunque, potrà essere uno dei modi di *fare la maschilità* in assenza di ulteriori risorse.

Analizzando il contesto detentivo, uno spazio *naturalmente* monosessuale, abbiamo osservato come le stesse gerarchie di maschilità vengano riprodotte e legittimate, nella misura in cui per produrre maschilità localmente vincenti è necessaria l'opposizione al *femminile*, in questo caso rappresentato da altri detenuti. Nella detenzione, infatti, si riorganizza anche la vita sessuale, dimostrando come nonostante

gran parte dei detenuti si definiscano eterosessuali e nonostante l'alto tasso di omofobia, la sessualità tra uomini non definisca un orientamento sessuale né la soddisfazione di un desiderio, quanto soprattutto la regolazione sociale, la gestione del potere, l'occupazione di posizioni più o meno alte nella gerarchia inframuraria. Come emerso dai *prison studies* presi in esame, infatti, la maschilità per potersi validare come tale ha sempre e comunque bisogno di *donne*, indipendentemente, come abbiamo avuto modo di appurare, dal sesso di appartenenza.

Riferimenti bibliografici

Athens L. (1997), *Violent Criminal Acts and Actors Revisited*, Champaign, University of Illinois Press.

Beirne P., Messerschmidt J.W. (2015), *Criminology. A sociological approach*, Oxford University Press, New York.

Boccardo L., Carulli S. (2008), *Il posto dell'amore negato. Sessualità e psicopatologie segrete*, Tecnoprint, Ancona.

Bourdieu P. (2015), *Forme di capitale*, Armando Editore, Roma.

Bourdieu P. (2017), *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano.

Bourgois P. 2005, *Cercando rispetto. Drug economy e cultura di strada*, DeriveApprodi, Roma.

Butler J. (1993), *Bodies that matter: on the discursive limits of sex*, Routledge, New York.

Clemmer D. (1940), *The prison community*, Christopher Publishing House.

Clemmer D. (1940), "The prison community", in E. Santoro, *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino.

Combessie P. (2020), *Sociologia della prigione*, Kaplan, Torino.

Connell R. (2005), *Masculinities*, University of California press, Berkeley-Los Angeles.

Dino A., Rinaldi C. (2021), *Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Mondadori, Milano.

Fishman J. (1934), *Sex in prison: revealing conditions in american prisons*, National Library Press.

Fleisher M., Krienert J. (2006), *The culture of prison sexual violence*, non pubblicato.

Flood M., (2008), *Men, Sex and Homosociality. How Bonds Between Men Shape Their Sexual Relations with Women*, «Men and Masculinities», 10, 3, pp. 339-358.

Gagnon J., Simon W. (2011), *Sexual conducts. The social sources of human sexuality*, AldineTransaction, New Brunswick-London.

Gear S. (2007), *Behind the bars of masculinity, male rape and homophobia in and about south african men's prisons*, «Sexualities», London-Thousand Oaks, SAGE Publications, pp. 209-227.

Goffman E. (2007), *L'ordine dell'interazione*, Armando Editore, Roma.

Goffman E. (2018), *Stigma. Note sulla gestione dell'identità degradata*, Verona, Ombre Corte.

Kupers T. (2005), *Toxic masculinity as a barrier to mental health treatment in prison*, «Journal of Clinical Psychology», 61, 6, pp. 713-724.

Lombroso C. (1893), *La donna delinquente, la prostituta e la donna normale*.

Masullo G., Fidolini V. (2018), "Sessualità negate? L'eros negli istituti penitenziari", in Massaro P., Civita A. (a cura di), *La salute in carcere*, FrancoAngeli, Milano, pp. 27-42.

Sabo D., KupersT., London W. (2001), *Prison masculinities*, Temple University press, Philadelphia.

Matza D., Sykes G. (2010), *La delinquenza giovanile. Teorie ed analisi*, Armando Editore, Roma.

Morrell R. (1998), *Of boys and men: masculinity and gender in southern african studies*, «Journal of Southern African Studies», 24, pp. 605-630.

O'Donnell I. (2004), *Prison rape in context*, «The British Journal of Criminology», 44, 2, pp. 241-255.

Pinar W. (2001), *It's a man's world*, «Counterpoints», 63, *The gender of racial politics and violence in America: lynching, prison rape & the crisis of masculinity*, Peter Lang AG, pp. 981-1029.

Plummer K. (1984), "The social uses of sexuality: symbolic interaction, power and rape", in Hopkins J. (a cura di), *Perspectives on rape and sexual assault*, Harper&Raw, London, pp. 37-55.

Polk K. (1999), *Males and honor contest violence*, «Homicide Studies», 3, 1.

Pugiotto A. (2019), *Della castrazione di un diritto. La proibizione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale*, «Giurisprudenza Penale Web», pp. 1-38.

Ricci A., Salierno G. (1971), *Il carcere in Italia. Inchiesta sui carcerati, i carcerieri e l'ideologia carceraria*, Einaudi, Torino.

Ricciardelli R., Maier K., Hannah-Moffat K. (2015), *Strategic masculinities: vulnerabilities, risk and the production of prison masculinities*, «Theoretical Criminology», pp. 1-23.

Rinaldi C. (2018), *Maschilità, devianze, crimine*, Meltemi, Bologna.

Rinaldi C. (2016), *Sesso, sé e società. Per una sociologia delle sessualità*, Mondadori, Milano.

Rinaldi C, Belluzzo M, Cappotto C, Caldarera R (2021), *Devianze sessuali*, in C. Rinaldi, & A. Dino (a cura di), *Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Mondadori education, Milano, pp. 426-438.

Sandberg S. (2008), *Street capital. Ethnicity and violence on the streets of Oslo*, «Theoretical Criminology», 12, 2, pp. 153-171.

Sandstrom K. L., Lively K.J., Martin D.D., Fine G. A. (2014), *Simboli, Sé e realtà sociale. L'approccio interazionistasimbolico alla psicologia sociale e alla sociologia*, a cura di C. Rinaldi, Orthotes, Salerno.

Santoro E. (1997), *Carcere e società liberale*, Giappichelli, Torino.

Sedgwick E. K. (1985), *Between Men. English Literature and Male Homosexual Desire*, Columbia University Press, New York.

Simon W., Gagnon J. (2019), *Outsiders sessuali*, Novalogos, Aprilia.

Symkovych A. (2018), *Do men in prison have nothing to lose but their manhood? Masculinities of prisoners and officers in a Ukrainian correctional colony*, «Men and Masculinities», 21, 5, pp. 665-686.

Sykes G. (2007), *The society of captives. A study of a maximum security prison*, Princeton and Oxford, Princeton University press.

Tereškinas A. (2016), *Family in the narrative of good life: performing masculinities in the Lithuanian correctional facilities*, «Journal of Comparative Family Studies», 47, 1, pp. 45-63.

Thorne B. (1993), *Gender Play. Girls and Boys in School*, Rutgers University Press, New Brunswick, N.J., 1993.

Vianello F. (2018), *Il carcere. Sociologia del penitenziario*, Carocci Editore, Roma.

Weegels J. (2014), “The prisoner’s body: violence, desire and masculinities in a nicaraguan prison theatre group”, in Frerks G., Ypeij A., Sotiria Konig R. (a cura di), *Gender and conflict. Embodiments, discourses and symbolic practices*, Ashgate Publishing Company, pp. 151-173.

Weekink D. (2005), *Contesting Dominance and performing badness: a micro-sociological analysis of the forms, situational asymmetry and severity of street violence*, «Sociological Forum», 30, 1, pp. 83-102.

West C., Zimmerman D. (1987), *Doing gender*, «Gender and Society», 1, 2, pp. 125-151.

Demostasis. Democrazia, antagonismo rappresentazionale e potere costituente

di Carlo De Rita

*Il futuro non risolve il conflitto appianandolo, ma solo
dissolve le sue forme e i suoi contenuti mediante altri*
Georg Simmel

*Ogni nomos supera un'anomia per porre nel mondo
un'anomia da esso non considerata*
Helmuth Plessner

Abstract

La *governance* della spoliticizzazione neoliberale definisce le risorse politiche e costituzionali della democrazia a partire da una forclusione del potere costituente del popolo, dove il conflitto politico intorno all'egemonia autorappresentazionale della totalità sociale viene neutralizzato in una competizione tra *élites*. Un esonero dall'antagonismo rappresentazionale del popolo che ha avuto la sua esplicitazione emblematica nell'invenzione democratica della Grecia antica, nella democrazia come *demostasis*, come assunzione della *stasis* in quanto divisione costitutiva del potere costituente del *demos*. In quali termini la democrazia può dar luogo oggi ad un antagonismo costituente intorno all'idea direttiva di una comunità politica? Ad un dissenso costituente dall'egemonia consensualista della *global governance* neoliberale, il cui risvolto geopolitico è la proliferazione globale e la frammentazione stasiogena dei conflitti locali. Dalla *stasis globale*, che si profila come il paradigma politico della contemporaneità – dove né le costituzioni nazionali, né tantomeno l'inattuabile idea di un globalismo giuridico-costituzionale (Habermas) o un diritto globale delle collisioni (Teubner), sono in grado di arginare politicamente le dinamiche sociali del tecnocapitalismo che sottendono la costituzionalizzazione autonoma dei sistemi parziali al tempo stesso sub-nazionali e trans-nazionali – emergerà l'antagonismo costituente di una *demostasis planetaria*?

The depoliticised neoliberal *governance* defines the political and constitutional resources of democracy by a foreclosure of the constituent power of the people, where the political conflict around representational egemony of social totality is neutralised in a competition amog *élites*. A dismissal from representational antagonism of the people that had its emblematic explicitation in the democratic invention

of ancient Greece, in democracy as *demostasis*, as taking of *stasis* as constitutive division of *demos*'s constituent power. In what terms can democracy give rise to a constituent antagonism around the directive idea of a political community?

To constituent dissent from consensual hegemony of neoliberal *global governance*, whose geopolitical implication is global proliferation and stasiotic fragmentation of local conflicts. From global *stasis* which looms as the political paradigm of contemporaneity – where neither the national constitution, nor the impractical idea of legal and constitutional globalism (Habermas) or a global right of the collisions (Teubner), are in position to curb politically the social dynamics of tecnocapitalism that underlie the autonomous constitutionalisation of partial systems that are at same time sub-national and trans-national –, will emerge constituent antagonism of a *planetary demostasis*?

Parole chiave: Egemonia, *stasis*, antagonismo costituente, rappresentanza politica, *global governance*.

Keywords: Hegemony, *stasis*, constituent antagonism, political representation, *global governance*.

1. Nella neutralizzazione sistemica di ogni antagonismo politico operata dalla declinazione neoliberale della democrazia, si profila l'effetto sintomale dell'esonero del potere costituente dall'istanza autorappresentazionale «attraverso cui una unità politica perviene all'esistenza e agisce nella storia» [E. Voegelin, 1999, 47]. Il liberalismo politico non assume la rilevanza costituente dell'antagonismo rappresentazionale [cfr. H.J. Morgenthau, 2009] perché non vi riconosce «una necessità che scaturisce dalla costituzione essenziale dell'uomo, data con la relazione vitale naturale amico/nemico» [H. Plessner, 2006a, 195], espressione della metastabile irrealizzazione psichica e sociale della vita umana [G. Simondon, 2001]. Se, quindi la vita umana, nell'«intreccio di essere insieme e contro» [H. Plessner, 2006b, 191], si alimenta della sua irrealizzazione rappresentazionale [cfr. C. Castoriadis 1997], non vi inerisce quel «“livello ibrido” che consentirebbe di comprendere il politico»? [P. Rosanval-

lon, 2005b, 26] Un'istanza antropologica del politico, «che resta identica nello spazio e nel tempo» [J. Freund, 1986, 21]¹, e che trova la sua esplicitazione nella *mimesis* politica della *stasis*², nella *demo-stasis* in quanto insanabile antagonismo rappresentazionale del potere costituente del *demos*?

Non assumendo la messa in forma politica dell'antagonismo rappresentazionale del potere costituente, la *governance* consensualista del neoliberalismo definisce le risorse politiche della democrazia a partire da una forclusione post-politica del conflitto politico. Le declinazioni neoliberali della democrazia – il consenso procedurale del liberalismo politico [J. Rawls, 2021], la proceduralità discorsiva dell'intesa comunicativa [J. Habermas, 1996], nonché la democratizzazione riflessiva e dialogica [U. Beck, 1997; A. Giddens, 1999] – «non ritengono che la politica debba offrire forme di identificazione» a partire da «una rappresentazione conflittuale del mondo» [C. Mouffe, 2005, 32 e 28], ma che l'identità collettiva possa esaurirsi nella giustizia politica delle istituzioni [O. Höffe, 1995] o che l'identità costituzionale debba limitarsi ad un accordo procedurale consensuale, e non costituirsi nella lotta tra differenti visioni *egemoniche* dei principi politici direttivi. Una domesticazione del potere costituente nel potere di revisione giuridica della costituzione, dove il «momento dell'antagonismo politico in cui si esplicita la natura indecidibile delle alternative» [E. Laclau, 1990, 35], viene neutralizzato in una competizione tra *élite* che non mette in discussione l'egemonia dominante e la struttura dell'ordine sociale [cfr. L. Chieffi, 2006]. E quando

¹ Cfr. anche E. Castrucci [2015].

² In questo senso non sarebbe azzardata l'ipotesi che sia una *stasis* rappresentazionale all'origine della conflittualità mimetica e non la *mimesis* di per sé. Su contagio mimetico e conflitto cfr. B. Accarino, [2011, 112-113].

solo «i gruppi d'interesse costituiti diventano i fattori costitutivi e decisivi della formazione della volontà politica», allora «viene a mancare nel processo politico il luogo per la decisione dei conflitti fondamentali, poiché sono articolabili solo nell'ambito di una mobilitazione della totalità dei cittadini» [E. W. Böckenförde, 2006b, 506].

Questa assenza di soggetti collettivi, non orientati elitariamente verso interessi particolari, è supportata dal liberalismo politico per il quale «la democrazia è diventato il significante per eccellenza per l'organizzazione del consenso e l'organizzatore del contenimento del conflitto politico», dove «ogni surplus democratico che non è già esaurito nel 'costituzionale' è accuratamente tenuto a distanza»³ [E. Christodoulidis, 2007, 200,198]. Una neutralizzazione di ogni dissenso costituente dalla *global governance* del tecnocapitalismo neoliberale, il cui paradossale risvolto geopolitico è la proliferazione globale e la frammentazione stasiogena dei conflitti locali. Tuttavia, se la *stasis* mondiale si profila come il paradigma politico della contemporaneità, non si palesa anche una declinazione della democrazia come *demostasis planetaria*, “metafora assoluta” (Blumenberg) dell'insanabile *stasis* costitutiva del *demos*, della scissione stasiotica del suo potere costituente?

2. Il conflitto non si esaurisce solo nel *pólemos* in quanto ciò che renderebbe tale il politico. Proprio in quanto il *politico* è il luogo di un «estremo grado di intensità di un'unione e di una separazione» [C. Schmitt, 1972, 109], esso trova la sua esplicitazione emblematica

³ Dove «il liberalismo politico può fornire un consenso solo tra persone ragionevoli che, per definizione, sono persone che accettano i principi del liberalismo politico» [C. Mouffe, 2001, 26].

nell'invenzione greca della democrazia, ossia nell'assunzione politica della *stasis*, della divisione del *demos* in quanto costitutiva della comunità politica (*polis*) [cfr.: N. Loreaux, 2006, 159-198]; H. J. Gehrke, 1985; L. Bertelli, 1989; L. Bertelli, 1996; P. Radici Colace, E. Sergi, 2000; M.H. Hansen, T. Nielsen, 2004; G. Carillo, 2007]; un conflitto interno (*oikeis pólemos*), espressione di un insanabile antagonismo rappresentazionale più radicale di ogni *pólemos*. Una malattia politica – quella delle *staseis*, delle faide interne alla comunità – a cui porre rimedio non con una clinica antidemocratica della città⁴, [Platone, *Repubblica*, 470, V] bensì con il *pharmakon* della democrazia, [U. Curi, 2003], in quanto assunzione esplicita dell'insanabile divisione (*dia-stasis*) costitutiva del *demos* e dell'ineludibilità della *stasis* in quanto antagonismo costitutivo della *polis*⁵. Nella *stasis* si

⁴ Come evidenzia Derrida, «che i Greci siano “per natura” amici tra di loro, non se ne conclude per Platone, che la *stásis* o l'inimicizia tra i Greci sia semplicemente fuori natura. La naturalità del legame che unisce il popolo greco resta sempre intatta tanto nel *pólemos* quanto nella *stásis*. Egli invoca una malattia, uno snaturamento della natura *nella* natura, un male che colpisce naturalmente la natura. Una *patologia della comunità*», dove «la *stasis* è una categoria di nosografia politica» [J. Derrida, 1995, 112, 113 e 114]. Uno snaturamento che per Platone ha la sua radice in una *stasis* interna all'anima [Platone, *Sofista*, 228a4-8], in quanto se «tutti sono nemici di tutti pubblicamente» è perché «ciascuno è in guerra con se stesso» [*Leggi*, I, 626d7-9], in quanto «c'è guerra di ciascuno di noi contro se stesso» [*Leggi*, I, 626e4-5].

⁵ Solone, Clistene, Pericle, Cimone lottano contro le *staseis* senza abbandonare l'ottica stasiotica. E l'assunzione della *stasis*, dell'ineludibilità conflitto interno alla comunità politica (*polis*), come tratto distintivo della virtù politica, è quanto anche Platone in un secondo momento (*Leggi*, I, 626a – 632e) riterrà debba essere la prerogativa principale della legislazione, la cui giustizia si misura sulla capacità di as-

esplicita ciò che rende politica la forma di vita dell'umano, che «la politica non è l'affermazione della vita ma la sua divisione» [J. Rancière, 2009, 183], in quanto «la costituzione della specie umana in un corpo politico passa attraverso una scissione fondamentale, più originaria di quella amico-nemico, una guerra civile incessante che lo divide più radicalmente di ogni conflitto e, insieme, lo tiene unito e lo costituisce più di qualunque identità» [G. Agamben, 1996, 31]. Tuttavia, ogni divisione interna al *demos* tra «il *popolo* in quanto nuda vita (*zoé*) e il *Popolo* in quanto esistenza politica (*bios*)» [ivi, 32] ha la sua condizione costitutiva non in «una frattura biopolitica fonda-

sumere il conflitto e di legittimarne l'antagonismo, ossia di «ordinare le opere della guerra in funzione della pace» [Leggi, I, 627e2-628a3]. In quanto quella della Grecia classica era una concezione politica e non giuridica della costituzione e dello Stato [cfr. C.H. McIlwain 1990, 58-60], diversamente dalla *constitutio populi* [Cicerone, *Rep.*, 1.26.41], dove il *populus Romanus* [ivi, 2.32.56] è da intendersi come istanza giuridica della *res pubblica*, la costituzione (*politeía*) della *polis* si profila sempre e solo una provvisoria cristallizzazione delle passioni egemoniche del popolo, di cui documenta Aristotele nell'*Athenaion Politeía* [cfr. F. Ingravalle 1989], delle cui conseguenze stasiotiche, enumerate nella *Politica* [V, 1301-1307] in un'ampia casistica storica, sottolinea, sulla scia di Tucidite, *La guerra del Peloponneso* [III, 82, 83, 84], la negatività sulla stabilità politica della *polis*. Non si può quindi individuare nella democrazia ciò che nella storia politico-costituzionale greca «pose fine a quelle specifiche distinzioni (o comunque le rese meno incisive) tra amico e nemico che avrebbero potuto causare nelle *póleis* serie faide interne» [C. Meier, 1988, 43; F. Ferraresi 2012], se non tramite il filtro deformante delle teorie politico-filosofiche coeve [cfr. C. Castoriadis, 1996, 191-233]. Né tantomeno si tratta solo di definire un'adeguata conformità del lessico politico della modernità a quello della politica antica greca dell'antichità rimodulandone l'apparente identità verbale con *demokratía* e *politeía* [cfr. L. Canfora, 2011].

mentale», bensì nella condivisione della *stásis* rappresentazionale di ogni singolarità, nella condivisione di un'interiore exteriorità rappresentazionale (*ex-timità*),⁶ un'«esteriorità sociale interna alla rappresentazione» [E. Laclau, 2006, 176] costitutiva del *demos*, dove è l'irrealizzazione rappresentazionale delle singolarità »la prima condizione per l'emergenza di un antagonismo» [Laclau 2017, 140] della pluralità costituente.

L'*insocievole socievolezza* di uno *zwischen* rappresentazionale che «mette in comune ciò che non è comune» [J. Rancière, 2003, 86], dove «il modo di essere associato è codeterminato dal modo di non essere associato» [G. Simmel, 1998, 32]. Il non poter dire *noi* della potenza costituente del popolo se non nella comune appartenenza all'eterogeneità sociale del godimento rappresentazionale [cfr. F.R. Ankersmit, 1996, 347-348; M. Godelier, 2007], da cui origina l'«abisso infinito e insondabile» del suo potere costituente [C. Schmitt, 1975, 154]. L'abisso dell'*a-legalità* libidico-rappresentazionale di «quella totalità di forza anonime e pre-riflessive di socialità» [H. Lindahl, 2017, 285, 403], dove «invece di iniziare il collettivo è *iniziato* dal potere costituente» [H. Lindahl, 2007, 18], in quanto “non-tutto” stasiologico. Un «cominciamento che *si divide* e marca un'eterogeneità originaria» [J. Derrida, 1995, 131], da cui solo può prodursi il «conflitto tra plurime configurazioni del comune in seno a una stessa comunità» [J. Rancière, 2003, 183], l'antagonismo costituente intorno alla rappresentazione politica della comunità.

Se «contra Schmitt, bisogna concluderne che tale pretesa rappresentazionale fondativa non cessa mai di «aver bisogno di legitti-

⁶ Con 'extimité' nel lessico lacaniano si intende l'interiore exteriorità che insiste in ogni movimento soggettivazione e che resiste ad ogni identificazione cfr. J.A. Miller [1985].

marsi», [H. Lindahl, 2017, 381], non emerge da questa pretesa un'istanza egemonica che dà luogo ad una condizione stasiogena della comunità politica, in cui si esplicita la *stasis* costitutiva del *demos*, il cui antagonismo rappresentazionale colloca la politica nell'al di là giuridico del politico? Schmitt non aveva d'altronde affermato, parafrasando Sieyès, che il potere costituente è «sempre nello stato di natura»? [C. Schmitt, 1984, 114]. Se nella sua «informe capacità formativa (*formlose Formende*)» [ivi, 129], l'irrealizzarsi rappresentazionale della potenza istituente e de-istituente del potere costituente dell'umano «fa il comune disfacendolo» [J. Rancière, 2003, 86], non si profila che «il *pouvoir constituant* in quanto tale è incostituibile» [C. Schmitt, 1975, 155]. E in quanto incostituibile è la condizione della sua irrealizzazione costitutiva e costituente, poiché «se il potere costituente ha da sé la forza di legittimare la costituzione giuridica, allora esso ha altrettanto la forza di sopprimere questa legittimazione sia in modo totale e repentino (sopprimendola) sia in modo selettivo e graduale (erosione)» [E.W. Böckenförde, 2006a, 126]. Proprio in quanto »impossibilità di generare una politica che dia corpo all'autocostituzione del popolo» [J.L. Nancy, 2000, 16 e 20], nel potere costituente si esplicita che «il sociale (istituente) è ciò che può presentarsi solo entro e attraverso l'istituzione ma che è sempre e infinitamente più dell'istituzione, perché è, paradossalmente, nello stesso tempo ciò che ne sovradetermina costantemente il funzionamento, ciò che lo crea, lo mantiene in esistenza, lo altera, lo distrugge» [C. Castoriadis, 1995, 112].

Se è vero che bisogna considerare il potere costituente non esauribile nella sola funzione d'integrazione (Smend), dove le potenzialità istituzionali della costituzione sociale vengono comprese sulla costituzione giuridica, rendendo così il potere costituente una forma di costituzionalizzazione giuridica dei rapporti sociali, e dove l'istanza istitutiva del sociale viene ricondotta all'integrazione dentro

l'ordine costituzionale dello Stato [cfr. A. Negri, 2009, 11-12]⁷, d'altro canto la potenza rappresentazionale del potere costituente si mantiene tale proprio in quanto si irrealizza nella democrazia, non tanto come spontanea organizzazione di relazioni sociali, quanto come insanabile antagonismo costituente. In quanto espressione dell'irrealizzazione rappresentazionale del potere costituente⁸, dove «i diversi ordini sociali sono da considerarsi come precari» [E. Laclau, C. Mouffe, 2011, 96], «solo incompiuta la democrazia può restare tale». in quanto «rimuove da sé ogni ambizione di rappresentare ciò che non si può rappresentare» [R. Esposito, 2011, 59]. Nella sua paradossale condizione di impossibilità, ossia nel fatto che la democrazia esiste finché non è pienamente realizzata e abbia l'antagonismo e il conflitto come sua condizione, si esplicita l'irrealizzazione rappresentazionale del potere costituente che sfugge ad ogni cristallizzazione costituzionalista del politico, che «sempre riconduce il costituente nello spazio rappresentazionale del costituito» nel «tentativo di addomesticare il pericolo del politico» [E. Christodoulidis, 2007, 191, 200]. Come nel costituzionalismo sociale, dove il potere costituente è assunto solo dal punto di vista di un sistema costituzionalizzato in cui i sottoinsiemi sociali darebbero vita ad un'auto-costituzionalizzazione, in quanto la costituzione deve essere considerata come «un fenomeno duplice di produzione di strutture fondamentali dell'ordine sociale che informano il diritto e da esso sono a loro volta regolate» [G. Teubner, 2012, 114]. Assunto che «il potere costituente è quella forza che per origine e per concetto è

⁷ Dove riemerge anche la questione irrisolta del costituzionalismo moderno del se e del come la costituzione debba abbracciare ambiti sociali non statali, cfr. G. Teubner [2012].

⁸ Diversamente da quanto sostenuto da A. Negri [2002, 37].

democratico e rivoluzionario», se «lo si sottrae alla sfera del politico a cui appartiene», come può trovare «la sua collocazione solo all'interno di una teoria democratica della costituzione»? [H. Böckenförde, 1996, 234, 235] In che misura nella democrazia è ancora reperibile «una riserva d'indeterminazione» [M. Abensour, 2008, 192], un'immaginazione costituente eccedente ogni chiusura sistemico-selettiva della società? In quali termini è ancora possibile «poter disporre di un immaginario sociale capace di competere con il consenso neoliberale e il suo orizzonte egemonico» [E. Laclau, 2010, 306], di «un pensiero costituzionale del dissenso» che consenta di resistere «al collasso del costituente nel solco del già istituito» [E. Christodoulidis, 2007, 208, 191]. Se bisogna pensare la democrazia come esercizio sempre rinnovabile del potere costituente, in che senso va inteso che della costituzione vi «fa parte anche l'esistenza di un *soggetto* capace di agire»? [C. Schmitt, 1984, 141]

3. Nella discussione costituzionale è altamente controverso il significato di *pouvoir constituant*: «l'intero popolo come comunità pre-costituzionale (“We the People”) che si costituzionalizza dandosi una *polity*, rapporti di potere tra gruppi sociali che esorbitano ideologicamente da una costituzione; oppure mere finzioni semantiche che esprimono un mito fondativo per la comunità immaginata?» [G. Teubner, 2012, 52]. Il potere costituente deve essere riconosciuto al soggetto umano come popolo, in quanto «gruppo di uomini che si è riconosciuto da sé come entità politica» [H. Böckenförde, 1996, 237], o bisognerebbe dare per scontato che chi volesse cercare nel popolo il soggetto del potere costituente non troverebbe quella capacità di rappresentanza politica di chi, come nel caso dello Stato, è

«capace di una progressione nell'essere pubblico dell'esistenza» [C. Schmitt, 1984, 277]⁹, ma «solo una modalità patetico-emozionale della ricerca d'identità delle masse moderne»? [P. Rosanvallon, 2005a, 448]

Un'in-capacità intellettuale della moltitudine [cfr. L. Canfora, 2005, 10-15], dove il potere rappresentazionale del *demos* si esaurisce nell'immaginario consumistico dell'*oxlos* [cfr. A. Cesaro, 2020, 10-21]. Come se «raffigurati, i popoli necessariamente divenissero *immaginari*, divenissero per forza illusori» [G. Didi-Hubermann, 2014, 66], e non perché, in quanto totalità non definita – non-tutto (Laclau) piuttosto che non-popolo (Taubes) – possono costituirsi come tali solo nell'antagonismo intorno loro autorappresentazione politica [cfr. E. Laclau, 2006]. Se «la collettività è originata da un atto inaugurale che non è congiunto» in un'anticipazione reiterativa della «rappresentazione di un “noi” in quanto totalità» [H. Lindhal, 2017, 232], in quanto è «un preteso atto rappresentazionale che dà origine ad una collettività, da quel fondo di forme anonime e pre-riflessive di socialità che costituiscono il sociale» [*ivi*, 232], si tratta di un'autorappresentazione costituente del “noi” che implica un'istanza egemonica e non solo «una collettività con un punto condiviso» [*ibid*]. Un antagonismo rappresentazionale, non esauribile in un'«auto-costituzione collettiva come costituzione di un sé collettivo mediante l'emanazione di un ordinamento giuridico» [*ivi*, 231].

L'esistenza politica di un soggetto collettivo, in quanto «auto-costituzione collettiva al tempo stesso *di* e *da* un sé collettivo» non implica che essa possa «essere stabilita solo retrospettivamente,

⁹ Infatti, Schmitt precisa che il soggetto della risoluzione della decisione costituente l'unità politica coincide con lo Stato, in quanto “questa forma può modificarsi senza che cessi lo stato, cioè l'unità politica del popolo” [C. Schmitt, 1984, 342].

dall'interno dell'unità di un ordine legale» [H. Lindhal, 2007, 10, 20], tramite una retroazione attributiva. Una retroazione espressione del «paradosso del potere costituente, dove l'auto-costituzione ha inizio come costituzione di un'unità politica tramite un ordine giuridico, e non come costituzione di un ordine giuridico da un'unità politica» [ivi, 22]. Un'«ambiguità nel modo d'essere della soggettività collettiva» [ivi, 9], sciolta solo dall'«approccio kelseniano indiretto all'azione collettiva, centrato sulla nozione di attribuzione, che suggerisce che il *noi* è sempre assente come unità in azione» [ivi, 18], in quanto «assunzione retroattiva del *noi* che ha già emanato una costituzione» [ivi, 20]. Il potere costituente è destinato ad esaurirsi «nell'esercizio dei diritti costituzionali» [ivi, 20], e la rappresentanza politica nella rappresentanza costituzionale [cfr. L. Ronchetti, 2015], se il momento collettivo di auto-costituzione del *noi* viene assunto retroattivamente «facendo riferimento ad un ordine *pre*-costituito, e ad una *auto*-determinazione con il 'sé' sempre già determinato, il che ovviamente non può dar luogo ad alcuna *auto*-determinazione (*self-determination*)» [E. Christodoulidis, 2007, 207, 204].

Autodeterminazione che viene meno anche nella teoria sistemica, dove il sé collettivo della costituzione può venire a costituirsi solo nella pura comunicazione, dove il processo costituzionale coincide con l'auto-identificazione di un sistema sociale tramite il diritto [cfr. N. Luhmann, 2004, 352], in quanto «il sistema politico esprime solo la funzionalità sistemica della propria identità auto-selettiva in rapporto alla società in quanto orizzonte ambientale di riferimento» [B. Accarino, 1999, 14]. In quanto la questione fondamentale di ogni costituzione si esaurisce nell'interrogarsi sul «rapporto di auto-riferimento, etero-riferimento alla società del sistema sociale costituzionalizzato» [G. Teubner, 2012, 66], il potere costituente è assimilato ad un potere irritante in grado di stimolare i sottoinsiemi sociali, spingendoli ad aggiustamenti funzionali [ivi, 62]. La questione costi-

zuzionale venendo ricompresa nei processi di differenziazione sociale, fornisce indirettamente un supporto ideologico funzionale alla cristallizzazione neoliberale del momento costituente nelle sue forme istituite. Nel potere costituente, in quanto processo d'identificazione dove il popolo coincide al tempo stesso non coincide con se stesso, la costituzione non può esaurirsi nella costruzione di un'identità collettiva i ntesacome «autodescrizione con l'aiuto della sua normazione tramite il diritto» [ivi, 59]. La stessa teoria sociologica della costituzione, nel prendere atto che «si tratta di fondare di nuovo il rapporto tra *irritazione* (sociale) e *rappresentazione*» [ivi, 55], in quanto «è nelle irritazioni reciproche tra società e individui, comunicazione e coscienza, che nasce il *pouvoir constituant*, la sua forza d'*auto-costituzione*», riconosce implicitamente al potere costituente, in quanto “irritazione permanente” del costituito, una inconclusività costitutiva, una sorta di irrealizzazione rappresentazionale¹⁰.

Inoltre, se «il potenziale collettivo che nasce nelle *perturbazioni* tra individui e società non è più disponibile come *unità*, ma si frammenta in una moltitudine di potenziali e forze sociali» [ivi, 53 e 54], ciò implica un pluralismo costituente che dà luogo ad un'articolazione egemonica di “uno spazio di costituzione”, in quanto questo non è «uno spazio che rimane aperto soltanto se nessuna rivendicazione è fatta in nome di una *totalità*» [H. Lindhal, 2007, 18].

¹⁰ Nonostante Teubner intenda il *pouvoir constituant* come *potenziale comunicativo* (in quanto non artefatto semantico della comunicazione), una sorta di energia sociale, che «si raffigura con l'aiuto di norme costituzionali un *pouvoir constitué*», ascrive al potere costituente anche una potenza d'«*irritazione* permanente» del costituito [G. Teubner, 2012, 53].

In quanto “il politico coincide con la costruzione del popolo” [C. Mouffe, 1999, 49], dove il popolo emerge dall’antagonismo rappresentazionale della pluralità, lo spazio costituzionale si dà come «campo di una primaria indecidibilità tra la funzione egemonica del significante vuoto (la rappresentazione dell’unità politica) e l’equivalenza delle domande particolaristiche (le pretese rappresentazionali)» [E. Laclau, 2006, 154]. L’*antagonismo rappresentazionale* del potere costituente emerge da questi «due movimenti opposti che costituiscono la struttura della rappresentazione» [*Ibidem*]. Ogni identità con-divisa resta comunque un’identificazione esclusiva di ‘una parte’ del *demos*, in quanto è una pretesa universalità egemonica fatta in nome della collettività, esclusiva di altre posizioni identitarie.

Da un lato una società/comunità si auto-rappresenta sempre in una *modalità egemonica* da parte di “una parte” che detiene il primato costituente del potere rappresentazionale, dall’altro è sempre e solo “una parte” del *demos* che «separa la totalità della comunità da se stessa» [J. Rancière, 2004, 305], ponendosi come un agente di riarticolazione dell’autorappresentazione politica della comunità. Sono «i soggetti egemoni i portatori delle istanze materiali della costituzione, dando così forma politica al popolo indeterminato» [G. Azzariti, 2012, 99], in quanto sono le forze politiche dominanti ad affermare materialmente l’ordine costituzionale [cfr. C. Mortati, 1998, 70ss.].

Ed è proprio quando «una sospensione o violazione delle norme costituzionali orientate a riconoscere che i confini giuridici hanno bisogno di legittimazione e non possono ottenerla di fronte all’*a-legale*» [H. Lindhal, 2017, 381], emerge che ogni istituzione normativa sottintende l’autolegittimazione egemonica di un’istanza rappresentazionale del potere costituente.

L’istanza costituente della rappresentanza politica tende altrimenti ad esaurirsi nella ripresentazione della legittimità esistenziale di un’unità politica del popolo già da sempre costituito nella forma giu-

ridica statale, dove «l'unità democratica può sussistere solo nella modalità di un'identità comune ridotta ad uno status legale, in quanto il momento ella costituzione politica del popolo viene precluso e dove l'identità del popolo non è in realtà costruita politicamente; si tratta di una mera presa d'atto» [C. Mouffe, 1999, 45]. Un'attribuzione retroattiva di un'origine normativa del politico, analoga alla norma fondamentale kelseniana, dove «il sé collettivo esiste in forma di atti auto-attribuiti degli individui», di «un *noi* che ha già emanato una costituzione nel proprio interesse» [H. Lindahl, 2007, 20]. Se è vero che finché «non cessa di essere una moltitudine e diventa soggetto collettivo, la moltitudine non può costituirsi come una comunità politica» [Lindahl, 2007, 18], allora l'autocostituzione collettiva del popolo non può darsi se non tramite una «quasi-rappresentazione di se stesso» [C. Lefort, 1981, 12], non tramite una retroazione attributiva ad un ordinamento giuridico-costituzionale. Quando il popolo non dispone di «un'immagine di se stesso, del suo spazio e dei suoi confini» [C. Lefort, 1981, 12, 226], quando viene meno la capacità di immaginarsi come tale, allora “il popolo manca” (Paul Klee), in quanto manca «la capacità di immaginare un popolo che non esiste ancora» [G. Deleuze, 2010a, 24]¹¹. Oppure l'assenza del *demos* nell'orizzonte post-nazionale della globalizzazione post-nazionale deve essere considerata come il sintomo di un venir meno del politico, del popolo come catalizzatore dell'antagonismo politico?

4. L'imposizione di una “legittimità democratica” dell'esonero post-politico del popolo dall'istanza egemonica del potere costituente operata dal neoliberalismo consensualista ha dato luogo tra i teorici

¹¹ Cfr. anche E. Morgan [1988].

della democrazia radicale ad una sorta di ritorno del rimosso schmittiano, un «ritorno del politico più proprio, nella riaffermazione della dimensione dell'antagonismo» [S. Žižek, 1999, 35]. Tuttavia, se è vero che «senza un pluralismo conflittuale che mira a definire un bene comune e aspira a fissare l'identità (costituzionale) di una comunità, l'articolazione politica del *demos* non può aver luogo» [C. Mouffe, 1999, 49], il potere costituente in quanto è un atto di inclusione e di esclusione, non solo definisce solo l'identità di appartenenza ad una comunità politica. In quanto «rappresentazione che dà forma alle parti che vi saranno ammesse» [C. Castoriadis, 1998, 68] vi inerisce una pretesa di egemonia rappresentazionale avanzata da una parte che aspira all'autorappresentazione politica della comunità, e vuole «imporre una propria concezione dell'ordine politico» [C. Mortati, 2021a, 51]. Supportare una costituzione materiale che ne promuova l'idea direttiva [cfr. C. Mortati, 1998] dà luogo a un antagonismo rappresentazionale che eccede la modalità agonistica del “consenso conflittuale” [cfr. C. Mouffe, 2015]. Se la politica non può liberarsi dell'antagonismo, se «non può darsi un agonismo (Arendt) senza antagonismo, in quanto è proprio la pluralità ciò da cui si origina il conflitto» [C. Mouffe, 2020, 29], come può la prospettiva agonistica «riconoscere il carattere necessariamente partigiano della politica democratica e al tempo stesso permettere che lo scontro si determini all'interno delle istituzioni democratiche in termini di avversari e non nella forma amico/nemico»?¹² [*ivi*, 36]

¹² Quando, come evidenzia Mortati [2021b, 138], ha luogo una contrapposizione «in nome di ideali o di valori ritenuti inconciliabili con quelli attorno a cui si raccoglie l'unità statale». Come è stato rilevato [cfr. M. Wenman, 2013], i teorici della democrazia agonistica confinano il potere costituente nell'ambito delle pratiche democratiche vigenti nella concezione liberale dello Stato e delle argomentazioni

In quanto l'antagonismo politico «è una lotta tra progetti egemonici che si contrappongono e non possono essere conciliati razionalmente» [C. Mouffe, 2007, 24], il conflitto non può esaurirsi nel “gioco linguistico” dell'agonistica articolazione retorica del dissenso e del consenso [cfr. *Ivi*, 38], poiché implica l'intransitività egemonica delle istanze rappresentazionali delle parti che aspirano al primato rappresentazionale della comunità. Non solo perché «l'infinità del campo della discorsività eccede ogni discorso» [E. Laclau, C. Mouffe, 2011, 184 – 85], ma soprattutto perché questa infinità è l'effetto sintomale di un'irriducibile irrealizzazione stasiogena della potenza auto-rappresentazionale del potere costituente, un *reale* del politico che resiste ad ogni chiusura discorsiva, il politico in quanto possibilità *reale* del conflitto [cfr. C. Schmitt, 1972, 111, 195]. Del *reale* del politico in quanto «concretezza energetico-polemica del potere costituente del popolo» [C. Galli, 1996, 576] e dell'insanabile intensità stasiogena della sua istanza egemonica non suscettibile di alcuna riduzione discorsiva¹³. Non assumendo l'irriducibilità del reale del politico, l'antagonismo rischia risolversi nell'agonismo di pratiche reto-

che la supportano, ossia quelle del liberalismo politico (nonostante la Mouffe critichi l'identificazione di razionalità e liberalismo, cfr. *supra* nota 1), come ad esempio nel caso di E. Wingenbach [2011], il quale, tramite una radicalizzazione di Rawls, propone un 'agonismo liberale'. Cfr. F.G. Menga [2015].

¹³ Secondo la Arendt sarebbe proprio in quanto irriducibile al linguaggio il reale del conflitto (del politico) ricadrebbe «al di fuori del campo politico», perché «i fenomeni politici per manifestarsi richiedono linguaggio e articolazione» [H. Arendt, 2006, 12]. Schmitt ha invece richiamato l'attenzione sul fatto che «i termini politici hanno un senso polemico che ha di mira una conflittualità concreta» in quanto «l'ostilità resta presente come *possibilità reale*, come possibilità estrema della lotta effettiva» [C. Schmitt, 1972, 113, 116, 118].

riche, in «un movimento tropologico-politico generalizzato» [E. Laclau, 2017, 110], dove l'intensità stasiogena del conflitto ideologico-rappresentazionale¹⁴, non esauribile nella dislocazione metonimica dei significanti, sfuma nell'*eris* del disaccordo dialogico-agonistico.

In quanto la lotta per l'egemonia emerge come antagonismo rappresentazionale intorno all'autorappresentazione politico-costituzionale dell'idea direttrice della comunità [cfr. M. Hauriou, 1967, 33], come «*universalità vuota*, la cui fondamentale impossibilità costituisce il terreno dello scontro egemonico» [S. Žižek, 2003, 112], si tratterà della sempre irrisolta irrealizzazione stasiotica del potere costituente nella costituzione, non ricomprensibile in una sorta di “totalizzazione metaforica” dell'unità politica della comunità [cfr. E. Laclau, 2017, 120].

La costituzione emerge dalla contingente articolazione egemonica di un irriducibile antagonismo rappresentazionale del potere costituente, non andrebbe considerata solo come “un documento agonistico” [cfr. M. Loughlin, 2015], in tal modo «si finisce per far dipendere l'istituzione e il mutamento di un ordinamento costituzionale solo da un processo intellettuale di natura logico-formale interno ad una sorta di “società aperta degli interpreti della costituzione” (P. Habermas), discorsiva e razionale» [G. Azzariti, 2021, 198]. L'istanza rappresentazionale del potere costituente non può essere dislocata in permanenza nella ‘negoiazione democratica’ e nella pratica costituzionale, ossia nella «rappresentanza del dissenso» [L. Ronchetti, 2015, 23], ma richiede una sua ri-articolazione antagonistica in quanto «*dissenso* che emerge nell'infra-mezzo del costituente e del costituito» [E. Christodoulidis, 2007, 195]. Nonostante il potere costi-

¹⁴ Se è vero che «l'ideologia è una delle dimensioni di *ogni* rappresentazione» [E. Laclau, 2017, 44].

tuyente sia inevitabilmente anche «espressione di un costituito preesistente (dell'istituto storico-sociale (Castoriadis)), tuttavia da ciò non ne consegue che non vi sia più spazio per un “rivoluzionario” potere costituente, essendo questo esaurito nei poteri costituiti, residuando solo un più limitato potere di revisione costituzionale» [G. Azzariti, 2021, 196]¹⁵, se è vero che «la costituzione originaria permane come una costituzione che si potrebbe chiamare alla seconda potenza accanto a quella formale, dalla prima derivata, ma interamente assorbita in questa» [C. Mortati, 1998, 120].

Se non si vuole «eliminare con ciò la dimensione e la forza propriamente politiche del potere costituente», in quanto «una forza che non è già inquadrata normativamente non si esprime solo in atti di tipo politico, ma anche in una vita in continuo fluire», non si tratta di assumere solo il punto di vista del diritto statale nel chiedersi come «mantenere il potere costituzionale del popolo quale grandezza e forza politica elementare sulle posizioni espresse e decise al momento della costituzione» [E.W. Böckenförde, 2006a, 126]. Il potere costituente che si manifesta non tanto come un rivoluzionario «nuovo inizio» [H. Arendt, 2006, 31] che interrompe lo *status quo* costituzionale, quanto come irrealizzazione costituente che lascia aperto uno spazio d'*habitude révolutionnaire*, analoga alla *metabolé* stasiotica della *politeia* greca [cfr. L. Bertelli, 1989], se è vero che «la politica, in quanto concetto che fonda e delimita il diritto statale non è separabile apriori dal suo intreccio con il politico» [E.W. Böckenförde, 2006a, 126]. La definizione dei confini identitari della comunità politica già per la declinazione greca della democrazia [cfr. S.S. Wolin 2016; J. Ober 2011], e non solo a partire dall'invenzione moderna del contratto, non può essere ricompresa soltanto in un'unità costituzio-

¹⁵ Cfr. anche M. Dogliani [1995, 7ss.].

nale capace di superare stabilmente le divisioni dell'antagonismo rappresentazionale e il conflitto politico che vi sottende [cfr. G. Azariti, 2005, II, cap.7]. Il potere costituente del popolo, in quanto «(non-tutto) dotato di forza inclusiva ed esclusiva» [P. Costa 2000, 18], non implica solo il riconoscimento del pluralismo, ma anche l'inconclusività insanabile del conflitto costitutiva del politico.

5. La distinzione moderna tra il popolo come principio politico della democrazia, come unità plurale e il popolo come principio sociologico della democrazia [cfr. P. Rosanvallon, 2005b, 21] come molteplicità "inorganica" (Hegel), *disunited multitude* (Hobbes), potrebbe risultare non incompatibile se ricompresa in un concetto stasiotico di rappresentanza politica, dove il potere costituente del popolo eccede sia la rappresentanza dei partiti sia le facoltà cooperative del *general intellect* della moltitudine post-moderna¹⁶. Un'istanza rappresentazionale (*Vorstellung*) della rappresentanza politica (*Repräsentanz*) al di là della funzione di delega, che non si esaurisce nella funzione sostitutiva della *Vertretung* [C. Castoriadis, 1995, 154 nota] e non è «in sé stessa creativa risoluzione del conflitto nel compromesso», [F.R. Ankersmit, 2002, 39]. Se «la mediazione rappresentativa riesce a dispiegare il tratto disgiuntivo e congiuntivo della pluralità» [F.G. Menga, 2010, 179], come è da intendersi la rappresentanza (*Repräsentanz*) politica in quanto istanza del potere costi-

¹⁶ Inoltre, definire «la moltitudine come una relazione costitutiva inconclusa, un insieme aperto, né omogeneo né identico a se stesso, e il popolo come una sintesi costituita che tende all'identità e all'omogeneità interna» [M. Hart e A. Negri, 2004, 107], significa ascrivere paradossalmente alla moltitudine proprio gli elementi costitutivi del popolo, cfr. *infra*.

tuyente del popolo eccedente la *Verfassung*? Sulla scia di Carl Schmitt, si è evidenziato che è nella «questione della rappresentazione, nelle sue due accezioni di *mandato* e di *raffigurazione*, che si annidano le difficoltà» [P. Rosanvallon, 2005a, 13]. Se si riconduce la rappresentanza politica alla ri-presentazione, al rifarsi presente di un'unità ideale del popolo tramite la mediazione simbolica della *Vertretung*, dove «il rappresentato deve essere in qualche modo logicamente anteriore al rappresentante» [H. Pitkin, 1967, 140] si assume la rappresentazione solo nel senso ridondante di un rendere presente un'entità politica già costituita¹⁷. E non, invece, come la presentificazione rappresentazionale (*Vorstellung*) del suo potere costituente nella rappresentazione tramite cui il popolo diviene comunità politica, dove «è l'atto stesso di presentare che costituisce l'identità di ciò che viene rappresentato» [L. Marin, 2001, 123]. Il rappresentato è posto con la rappresentazione in quanto essa lo costituisce e non lo sostituisce, dove «la rappresentanza si delinea come un processo politico e non come qualcosa che sussisterebbe di per sé, seppure invisibile, in quanto essa può anche venir meno o dissolversi» [E. W. Böckenförde, 2006b, 517]. In questo senso si è definita tautologica l'espressione “democrazia rappresentativa” [cfr. S. Näsström, 2006, 321-342], in quanto senza rappresentazione non si dà potere costituente del popolo, e quindi neanche può darsi democrazia perché «ogni identità popolare ha una struttura interna che è essenzialmente rappresentativa» [E. Laclau, 2006, 154].

Non come la realizzata com-presenza dell'«essere invisibile presupposto come assente (*abwesende*)» [C. Schmitt, 1984, 277], di una «collettività immediatamente presente a se stessa, tale da poter essere

¹⁷ In quanto se «qualcosa che fosse già dato in modo puro e semplice non dovrebbe venire espressamente rappresentato» [B. Waldenfels, 2005, 37].

rinnovata in ogni momento», in quanto «la *Repräsentanz* non ripresenta ancora una volta (*again*), bensì nuovamente (*anew*)» [H. Lindhal, 2007, 229], la sempre irrealizzata presentificazione rappresentazionale (*Vorstellung*) del potere costituente. Nel «popolo sempre presente con se stesso come unità politica» [C. Schmitt, 1984, 309, 271], la rappresentanza si riduce ad una ripresentazione di un'identità già costituita, l'esplicitazione di un'immediata auto-apprensione identitaria, «raffigurazione di un qualcosa di per sé già pre-esistente, ancorché invisibile» [E.W. Böckenförde, 1983, 392].

L'istanza rappresentazionale del potere costituente implica una presentificazione (*Vergegenwärtigkeit*) che non è ricomprensibile nel *repräsentieren* schmittiano, inteso come «rendere visibile temporalmente presente (*vergegenwärtigen*) un essere invisibile mediante un essere che è pubblicamente presente (*öffentlich anwesendes Sein*)» [C. Schmitt, 1984, 277]. In quanto si tratta di una presentificazione, che «non è originariamente un invio di un che di presente che lo precederebbe, a cui seguirebbe la rappresentazione» [J. Derrida, 1998, 137], il popolo «viene *di nuovo* portato alla presenza» come «qualcosa che deve essere sempre di *nuovo* reso presente (*gegenwärtig*)» [G. Leibholz, 1989, 71 e 72]. Come qualcosa che «si ri-presenta in una serie di rappresentazioni, senza che ciò che si presenta venga esaurito dai suoi modi di rappresentazione» [B. Waldenfels, 2002, 34]. Se «un collettivo non è solo incluso ma anche *escluso* in un inizio che non può recuperare, e che gli impone di relazionarsi incessantemente alle sue possibilità» [H. Lindahl, 2007, 200], ciò implica una «presenza già divisa» [J. Derrida, 1998, 129], che emerge dall'irrealizzarsi rappresentazionale (*Vorstellung*) del potere costituente nella *Repräsentanz* politica, e la cui estensione sempre incerta e conflittuale, sempre esposta alla contingenza del conflitto egemonico intorno alla sua auto-rappresentazione, «costringe la rappresentan-

za a non potersi mai placare in un'identità realizzata definitivamente» [F. Menga, 2009, 218].

Nella *con-divisione rappresentazionale* del potere costituente si esplicita l'*irrealizzazione identitaria* che rende inappropriabile una chiusura rappresentazionale della totalità della comunità e da cui si genera ogni *divisione*. Solo in questo senso «la comunità è veramente perduta quando la si vuole costringere nella rappresentazione» [B. Moroncini, 2001, 131]. Se la totalità del popolo viene prodotta sempre di nuovo dalla rappresentazione come “totalità ideale” [cfr. G. Leibholz, 1989, 95], ciò implica che il rappresentato, il popolo, «nella contingenza del riconoscimento di ciò che costituisce in primo luogo un'unità politica» [E. Christodoulidis, 2007, 191], *eccede* sempre ogni rappresentazione dell'unità politica. Non si tratta, quindi, della rappresentazione della pre-esistente unità di «una sostanza nazionale della direzione politica di un popolo» [C. Schmitt, 2005, 293], né dell'irrappresentabile preesistente unità della pluralità di un “potere comune” [cfr. H. Arendt, 1985, 186], irriducibile a ogni istanza rappresentazionale. Se la presenza del popolo di per sé non produce un'identità immediata né l'unità politica, perché «solo qualcosa di assente, non di presente può essere rappresentato» [C. Schmitt, 1984, 319], non è proprio intorno al modo in cui si produce l'unità politica che risulta rilevante la distinzione tra principio d'identità e principio di rappresentazione?¹⁸

¹⁸ E ciò sembrerebbe confermato dall'affermazione «l'unità politica si basa sulla combinazione di due opposti principi configurativi (identità e rappresentazione)», in quanto «per realizzare incondizionatamente un'identità assoluta rimangono indispensabili gli elementi della rappresentanza, come viceversa non è possibile alcuna rappresentanza senza raffigurazioni dell'identità» [C. Schmitt, 1984, 272].

6. Nella declinazione schmittiana della rappresentanza politica si produce una oscillazione tra rappresentanza come rappresentazione costituita dell'identità del popolo e rappresentanza come *rappresentazione costituente* l'identità del popolo. Da un lato «l'unità politica del popolo in quanto tale non può mai essere presente nella reale identità e perciò deve essere sempre rappresentata» [Ivi, 271].

Dall'altro quando il popolo si ri-unisce «esercitando il potere costituente», esso non può rinvenirsi nella rappresentanza come «un'istanza stabile e organizzata» [Ivi, 118], ma si ritrova ad essere soltanto «immediatamente *presente* a se stesso», solo una dispersa pluralità monadica inarticolabile. Pur essendo il popolo consustanziale alla sfera pubblica e la rappresentazione politica un medium costitutivo della sfera pubblica, viene negato al popolo ogni agire autorappresentazionale, e quindi un effettivo potere costituente¹⁹. Come può allora l'identità del popolo non implicare la rappresentanza, visto che non può darsi identità senza *identificazione* nella rappresentazione di un'unità ideale [cfr. Ivi, 320], e «determinarsi come processo che muove da una tensione costitutiva tra l'idea dell'unità politica e la situazione unitaria che viene realizzata»? [G. Duso, 2003, 159] Se, quindi, l'identità ha come sua condizione la rappresentazione,²⁰

¹⁹ Sostenere che solo alla rappresentanza politica intesa come rappresentazione della già costituita unità politica dello “Stato del popolo” può inerire la rappresentazione del potere costituente, risulta incongruente con l'iscrizione al popolo di fonte della pubblicità, se è vero che «il popolo produce la pubblicità», la quale a sua volta è la *conditio sine qua non* della rappresentazione politica, visto che «non si dà nessuna rappresentazione senza pubblicità» [C. Schmitt, 1984, 319].

²⁰ In quanto «anche per realizzare incondizionatamente l'identità assoluta rimangono indispensabili gli elementi e i metodi della rappresentanza, come viceversa non

l'*Identifizierung* in un'unità ideale [cfr. C. Schmitt, 1984, 37] – piuttosto che il «riconoscimento (*Anerkennung*) dell'identità» [C. Schmitt, 1961, 35] nello «status dell'unità politica del popolo», nell'«aggregato concreto dello Stato (*Gesamtzustand*) e dell'ordine sociale» [C. Schmitt, 1984, 4], essa emerge da un'istanza egemonica di auto-costituzione del popolo. Del suo potersi dare come 'unità' solo nella proiezione rappresentazionale di "una parte", dove «chiunque eserciti il potere costituente deve affermare di agire in nome del collettivo» [H. Lindhal, 2007, 19].

Eppure un'"evidenza democratica" del potere costituente del popolo non trova la sua esplicitazione proprio nell'assunzione schmittiana «che popolo e pubblico sono istituiti insieme»? [C. Schmitt, 1984, 243] Se «il popolo è un concetto che diventa esistente solo nella sfera pubblica», [Ivi, 319], ciò implica una plurale capacità autorappresentazionale del potere costituente del popolo, non esauribile nel principio identitario dell'unità politica della 'nazione' e dello 'stato', in quanto «la stessa identità tipica della democrazia è sempre frutto di identificazioni attraverso le quali gli elementi eterogenei vengono condotti ad unità sempre precaria, proprio in ragione del suo carattere rappresentativo» [A. Scalone, 2011, 169]. In quanto il «riconoscimento (*Anerkennung*) dell'identità» non consiste «in qualcosa di politicamente e giuridicamente uguale, ma d'identificazioni» [C. Schmitt, 1984, 37], non si tratta di individuare il primato del politico sul normativo nella «concreta esistenza del popolo politicamente unificato è antecedente ad ogni norma» [*Ibidem*], ma nell'antagonismo stasiogeno del potere costituente intorno alla costituzione egemonica dell'unità politica. Per Schmitt non c'è posto per

è possibile nessuna rappresentanza senza raffigurazioni dell'identità» [C. Schmitt, 1984, 272].

l'antagonismo rappresentazionale e la sua istanza egemonica, in quanto «o c'è l'unità del popolo, la sua "omogeneità democratica", e questo richiede l'espulsione di ogni divisione e antagonismo al di fuori del *demos*; oppure delle forme di divisione dentro il *demos* devono essere considerate legittime, e ciò condurrebbe ineludibilmente a un tipo di pluralismo che nega l'unità politica e l'esistenza stessa del popolo» [C. Mouffe, 1999, 47]. Ciò è dovuto, come evidenzia Derrida, al fatto che in Schmitt «agisce l'idea che un popolo non può condurre una guerra contro se stesso e che una "guerra civile" è solo autoannientamento e mai in nessun caso creazione di un nuovo stato o popolo»²¹ [J. Derrida, 1995, 111].

Tuttavia, proprio il fatto che Schmitt consideri la possibilità che il pluralismo dissolva l'unità distintiva dello Stato, implica anche che questa unità sia in se stessa un fatto contingente che richiede una costituzione politica dell'identità che passa attraverso l'antagonismo delle identificazioni [cfr. C. Mouffe, 2001, 36–59]. Se la costituzione «non si limita a costituzionalizzare il conflitto legittimando il pluralismo sociale e politico, ma tende a costituire i tratti fondamentali della comunità politica» [G. Azzariti, 2021, 100], non si tratta solo di produrre nella rappresentanza politica «un'identificazione, nonostan-

²¹ Schmitt, comunque, non aveva mancato di rilevare implicitamente, in riferimento ai partiti politici, che «la sempre presente possibilità del conflitto si riferisce alla guerra civile», quando «gli *antagonismi interni* prevalgono per intensità sull'unità e la comunità che regola la politica estera» [C. Schmitt, 1972, 32, 115]. Per poi arrivare a riconoscere nell'antagonismo interno il carattere costitutivo del politico, dove «la teologia (politica) sembra diventare stasiologia», in quanto «ad ogni unità è inerente una dualità e quindi la possibilità di rivolta, una *stasis*» [C. Schmitt, 1992, 100].

te le differenze ideologiche» [E.W. Böckenförde, 2006b, 517]. Se «l'identità emerge nel momento in cui l'esercizio del potere costituente è caratterizzato come auto-costituzione di un ordinamento politico» [H. Lindahl, 2007, 29], allora «questo potere è indissociabile dal conflitto stesso intorno alla definizione del popolo circa la costituzione della sua identità, la quale non può mai essere pienamente costituita, e può esistere solo tramite molteplici e conflittuali forme di identificazione» [C. Mouffe, 1999, 49]. Solo in senso antagonistico «l'identità collettiva è la chiave del problema del modo d'essere di una comunità politica» [H. Lindahl, 2007, 29], in quanto «se la dissoluzione dell'unità politica è una specifica possibilità politica, essa comporta anche il fatto che l'esistenza di una tale unità è essa stessa un fatto contingente che richiede una costruzione politica», dove «l'identità del popolo deve essere vista come il risultato di un processo di articolazione egemonica» [C. Mouffe, 1999, 48]. Nel potere costituente del popolo in Schmitt emerge sempre e solo il primato di un'identità del *demos* che rinvia ad un'"omogeneità costante", e non la *differenza rappresentazionale* della sua eterogeneità inconclusiva.

In quanto il *demos* il «popolo politico è una figura non identitaria» [J. Rancière, 2009, 191], il suo potere costituente coincide con un'istanza rappresentazionale *eccedente* il popolo costituzionale [cfr. I. Koch, N. Lenoire, 2008], la sua presunta *omogeneità* identitaria [cfr. C. Schmitt, 1961, 20].

Il momento politico di costituzione del popolo, della con-divisione della potenza costituente risulta forcluso se ciò che costituisce l'unità politica del *demos* è già dato come identità sostanziale dell'*ethnos*, e non emerge da un antagonismo costitutivo, da un *momento stasiotico* di *costituzione del popolo*, tramite un'articolazione egemonica tra identificazioni antagonistiche, in quanto «rappresentazioni attive che definiscono il quadro delle controversie e dei conflitti» [P. Rosanvalon, 2005b, 25], in un processo di inclusione-esclusione rappresenta-

zionale. In questo senso nel costituzionale si esplicita il tentativo di addomesticare il *reale* del conflitto politico, della potenza costituente e de-istituente della *stasis*, in quanto «antagonismo inerente alle relazioni sociali, le cui condizioni restano sempre potenzialmente conflittuali» [C. Mouffe, 2001, 101]. Un instabile orizzonte di contingenza dove non può realizzarsi alcuna chiusura comunitaria in una unità politica ma solo la discontinua proliferazione ideologica di chiusure egemoniche del potere costituente. Anche una declinazione della democrazia come autonomia istitutiva, come assunzione riflessiva dell'antagonismo rappresentazionale del potere costituente, deve considerare che «il riassorbimento del politico, (dall'indeterminazione antagonistica del potere), come potere esplicito nella politica, in quanto istituzione esplicita della società» [C. Castoriadis, 2001, 75], non implica solo un'istanza politica di autolimitazione giuridico-costituzionale del potere, ma soprattutto l'insanabile *hybris* stasiotica della potenza de-istituente del politico.

Non è proprio nella democrazia, in quanto istituzionalizzazione del conflitto che «preserva l'indeterminazione ultima del potere» [C. Lefort, 2007, 25], che si esplicita la non-coincidenza strutturale del potere costituente (il politico) e dell'istituito (la politica) [C. Lefort, 2007], «l'irriducibilità del politico alla politica, del costituente al costituito, che supporta la possibilità di immaginare altrimenti, e di rinnovarsi al di là di ciò che è già stato istituito» [E. Christodoulidis, 2007, 195]? Nella democrazia non si palesa solo l'istituzione di uno spazio simbolico di condivisione comunitaria, il pur auspicabile *al di là del principio di potere* di una democrazia a venire [J. Derrida, 2013, 66], ma soprattutto uno spazio *dia-bolico* di divisione intrasistemica e di oltrepassamento dei confini sistemici di una forma politica di vita, dove «la realizzazione dei limiti implica l'irrealizzazione dei limiti» [H. Plessner 2006a, 185] da parte di «ciò che oltrepassa i limiti dell'ordine all'interno dell'ordine» [B. Wal-

denfels, 2005, 37]. Una linea d'ombra del sociale, «non soltanto un confine ma una *linea di frattura*» [H. Lindhal, 2017, 382], che ogni atto co-istitutivo oltrepassa riattivando l'a-nomica irrealizzazione rappresentazionale del potere costituente e la sua de-istituente ri-articolazione egemonica.

7. In che misura la democrazia può essere ancora un *pharmakon* che concilia la passione egemonica del potere costituente, la permanente non coincidenza stasiotica del *demos* con se stesso, il suo insanabile antagonismo de-istituente, e l'istanza emancipatoria da ogni forma di egemonia totalitaria?²² L'imponderabilità degli esiti contingenti della lotta per l'egemonia espone di per sé la democrazia al rischio che una pretesa rappresentazionale totalizzi l'istanza egemonica del *demos*, come è accaduto con i totalitarismi del secolo scorso e come accade oggi con il "totalismo" post-politico della democrazia universalista del neoliberalismo tardo capitalista. Una spolticizzazione, tramite una *rivoluzione legale mondiale*, il cui risvolto geopolitico è «l'innescò di una strategia di sovrapoliticizzazione» [J. Derrida, 1995, 180] dell'antagonismo politico nella mondializzazione stasiotica della guerra civile globale. La globalizzazione non ha dato luogo a una mondializzazione unipolare tramite l'unità di una sovranità geograficamente spazializzata alla quale opporre «una pluralità di grandi spazi concreti in lotta per la struttura del diritto internazio-

²² L'assunzione politica dell'insanabilità dell'antagonismo politico è ciò che distingue una concezione egemonica dell'emancipazione democratica (Laclau) da una metapolitica dell'emancipazione radicale (Badiou, Žižek), in quanto ogni rideterminazione emancipatoria del potere è sempre intrinsecamente sovradeterminata da una contingente articolazione egemonica del potere [cfr. E. Laclau, 2012a, 120].

nale a venire» [C. Schmitt, 2015, 217]. Né tantomeno il processo di plurizzazione della globalizzazione ha dato luogo ad «alcun standard normativo di reciprocità universale», in quanto «il pluralismo politico si rivela irriducibile a qualsivoglia unità giuridica onni-inclusiva» [H. Lindhal, 2017, 402, 403]. Insieme all'idea di un globalismo giuridico-costituzionale, della costituzione globale di un diritto mondiale costituzionalizzato e di un'opinione pubblica globale (cfr. J. Habermas, 2004, 107-197), bisogna abbandonare anche l'idea di una limitazione costituzionale delle dinamiche sociali produttive/distruttive del tecno-capitalismo tramite di una costituzionalizzazione transnazionale basata sullo stato di diritto nella società mondiale. Se la *stasis* si profila come il paradigma politico della contemporaneità [cfr. G. Agamben, 2015], dove la proliferazione di conflitti locali si esplicita come il permanere indefinito di un'instabilità funzionale alla produzione di valore, è perché «la guerra civile planetaria si combatte sfruttando gli sconvolgimenti logistici della computerizzazione digitale» [H. Steyrel, 2018, 14] all'ombra di una nuova figura della sovranità geopolitica: il *nomos* del *cloud* [cfr. B. Bratton, 2016], immune ad ogni tentativo di limitazione giuridica della *lex mercatoria* [cfr. L. Ronchetti, 2007, 115-153].

Se le costituzioni nazionali non sono in grado di porre un argine alla proliferazione stasiogena dei sistemi parziali emergente dalle reti globali dei luoghi e degli assemblaggi che sono simultaneamente sub-nazionali e trans-nazionali [cfr. S. Sassen, 2008], ossia al fatto che «degli ordinamenti giuridici emergenti di portata globale emergono evadendo il diritto statale» [H. Lindhal, 2017, 398], saranno le istituzioni sociali a sviluppare un'autonoma costituzionalizzazione di ambiti parziali da parte di nuovi soggetti costituzionali in condizioni di globalità? Saranno le organizzazioni internazionali (le nuove organizzazioni del consenso: FMI, Banca mondiale, WTO), oppure saranno le configurazioni transnazionali delle connessioni di reti globali,

di assemblaggi e di agglomerati, gli stessi sistemi globali al posto degli stati, a diventare i nuovi soggetti costituzionali? Sarà possibile rinvenire negli ordinamenti sociali non statuali la relazione tra *pouvoir constituant* e *pouvoir constitué* che fonda le costituzioni nazionali «collegando in una rete di costituzioni proprie dei frammenti globali, nazioni, regimi transnazionali tramite un diritto globale delle *collisioni*? [G. Teubner, 2012, 21] Oppure il potere costituente può fungere da argine alla logica della *global governance* neoliberale tardocapitalista ponendosi come istanza geopolitica di dislocazione egemonica dell'antagonismo e non di annullamento dei confini [cfr. M. Baldassari, 2012], che faccia fronte all'assenza di potere costituente del *demos* – di cui il fallimento del processo costituente europeo e della mancata emersione di una sfera pubblica europea sono l'emblematica testimonianza [N. Walker, in M. Loughlin, N. Walker, 2007] – e limiti le tendenze espansive non solo del sistema politico mondiale, ma anche dei numerosi sistemi sociali parziali? Andare oltre lo standard costituzionalista nazionale non implica di per sé andare anche oltre il popolo come catalizzatore semantico dell'antagonismo [cfr. Z. Oklopcic, 2018], assumendo il potere costituente soltanto come risorsa discorsiva di un'aspirazione normativa finalizzata ad una resistenza contro le istituzioni globali [cfr. N. Krish, 2016]. Dalla «la globalizzazione in quanto è una politica dell'*a-legalità*» che «produce *linee di frattura*» [H. Lindhal, 2017, 402] che rimettono in discussione la possibilità che una o più istituzioni possano determinare un orientamento politico verso fini generali, emergerà un *diritto costituzionale* delle *collisioni* e della frammentazione dei conflitti [cfr. G. Teubner, 2012, 12] o il potere costituente di una moltitudine comunitaria che assumerà la *governance* dello stato di eccezione normativo della società globale tramite una «declinazione rivoluzionaria delle istituzioni»? [M. Hardt, A. Negri, 2010, 372]

Oppure dalla costituzionalizzazione autonoma dei sistemi sociali parziali e dalla frammentazione dei conflitti emergerà l'antagonismo costituente di una *demostasis planetaria*?

Riferimenti Bibliografici

Abensour A. (2008), *La Démocratie contre l'État. Marx et le moment machiavélien*, Paris, Editions du Félin 2004, trad. it. Napoli, Cronopio.

Accarino B. (1999), *Rappresentanza*, Il Mulino, Bologna.

Accarino B. (2011), *Ostilità. Il mosaico del conflitto*, Mimesis, Milano.

Agamben G. (1996), "Che cos'è un popolo?", in Id., *Mezzi senza fine*, Bollati Boringhieri, Torino.

Agamben G. (2015), *Stasis. La guerra civile come paradigma politico*, Bollati Boringhieri Torino.

Ankersmit F.R. (1996), *Aesthetic Politics: Political Philosophy Beyond Fact and Value*, Stanford University Press, Stanford.

Ankersmit F.R. (2002), *Representational Democracy. An Aesthetic Approach to Conflict a Compromise*, «Common Knowledge», 8.1, pp. 24 – 46.

Arendt, H. (2006), *On Revolution*, Penguin, New York 1963, trad. it., Einaudi, Torino.

Arendt H. (1985), *Crises of the Republic*, Mariner, Harcourt Brace & Company, San Diego-New York, 1969, trad. it., in Id., *Politica e menzogna*, Sugarco, Milano.

Aristotele, *Politica*, in *Opere*, vol. 9, Laterza, Roma-Bari 1973.

Aristotele, *La costituzione degli Ateniesi*, vol. 11, in Id., *Opere*, cit.

Azzariti G. (2005), *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Laterza, Roma-Bari.

Azzariti G. (2021), *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Laterza, Roma-Bari.

Baldassari M. (2012), "Logiche egemoniche. Una forma politica per il popolo-mondo", in M. Baldassari e D. Melegari, *Populismo edemocrazia radicale. In dialogo con Ernesto Laclau*, Ombrecorte, Verona, pp. 262 – 285.

Beck U. (1997), “Reinvention of Politics: Towards a Theory of Reflexive Modernization”, in U. Beck, A. Giddens, S. Lash, *Reflexive Modernization*, Polity Press, Cambridge.

Bertelli L. (1996), “La stasis dans la démocratie”, in M.L. Desclos (a cura di), *Réflexions contemporaines sur l'antiquité classique*, in «Recherches sur la philosophie et le langage», n. 18, Vrin, Paris, pp. 11-39.

Bertelli L. (1989), *Stasis, la rivoluzione dei Greci*, in «Teoria politica», 5 (2-3), pp. 53-96.

Böckenförde E.W. (1983), *Demokratie und Repräsentation. Zur Kritik der heutigen Demokratiediskussion*, Gerstenberg, Hildesheim.

Böckendorfe E. W. (1996), “Il potere costituente del popolo. Un concetto limite del diritto costituzionale”, in G. Zagrelbesky, P. Portinaro, P. Luther (a cura di), *Il futuro della costituzione*, Einaudi, Torino, pp. 231-252.

Böckenförde E.W. (2006a), *Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zur Verfassungsrecht*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1992, trad. it. Giuffré, Milano, pp. 5-142.

Böckenförde E.W. (2006b), “Demokratie als Verfassungsprinzip”, in J. Isensee e P. Kirchhof (a cura di), *Handbuch des Staatsrecht de Bundesrepublik Deutschland*, vol. II § 24, trad. it. Giuffré, Milano, pp. 377 – 533.

Bratton B. (2016), *The Stack: On Software and Sovereignty*, MIT Press, Cambridge Mass.

Canfora L. (2005), *Critica della retorica democratica*, Laterza, Roma-Bari.

Canfora L. (2011), *La democrazia. Storia di un'ideologia*, Laterza, Roma-Bari

Carillo G. (2007), (a cura di), *Unità e disunione nella polis*, Sellino, Avellino.

Castoriadis C. (1995), *L'institution imaginaire de la société II*, cit., trad. it., Bollati Boringhieri, Torino.

Castoriadis C. (1997), *Fait et à faire*, Seuil, Paris.

Castoriadis C. (1998), “L'institution et l'imaginaire”, in Id., *L'institution imaginaire de la Société*, pp. 159-230, Gallimard, Paris 1975; trad. it. in Id., *L'enigma del soggetto*, Dedalo, Bari, pp. 31-95.

Castoriadis C. (2001), “Pouvoir, politique, autonomie”, in Id., *Le monde morcelé*, Seuil, Paris 1990, trad. it. Elèuthera, Milano, pp. 49-78.

Castoriadis C. (1996), “Imaginaire grec et moderne” e “La démocratie athénienne: fausses et vraies questions”, in Id., *La montée de l'insignifiance. Les carrefours du labyrinthe. 4*, Seuil, Paris, pp. 191-233.

Castrucci E. (2015), *Le radici antropologiche del politico*, Rubettino, Soveria Mannelli.

Cesaro A. (2020), *L'utile idiota. La cultura nel tempo dell'olocrazia*, Mimesis, Milano.

Chieffi L. (2006), “I paradossi del costituzionalismo contemporaneo e “le promesse non mantenute” delle democrazie occidentali”, in Id. (a cura di), *Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere*, Giappichelli, Torino, pp. 11-46.

Christodoulidis E. (2007), “Against Substitution: The Constitutional Thinking of Dissensus”, in M. Loughlin e N. Walker (eds), *The Paradox of Constitutionalism*, Oxford University Press, Oxford, pp. 189 - 208.

Cicerone M.T., *La Repubblica*, Rizzoli, Milano, 2008.

Costa P. (2000), *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 2.*, Laterza, Roma-Bari.

Curi U. ((2003), *Il farmaco della democrazia*, Marinotti, Milano.

Deleuze G. (2010a), *Che cos'è l'atto di creazione?*(1987), Cronopio, Napoli.

Derrida J. (1995), *Politiques de l'amitié*, Paris, Galilée 1994; trad. it., R. Cortina, Milano.

Derrida J. (1998), “Envoi”, in Id., *Psyché. L'invention de l'autre*, Galilée, Paris, pp. 109-143.

Derrida J. (2013), *États d'âme de la psychanalyse. L'impossible au-delà d'une souveraine cruauté*, Galilée, Paris 2000, trad. it. ETS, Pisa.

Didi-Hubermann G. (2014), “Rendre sensible”, in AA.VV., *Qu'est-ce qu'un peuple?*, La Fabrique, Paris 2013, DeriveApprodi, Roma, pp. 63-93.

Dogliani M. (1995), *Potere costituente e revisione costituzionale*, in «Quaderni costituzionali», 1, pp. 7-32.

-
- Duso G. (2003), *La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto*, Angeli, Milano.
- Esposito R. (2011), *Dieci pensieri sulla politica*, Il Mulino, Bologna.
- Ferraresi, F. (2012), *Il tutto e le parti. Categorie e soggetti della conflittualità politica nell'antichità*, in «Scienza e politica», 47, 2012, pp. 151 – 179.
- Freund J. (1986), *L'essence du politique* (1965), Sirey, Paris.
- Galli C. (1996), *Genealogia della politica*, Il Mulino, Bologna.
- Gehrke H. J. (1985), *Stasis. Untersuchungen zu den inneren Kriegen in den griechischen Staaten des 5. Und 4. Jahrhundert v. Chr.*, Beck, München.
- Giddens A. (1999), *Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics*, Stanford University Press 1994, trad.it. Il Saggiatore, Milano.
- Godelier M. (2007), *Au fondement des sociétés humaines*, Albin Michel, Paris.
- Habermas J. (1996), *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt a.M., Suhrkamp 1992, trad. it. Guerini e Associati, Milano.
- Habermas J. (2005), “La costituzionalizzazione del diritto internazionale ha ancora una possibilità?” in Id., *Der gespaltene Westen*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2004, trad. it. Laterza, Roma Bari.
- Hansen M.H. (2004), “*Stasis* as essential Aspect of the Polis”, in M.H. Hansen. T.H. Nielsen (eds), *An Inventory of Archaic and Classical Polis*, Oxford university Press, Oxford.
- Hart M., Negri A. (2004), *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, New York, Penguin 2004, trad. it. Rizzoli Milano.
- Hardt M., Negri A. (2010), *Comune. Oltre il privato e il pubblico*, Rizzoli, Milano.
- Hauriou M. (1967), “La théorie de l'istitution et de la fondation”, in Id., *Aux sources du droit: le pouvoir, l'ordre et la liberté*, Bloud et Gay Paris 1933, trad. it. Giuffré, Milano.
- Höffe O. (1995), *Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat*, Frankfurt a. M., Suhrkamp 1987, trad. it. Il Mulino, Bologna.

Ingravalle F. (1989), *Conflitti e trasformazioni costituzionali nella "Costituzione degli Ateniesi" di Aristotele*, in «Filosofia politica» 3, pp. 327 – 352.

Koch I., Lenoire N. (2008), *Démocratie et espace public: quel pouvoir pour le peuple?*, Olms, Hildesheim-Zürich- New York.

Krisch N. (2016), *Pouvoir constituant and pouvoir irritant in the Postnational order*, in «International Journal of Constitutional Law», 14, 3, pp. 657-679.

Laclau E., Mouffe C. (2011), *Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics* (1985), Verso 2001, trad. it. Il melangolo, Genova.

Laclau E. (1990), *New Reflections on the Revolution of our Time*, Verso, London.

Laclau E. (2012a), *Emancipation(s)*, London, Verso 1996, trad. it. Orthotes, Napoli.

Laclau E. (2012b), “Why do empty Signifiers matter to Politics?” in Id., *Emancipation(s)*, cit.

Laclau E. (2010), “The Construction of Universal”, in J. Butler, E. Laclau, S. Žižek, *Contingency, Hegemony, Universality*, Verso, London 2000, trad. it. Laterza, Roma-Bari, pp. 281- 306.

Laclau E. (2006), *On Populist Reason*, Verso, London 2005, trad. it. Roma-Bari, Laterza.

Laclau E. (2017), *The rhetorical Foundation of Society*, Verso, London 2014, trad. it. Mimesis, Milano.

Lefort C. (1981), *L'invention démocratique*, Fayard, Paris.

Lefort C. (2007), *Essais sur le politique*, Paris, Seuil 1986, trad. it. Il Ponte, Bologna.

Leibholz G. (1989), *Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie in 20 Jahrhundert*, Duncker und Humblot, Berlin 1966, trad. it. Giuffré, Milano.

Lindahl H. (2007), “Constituent Power and Reflexive Identity; Towards an Ontology of Collective Selfhood”, in M. Loughlin e N. Walker, cit., pp. 9-24.

Lindahl H. (2017), *Fault Lines of Globalization. Legal Order and the Politics of A-Legality*, Oxford University Press, Oxford 2013, trad. it. Mimesis, Milano.

Lindahl H. (2018), *Authority and the Globalization of Inclusion and Exclusion*, Cambridge University Press, Cambridge.

Loreaux N. (2006), *La Cité divisée*, Paris, Payot 1997, trad. it. Neri Pozza, Vicenza.

Loughlin M., Walker N. (eds) (2007), *The Paradox of Constitutionalism*, cit. Loughlin M. (2015), *The Constitutional Imagination*, in «The Modern Law Review», 78, pp. 1-25.

Luhmann N. (2004), *Law as Social System*, Oxford University Press, Oxford.

Marin L. (2001), *De la représentation*, Gallimard-Seuil, Paris 1994, trad. it. Meltemi, Roma.

McIlwain C.H. (1990), *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Cornell University Press, Ithaca N.Y. 1947, trad.it. Il Mulino, Bologna.

Meier C. (1988), *Die Entstehung der Politischen bei dem Griechen*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1980, trad. it. Il Mulino, Bologna.

Menga F.G. (2009), *Potere costituente e rappresentanza democratica*, Editoriale Scientifica, Napoli.

Menga F.G. (2010), *Unitarietà del potere ed eccedenza della pluralità. Hannah Arendt alla prova della decostruzione*, in «aut aut», 346, 2010, pp. 158-184, p.179.

Menga F.G. (2015), *Diritto, pluralismo, democrazia radicale. Fra l'agonismo politico di C. Mouffé e la fenomenologia dell'a-legalità di H. Lindhal*, in «Sociologia del diritto», 3, pp. 141-265.

Miller A.J. (1985), *Extimité*, (Seminario inedito).

Morgan E. (1988), *Inventing the People: The Rise of Popular Sovereignty in England and America*, Norton & Co., New York - London.

Morgenthau H.J. (2009), “L'origine del politico a partire dalla natura umana” (1930), trad. it. in Id., *Il concetto di politico*. Contra Schmitt, Rubettino, Soveria Mannelli, pp. 15 -78.

Moroncini B. (2001), *La comunità e l'invenzione*, Cronopio, Napoli.

Mortati C. (1998), *La costituzione in senso materiale* (1940), Giuffré, Milano.

Mortati C. (2021a), *La teoria del potere costituente* (1945), Quodlibet, Macerata.

Mortati C. (2021b), “Brevi note sul rapporto tra costituzione e politica nel pensiero di Carl Schmitt” (1973), in Id., *La teoria del potere costituente*, cit., pp. 129-152.

Mouffe C. (1999), “Carl Schmitt and the Paradox of Liberal Democracy”, in Id. (ed.), *The Challenge of Carl Schmitt*, Verso, London, pp. 38–51.

Mouffe C. (2001), *The Democratic Paradox*, Verso, London.

Mouffe C. (2007), *On the Political*, London, Routledge 2005, trad. it. B. Mondadori, Milano.

Mouffe C. (2015), *Agonistics: Thinking the World Politically*, Verso, London 2013, trad. it. Mimesis, Milano.

Mouffe C. (2020), *Politica y pasiones: el papel de los afectos en la perspectiva agonista*, trad. it. Castelvecchi, Roma.

Nancy J.L. (2000), “Tre frammenti su nichilismo e politica”, in R. Esposito, C. Galli, V. Vitiello (a cura di), *Nichilismo e politica*, Laterza, Bari-Roma, pp. 5-24.

Näsström S. (2006), *Representative Democracy as Tautology*, in «European Journal of Political Theory», 5 (3), pp. 321-342.

Negri A. (2009), *Il lavoro nella costituzione*, Ombrecorte, Verona.

Negri A. (2002), *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, manifestolibri, Roma.

Ober J. (2011), *Political Dissent in Democratic Athens*, Princeton University Press, Princeton.

Oklopcic Z. (2018), *Beyond the People. Social Imaginary and Constituent Imagination*, Oxford University Press, Oxford.

Pitkin H. (1967), *The Concept of Representation*, University of California Press, Berkeley.

Platone, *Repubblica; Sofista; Leggi*, in Id., *Tutte le opere*, Newton Compton, Roma.

Plessner H. (2006a), *Die Stufen des Organischen und der Mensch* (1928), in Id., *Gesammelte Schriften*, vol. IV, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2003, trad. it. Bolla-Boringhieri, Torino.

Plessner H. (2006b), *Macht und menschliche Natur* (1930), in Id., *Gesammelte Schriften*, vol. V, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2003, trad. it. Manifestolibri, Roma.

Plessner H. (1974), “Die Emanzipation der Macht”, in Id., *Diesseits der Utopie*, Diederichs, Düsseldorf- Köln 1966, trad. it. Marietti, Torino.

Portmann A. (1989), *Le forme viventi. Nuove prospettive della biologia*, Adelphi, Milano.

Radici Colace, E. Sergi (2000), *Stasis nel lessico politico greco*, in «Annali della Scuola Normale di Pisa», 4, vol.V, pp. 223-236.

Rancière J. (2003), *La communauté comme dissentiment*, in «Rue Descartes», 42, pp. 86-99.

Rancière J. (2004), *Who is the Subject of the rights of man?*, in «South Atlantic Quarterly», 2/3, pp. 297-310.

Rancière J. (2009), “Politiques de la méésentente”, in Id., *Moments politiques. Interventions 1977-2009*, La Fabrique, Paris.

Rawls J. (2021), *Political Liberalism* (1993), Columbia university Press, New York 2005, trad. it. Einaudi, Torino.

Ronchetti L. (2007), *Il nomos infranto: globalizzazione e costituzioni. Del limite come principio essenziale degli ordinamenti giuridici*, Jovene, Napoli.

Ronchetti L. (2015), *Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale*, in «Costituzionalismo.it» 3, pp. 11-38.

Rosanvallon P. (2005a), *Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France*, Gallimard, Paris 2002, Il Mulino, Bologna.

Rosanvallon P. (2005b), *Pour un'Histoire conceptuelle du politique*, Seuil, Paris 2003, trad. it. Rubettino, Soveria Mannelli.

Sassen S. (2008), *Territory, Authority, Rights. From Medieval to Global Assemblages*, Princeton University Press, Princeton.

Scalone A. (2011), *L'ordine precario. Unità e pluralità nella “Staatslehre” novecentesca da C. Schmitt a J. Kaiser*, Polimetria International Scientific, Monza.

Schmitt C. (1975), *Die Diktatur. Von den Anfängen des Modernen Souveränitätsgedankens bis zum proletarischen Klassenkampf*, Duncker e Humblot, München 1921, trad.it. Roma-Bari, Laterza.

Schmitt C. (1961), *Die geistigesgeschichtliche Lage der heutigen Parlamentarismus*, (1923), Duncker & Humblot, Berlin.

Schmitt C. (1972), *Der Begriff der Politischen*, Duncker & Humblot, Berlin 1932, trad.it. Il Mulino, Bologna.

Schmitt C. (1984), *Verfassungslehre*, Duncker und Humblot, Berlin 1928, trad. it. Giuffrè, Milano.

Schmitt C. (2005), *Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Einheit*, Hamburg 1933, trad. it, in Id., *Un giurista davanti a se stesso*, Neri Pozza, Vicenza.

Schmitt, C. (1992), *Politische Theologie II*, Duncker & Humblot, Berlin 1970, trad. it. Giuffrè, Milano.

Schmitt C. (2015), *Staat, Grossraum, Nomos*, Duncker & Humblot, Berlin 1995, trad. it. Adelphi, Milano.

Steyrel H. (2018), *Duty Free Art. Art in the Age of Planetary Civil War*, Verso, London 2017, trad. it. Johan & Levi, Milano.

Simmel G. (1998), *Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung* (1908), Duncker & Humblot, Berlin 1983, trad. it. Edizioni Comunità, Milano.

Simondon G. (2001), *L'individuation psychique et collective*, Aubier, Paris 1989, trad. it. DeriveApprodi, Roma.

Teubner G. (2012), *Verfassungsfragmente: Gesellschaftlicher Konstitutionalismus in der Globalisierung*, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2012, trad. it. B. Mondadori, Milano.

Tucidide (2005), *Le storie. La guerra nel Peloponneso*, UTET, Torino.

Voegelin E. (1999), *The New Science of Politics*, The University of Chicago Press, Chicago 1952, trad. it. Borla, Roma.

Waldenfels B. (2002), *Bruchlinien der Erfahrung*, Suhrkamp, Frankfurt a. M.

Waldenfels B. (2005), *Verfremdung der Moderne. Phänomenologie der Grenzgänge*, Göttingen 2001, trad. it. Città Aperta, Troina (En).

Walker N. (2007), "Post-constituent Constitutionalism. The Case of European Union", in Loughlin M. e Walker (eds.), *The Paradox of Constitutionalism*, cit., pp. 247-268.

Wenman M, (2013), *Agonistic Democracy. Constituent Power in the Era of Globalization*, Cambridge University Press, Cambridge.

Wingenbach E (2011), *Istitutionalizing Agonistic Democracy*, Rutledge, London.

Wolin, S.S. (2016), *Politics and Vision: Continuity and Innovation in Western Political Thought*, Princeton University Press, Princeton.

Žižek S. (1999), “Carl Schmitt in the Age of Post-Politics”, in C. Mouffe (ed.), *The Challenge of Carl Schmitt*, cit., pp.18-37.

Žižek S. (2003), *The Ticklish Subject. The Absent Centre of Political Ontology*, Verso, London 2000, trad. it. Raffaello Cortina, Milano.

Anomia e figlicidio: ipotesi e casistica

di Sara Fariello

*L'infanticidio nasce dalla durezza della vita
piuttosto che dalla durezza del cuore.*

Edward Tylor

fondatore dell'antropologia del XIX secolo

Abstract

Il figlicidio materno sembra presentare alcuni aspetti in comune con il suicidio nella misura in cui non risulta essere il frutto – o almeno non esclusivamente – di una malattia mentale o di una psicopatologia grave che rende l'autrice del delitto incapace di intendere e volere. Esso è spesso il prodotto, ed è questa l'ipotesi che si propone, di fattori sociali che sono la conseguenza di una situazione di “anomia”, un concetto di cui ci ha parlato Durkheim e che è via via diventato paradigmatico in sociologia. La disgregazione dei legami sociali e l'indebolimento delle reti di solidarietà nella società contemporanea, possono essere, infatti, alla base di alcuni tragici fatti legati ad un disagio non assistito.

The murder of a child by the mother seems to have some aspects in common with suicide because it is not the result – or at least not exclusively – of a mental illness or a serious psychopathology that makes the perpetrator of the crime unable to understand and want. It is also the product, and this is the hypothesis proposed, of social factors that are the consequence of a situation of “anomie”, a paradigmatic concept in sociology. The disintegration of social ties and the weakening of solidarity networks in contemporary society may, in fact, be the basis of some tragic news events related to unattended hardship.

Parole chiave: Omicidio, anomia, maternità, famiglia, Welfare.

Keywords: Homicide, anomie, motherhood, family, Welfare.

1. Cause sociali

Com'è noto nel 1897 viene pubblicato “Le suicide. Étude de sociologie” nel quale Émile Durkheim riflette sociologicamente sul fenomeno del suicidio in Francia e in Europa. Si tratta del primo studio

sistematizzato che, partendo da rilevazioni effettuate dalla statistica morale, prova ad individuare delle tipologie suicidarie in relazione ad alcune variabili di ordine sociale. Dal tasso suicidario è possibile individuare il tipo di ordine sociale di alcune società, ossia il grado di integrazione o “disintegrazione” che esse presentano. È grazie al fondamentale contributo di Durkheim che il suicidio – fino ad allora considerato un atto individuale (quasi sempre ricollegato alla malattia mentale) e affidato allo studio psicologico o psichiatrico – diventò oggetto di riflessione sociologica in quanto “fatto sociale” e “fenomeno collettivo” riconducibile a molteplici fattori socio-economici e culturali.

Il merito del sociologo francese è stato indubbiamente quello di aver dimostrato che, al di là di una qualche predisposizione psicologica di certi individui al suicidio, la forza che determina il suicidio non è psicologica, bensì sociale, soprattutto in quella tipologia di suicidio che egli definì “anomico”, ossia il suicidio determinato dalla rottura degli equilibri della società e dallo sconvolgimento di valori e norme socialmente condivisi nei periodi di depressione economica o, al contrario, di eccessiva prosperità. Sia nelle crisi economiche che in quelle “felici”, dunque, la società non è più in grado di esercitare quella funzione “regolatrice” ed equilibratrice e tende a generare disgregazione e frammentazione del tessuto sociale.

L'uomo, che si muove tra una natura individuale e “profana” e una natura sociale e “sacra”, lasciato a sé stesso tenderebbe all'annullamento e alla disgregazione, una sorta di nichilismo, potremmo oggi dire. È una situazione di estrema gravità in cui viene a smarrirsi il legame tra individui e collettività per effetto della quale i singoli perdono i punti di riferimento e restano in balia dei loro stati soggettivi.

L'anomia – intesa quindi come carenza o assenza di norme o di poteri dello Stato – è la condizione in cui si trovano le società complesse nelle quali il processo di modernizzazione, di industrializza-

zione e di individualizzazione crea disorientamento nei consociati e nelle quali alle forme della solidarietà meccanica non si sostituiscono le forme della solidarietà organica al fine di garantire una maggiore coesione sociale. In queste società, l'anomia gioca un ruolo fondamentale ed ha anche una grande responsabilità – responsabilità che coinvolge le istituzioni non solo politiche ma anche sociali – nella produzione di tassi più alti del fenomeno suicidario.

La lettura del suicidio in relazione alle cause sociali – ed è questa l'ipotesi che qui s'avanza – può essere utilizzata anche per comprendere, interpretare e classificare un altro fenomeno sociale, certamente di minori proporzioni ma altrettanto importante, che è quello del figlicidio materno.

Dal punto di vista del diritto penale, quando parliamo di figlicidio parliamo di un reato diverso dall'infanticidio che è punito a norma dell'art. 578 c.p. il quale dispone che «la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni». Sostanzialmente si punisce qui, in modo più lieve, le madri in grave difficoltà che partoriscono in uno stato di «effettiva derelizione» [Cass. pen. n.26663/2013]. Pensiamo alle donne molto povere ed emarginate, magari perché migranti, che non sono a conoscenza della possibilità di ricorrere alle strutture sanitarie e partorire in completo anonimato per poi offrire in adozione il figlio, o alle giovanissime madri che presentano fenomeni di negazione della gravidanza sono colte alla sprovvista quando partoriscono e uccidono immediatamente il neonato. Dal punto di vista della giurisprudenza, la Cassazione penale ha fatto emergere progressivamente – e anche su impulso della giurisprudenza di merito – l'importanza del dato soggettivo precisando che l'abbandono morale e materiale «non deve rivestire carattere di oggettiva absolutezza, essedo sufficiente ad integrare la fatti-

specie tipica anche la percezione di totale abbandono avvertita dall'imputata nel contesto di una difficile e complessa esperienza psicologica individuale legata alla gravidanza e al parto» [Cass. Pen. n.40993/2010]. Tale percezione può consistere anche in uno stato di «solitudine esistenziale» il quale può derivare dall'indifferenza dell'ambiente familiare che impedisce alla madre di cogliere le opportunità di aiuti dei presidi sanitari e/o di altre persone. In questo modo essa ha compreso «la madre in un contesto in cui il suo vissuto è segnato dalla mancanza del tessuto relazionale e sociale essenziale per dare vita ad un figlio [...]. Forse è un grande passo avanti nel riconoscere alla madre il valore del suo vissuto [M. Betti, 2012, 196].

Al contrario, il reato di filicidio, che avviene invece dopo i primi mesi di vita (di regola dopo il primo anno) quando tra la madre ed il bambino si è già stabilita una relazione di affetto e accudimento, è punito a norma dell'art. 575 c. p. alla stregua di un omicidio volontario, tra l'altro aggravato dalla presenza di legami familiari. Esso ha evidentemente cause più complesse: l'uccisione di un figlio, al quale spesso segue il suicidio della madre, è spesso ascrivibile ad una condizione di malattia mentale o a psicopatologie gravi che toccano il loro eccesso drammatico ma tale considerazione non può esaurire l'analisi del fenomeno in questione.

Sarebbe, infatti, un errore – errore compiuto di frequente dai mezzi di comunicazione di massa che veicolano una narrazione distorta del filicidio materno – considerare la pazzia come l'unica spiegazione possibile e nascondere le cause di un male che non è solo “personale” ed individuale: quasi come se la follia ed il “raptus” fossero gli unici motivi che possano a spiegare un delitto umanamente inaccettabile e culturalmente destabilizzante.

A questo proposito Durkheim, prima di parlare delle cause sociali del suicidio, individuò due tipi di cause extrasociali cui attribuire *a priori* un'influenza sul tasso dei suicidi e queste erano le disposizioni

organico-psichiche e la natura dell'ambiente fisico. Sulla pazzia affermò che «se, dunque, si avesse qualche ragione di scorgere in ogni morte volontaria una manifestazione vesanica, il problema che ci siamo posti sarebbe risolto; il suicidio sarebbe solo un'affezione individuale» [E. Durkheim, 1987, 243]. Ma poiché al di là di queste cause, esiste anche una specifica propensione al suicidio di alcuni gruppi sociali, egli concluse che tale tendenza dipendesse da cause sociali: tale conclusione gli consentì di riferirsi al suicidio come ad un fenomeno collettivo, “un fatto sociale” per riprendere la terminologia usata ne “Le regole del metodo sociologico”.

Allo stesso modo, e visto che il suicidio ha alcuni aspetti in comune con il figlicidio è possibile affermare che anche quest'ultimo può essere analizzato come se fosse un fatto sociale, in un'ottica sociologica al di là degli studi e dei contributi forniti dalla medicina, dalla psichiatria e dalla criminologia. Il figlicidio, così come il suicidio, è un fenomeno continuo nel tempo storico come se la condizione della madre fosse impermeabile a qualsiasi dimensione storica e culturale.

Questa a-storicità e trasversalità ci impediscono di leggere questo fenomeno facendo ricorso solo a categorie cliniche e psicopatologiche.

D'altronde, solamente alcune donne (circa un terzo delle figlicide) soffrono di psicosi gravi (psicosi puerperale, depressione maggiore, schizofrenia), mentre le altre vengono ritenute sane di mente nelle perizie stilate dagli psichiatri chiamati a valutare caso per caso anche se ci sono forti aspettative sull'esistenza dell'infermità mentale della madre assassina anche da parte degli operatori giuridici, pur di “giustificare” e rendere comprensibile un delitto che per la sua esecuzione richiede lo stravolgimento dell'istinto materno [R. Catanesi, G. Troccoli, 1994, 170]. La maggior parte delle madri che compiono tale delitto non presenta, quindi, psicosi o alterazioni mentali tali da avere un rilievo penale, ossia capaci di scemare grandemente o azzerare la capacità di intendere e volere delle autrici così come prescritto

dal diritto penale. La psicologia, la psichiatria e la criminologia da tempo si interrogano sulle necessarie interrelazioni tra sfera affettiva, emozionale, intellettiva e volitiva ma il sapere di queste discipline si scontra con la costruzione dell'imputabilità in termini di considerazione di scopo, avendo riguardo alla funzione della pena. Ciò spiega la limitazione della rilevanza penale delle infermità mentali a quelle che fanno venir meno la "volontà antagonista" dell'autore [M. Betti, 2012, 98].

Eppure, a ben guardare, anche la malattia mentale si colloca all'interno del contesto socio-culturale, di quello esistenziale e relazionale, nelle situazioni di emergenza e di isolamento, di carenza di mezzi economici, di difetto di comunicazione e comunità.

2. Tipi sociali

Per quanto riguarda i tipi sociali, sappiamo che Durkheim individuò tre tipologie di suicidio, classificandoli sulla base delle cause che, a parer suo, li producevano. In particolare, il suicidio egoistico era frutto di una «eccessiva individualizzazione» e basato sulla libera scelta dell'individuo in materia di vita o di morte; il suicidio altruistico era determinato, al contrario, da un eccessivo grado di integrazione nella comunità che, in alcuni casi, spingeva l'individuo verso la distruzione a vantaggio dei valori comunitari; infine, il suicidio anomico che era il frutto della disgregazione dei legami sociali e della mancanza di regolazione. Allo stesso modo, e mutuando queste categorie, potremmo ipotizzare una classificazione dei figlicidi in base alle motivazioni personali e/o cause sociali che li determinano e partendo dal presupposto che il figlicidio, così come il suicidio, non sia il frutto di un atto solo individualistico ma il prodotto di un determinato contesto sociale.

La casistica che la scienza psichiatrica ci propone è uno spunto per individuare qui tre grandi gruppi:

1) Nel primo gruppo, che potremmo riferire al figlicidio egoistico, andrebbero ricompresi tutti quei figlicidi che vengono perpetrati per motivi sentimentali e che in qualche modo siano ricollegabili ad un tradimento coniugale. Uccidendo la prole, la madre realizza una vendetta nei confronti del partner infedele: gli psichiatri a questo proposito parlano, infatti, di sindrome di Medea [G.C. Nivoli, 2002]. In questo caso con l'uccisione del figlio/a la madre cerca di arrecare un grande dispiacere al proprio compagno: queste madri vendicative presentano in genere disturbi della personalità con aspetti aggressivi, comportamenti impulsivi, tendenze suicidarie e frequenti ricoveri in ospedali psichiatrici. Inoltre, in base agli studi clinici, si può affermare che vi sono madri che uccidono i propri figli perché li trasformano in capri espiatori di tutte le loro frustrazioni. Esse ritengono, in base alla loro percezione, che i figli abbiano rovinato la loro esistenza e distrutto ogni ambizione e possibilità di successo. Ritengono che il figlio abbia deformato il loro corpo, le obblighi a trascorrere tutto il tempo per curarli, seguirli e far fronte ai loro capricci. Può trattarsi di madri insicure, con tratti *borderline* della personalità, ovvero madri conflittuali che presentano tratti aggressivi. Può trattarsi anche di forme deliranti in soggetti che abbiano una schizofrenia o anche una depressione grave. Soprattutto, potremmo ricomprendere in questa categoria anche le donne che soffrono di una sorta di "alienazione femminile" [A. Oakley, 1980] per cui esse percepiscono come estremamente frustranti i contesti familiari e sociali nei quali vivono e di cui non riescono più a dividerne norme e valori (pensiamo ad una società sessista e basata su una rigida divisione del lavoro in base al genere). A seconda di modelli culturali dominanti e anche degli stereotipi sul ruolo delle donne nella società, le madri possono sentirsi non integrate in un determinato sistema culturale/religioso e mettono

in atto un conflitto sotto forma di rifiuto della maternità e di una condizione imposta dal costume, dalla tradizione, dalla norma sociale/morale. Durkheim, a proposito di suicidi egoistici, fece, infatti, riferimento al grado di integrazione degli individui nel contesto di appartenenza arrivando ad affermare che «il suicidio varia in ragione inversa al grado di integrazione dei gruppi sociali di cui fa parte l'individuo» (ossia la società religiosa, domestica e politica). In questo caso, la madre non riesce a corrispondere più le aspettative sociali o i modelli di “performance” imposti dall'esterno in base ad una specifica costruzione della maternità che confligge con il suo universo interiore (come quello della buona madre sempre pronta al sacrificio).

2) Il secondo gruppo, quello del figlicidio altruistico, sarebbe costituito da quei figlicidi compiuti da quelle madri che uccidono per sottrarre i figli alle sofferenze reali o immaginate. Vi sono madri, infatti, che ritengono che l'unico modo per sfuggire al male del mondo sia quello di dare la morte al proprio figlio ed eventualmente suicidarsi. Durkheim parlò, per esempio, di «suicidio altruistico facoltativo», per distinguerlo da quello obbligatorio, in quei casi in cui «l'individuo aspira a spogliarsi del suo essere individuale per annientarsi in quell'altra cosa che considera la sua vera essenza» [Durkheim, 1987, 315]. In alcuni figlicidi avviene una cosa simile: la motivazione all'omicidio è legata alla convinzione che la morte sia l'unico mezzo per potersi salvare da un mondo cattivo ed è il frutto di un meccanismo simbiotico per cui la madre non riesce a staccarsi dal figlio e vuole portarlo con sé in un mondo migliore. In altri casi, si tratta di figlicidi compiuti per sottrarre davvero un figlio gravemente malato dai dolori di una malattia organica e degenerativa, praticando una sorta di eutanasia. In questo caso, parliamo di omicidi compassionevoli (*mercy killing*) da distinguere da quelli “pseudo-compassionevoli” ove in realtà la madre uccide un figlio handicappato o bisognoso di cure mediche per liberarsi di un fardello troppo pe-

sante. In queste ipotesi, l'altruismo si rivolge verso il figlio più che verso il prossimo o la comunità.

3) La terza categoria, quella che potremmo definire del figlicidio anomico, è più difficile da descrivere poiché in essa vanno ricompresi tutti i casi in cui una madre uccide con un gesto impulsivo e irrazionale, spinta da difficoltà oggettive e/o soggettive nella gestione del figlio, difficoltà che ad un certo punto sembrano diventare insormontabili fino a gettare nello sconforto, nella infelicità, nella disperazione molte donne dopo il parto. È un tipo di difficoltà che chiama direttamente in causa la società e le sue istituzioni quando esse non approntano interventi e politiche efficaci per il sostegno alla maternità. Per esempio, potremmo fare riferimento all'agire omissivo delle madri passive che non sono in grado di accudire un bimbo piccolo, provvedere alle sue necessità vitali e, in definitiva, di assumere la funzione materna per ignoranza, insicurezza o incapacità (per esempio dovuta alla giovane età). Oppure a quelle madri che senza rendersene conto scuotono il bimbo che non smette di piangere e gli provocano lesioni cerebrali (*Buttered child syndrome* o sindrome del bambino scosso). Atti che avvengono per esempio di notte, quando un bimbo piange e la madre è molto provata. La privazione del sonno è una cosa molto grave e potrebbe giocare un ruolo eziologico nelle donne più vulnerabili: spesso accade perché la donna è sola o deve allattare e non riesce a fare dei turni col proprio partner. Raramente può indurre stati maniacali nelle donne con disturbo bipolare.

Possiamo ricomprendere in questa categoria anche i figlicidi per motivi economico-sociale, ossia quegli omicidi legati al timore di una donna di non essere in grado di fronteggiare i problemi connessi alla sopravvivenza della sua creatura. Si tratta di una proiezione ansiosa distruttiva che genera sentimenti di colpevolezza rispetto ai paradigmi economici dominanti, in contesti poco solidaristici. Più in generale, possiamo includere tutti quei figlicidi ricollegabili ad una

condizione di depressione e/o vulnerabilità della madre ossia di profondo sentimento di infelicità, stanchezza e solitudine che venga sottovalutato dalla rete parentale, dai membri della famiglia e dagli altri consociati che svolgono un ruolo esperto nella società (medici, ostetriche, psicologi, assistenti sociali). D'altronde anche Durkheim, analizzando il rapporto tra suicidio e gli altri atti "immorali" come i delitti e i reati, affermò che esisteva un legame tra anomia, suicidio e omicidio: «L'anomia, infatti, crea uno stato di esasperazione e di stanchezza irritata che, a seconda delle circostanze, può volgersi contro il soggetto stesso o contro gli altri [...]. Ecco perché, oggi, si trova un certo parallelismo tra lo sviluppo dell'omicidio e quello del suicidio soprattutto nei grandi centri e nei paesi di intensa civiltà. È ciò perché l'anomia vi è allo stadio acuto» [E. Durkheim, 1987, 380].

Ora, anche se non è possibile individuare uno schema di comportamento valido per tutte madri assassine, è possibile osservare che spesso, nell'ambito di quei figlicidi che ho definito anomici, coesistono entrambi i fenomeni: dopo aver ucciso, la madre si suicida.

3. Il figlicidio come fenomeno sociale in generale

Sappiamo che la fase del *post partum* è un periodo molto delicato in cui le donne vivono un oggettivo disagio psicologico, esistenziale e materiale e che la depressione *post partum* è una patologia sottovalutata anche se si manifesta con una certa frequenza [P. Romito, 1992]. Per il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) la depressione *post partum* non è una patologia specifica, presentando più o meno gli stessi sintomi della depressione, mentre la classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali dell'OMS (ICD-10) la include fra le sindromi associate al puerperio non classificate altrove.

Non disponiamo di dati epidemiologici sul fenomeno e la sua diffusione ma secondo quanto osservato dai clinici, l'incidenza varia dal 9 al 22% anche se resta un fenomeno sotto-diagnosticato (si stima che il 50% dei casi resti sconosciuto). Spesso però si manifesta anche dopo un anno dal parto e quasi il 25% delle donne ne continua a soffrire. Si tratta di stime approssimative dato che i sintomi sono spesso sottovalutati sia dalle donne che dai medici e che solo la metà dei casi emerge e trova adeguata risposta. Sarebbe riduttivo pensare che essa sia il frutto di elementi solo biologici o genetici: i dati di ricerca spingono verso una spiegazione multifattoriale che pone il *focus* su fattori di matrice socio-ambientale (eventi stressanti, condizioni economiche di svantaggio) e psico-sociale (bassa autostima, difficoltà nel rapporto col partner, scarso sostegno sociale).

Il contributo della psicologia evoluzionista è stato utile da questo punto di vista perché ha inteso spiegare che l'amore "per natura" o l'istinto materno sono tutt'altro che riflessi automatici. È stata avanzata l'ipotesi che la depressione *post partum*, o la più frequente "sindrome del terzo giorno" o *baby blues*, non dipendano da disfunzioni ormonali ma riflettano sul piano emozionale la fase della decisione di tenere un bambino, di decidere per una selezione [M. Daly e M. Wilson, 1988].

Le madri che soffrono di questo tipo di depressione si sentono spesso distaccate dal neonato e, a volte, sono assalite dal pensiero di fargli del male. Una depressione lieve, dicono gli psicologi, consente spesso alle persone di fare una valutazione delle loro prospettive di vita in maniera più accurata. I pensieri di una neomamma – che si chiede se saprà far fronte alle difficoltà di fronte ad un fardello – è stata nel corso della storia una domanda legittima per le madri, obbligate alla gravosa scelta tra una tragedia imminente ed un'altra più grande dopo.

In questo senso il *post partum* può essere considerato un periodo di valutazione dell'investimento sul neonato e sulla possibilità della selezione. D'altronde l'infanticidio è stato praticato in tutte le epoche e in tutte le comunità come metodo per il controllo demografico: la sua riduzione nel mondo Occidentale è il frutto del benessere, che consente alle donne di essere meno disperate, ed è il portato della tecnologia nella forma dei metodi contraccettivi e interruzione volontaria di gravidanza che hanno diminuito il numero dei figli indesiderati. A conclusione del suo grande studio sull'infanticidio nel mondo, fortemente condizionato dalla teoria della selezione di Darwin, il medico Larry Milner affermò che una delle cose più "naturali" che un essere umano può fare, quando si trova in una varietà di situazioni logoranti, è uccidere volontariamente la propria prole [L. Milner, 2000]. L'idea che una madre debba trattare ogni neonato come un essere umano prezioso è incompatibile con la teoria della selezione naturale: la selezione opera, infatti, per massimizzare l'output riproduttivo e questo richiede un compromesso fra la decisione di investire in una nuova prole oppure di conservare le risorse per quella presente o futura. Questo dimostrerebbe che il cosiddetto "istinto materno", espressione ancora molto utilizzata, avrebbe poco a che fare con la natura ma molto con la cultura, essendo piuttosto un sentimento che non scaturisce in maniera spontanea: esso dipende dal modo in cui la donna riesce a vivere la gravidanza, il parto e il rapporto con il neonato ed è certamente una delle situazioni più complesse di tutta l'esistenza. Non bisognerebbe dare per scontato che una donna sia in grado di svolgere il ruolo di madre così come la società si aspetta da lei. Per parafrasare Simone De Beauvoir: madri non si nasce, si diventa.

L'approccio sociologico alla depressione viene inaugurato solo a partire dagli anni '80 quando alcuni studiosi analizzarono gli effetti di alcuni avvenimenti particolarmente dolorosi sulla vita delle madri.

Il modello di Brown ed Harris individuava quattro fattori di rischio o vulnerabilità: essere orfane di madre, non avere una relazione di affetto col partner, essere casalinga a tempo pieno, essere madre di tre o più figli [G. W. Brown e T. Harris, 1986].

Gli studi e le ricerche effettuate da questi autori furono preziosi proprio perché per la prima volta cercarono di mostrare come le cause di una depressione dovessero rintracciarsi proprio nel contesto di una vita normale mentre l'impegno nella vita professionale o sociale offre maggiori opportunità. Essi hanno aperto una pista importante per l'analisi della variabile di genere sulla depressione in generale; variabile che incide sulla strutturazione dell'identità femminile e dei ruoli sessuali. Ann Oakley, sociologa e femminista inglese, negli stessi anni criticò il cosiddetto "paradigma femminile" in base al quale le donne erano destinate solo alla riproduzione: ella affermò che invece la maternità produceva uno stravolgimento esistenziale e poteva causare una serie di reazioni, inclusa quella depressiva.

Da quel momento in poi, i sociologici e gli psicologi che si sono occupati della problematica hanno cercato di rintracciare i fattori di rischio che predispongono alla depressione nelle pieghe della sofferenza e nel reticolo della vita quotidiana [P. Leonardi, 2016]. Oggi è evidente che molte madri uccidono il figlio anche a seguito di situazioni molto stressanti quando, per esempio, si verificano allontanamenti di persone importanti, decessi in famiglia, problemi finanziari o malattie personali. Si fa strada l'ipotesi, in psicoterapia, per cui esista uno "stress di genere" che favorisce l'insorgenza della depressione la quale, benché sia una malattia anche maschile, colpisce le donne con il doppio della prevalenza rispetto agli uomini. Una donna ha una aspettativa di vita maggiore rispetto agli uomini ma si ammala di più, consuma più farmaci a causa di patologie e a disturbi nervosi.

Essi sono non di rado associati al ruolo sociale delle donne costrette a conciliare famiglia e lavoro e a farsi carico di quasi tutto il

lavoro domestico e di cura. Spesso le donne vengono penalizzate proprio in quanto madri visto che vengono demansionate, mobbizzate o licenziate dopo il parto [C. Valentini, 2012].

D'altronde proprio Durkheim, con una lungimiranza incredibile per il tempo in cui visse, affermò con molta chiarezza che il matrimonio fosse fonte di ingiustizie e rappresentasse un fattore di protezione soprattutto per gli uomini che ne traevano vantaggio. Osservando i tassi di suicidio tra le spose e le nubili e tra i vedovi e i divorziati, arrivò ad affermare che i suicidi erano molto più frequenti nelle donne sposate e negli uomini soli che subivano l'anomia domestica per la perdita della coniuge. Allo stesso modo, il tasso di suicidio era molto alto tra i divorziati a causa dell'indebolimento della disciplina matrimoniale mentre era più basso tra le divorziate a dimostrazione del fatto che il divorzio penalizzava gli uomini e avvantaggiava le donne che si liberavano da vincoli familiari.

In base alla letteratura, oggi sappiamo che la depressione *post partum* è più comune nelle donne prive di sostegno sociale, in quelle che hanno avuto un parto difficile o un neonato non sano, in quelle che sono disoccupate o il cui marito è disoccupato [E. Hagen, 1999].

I dati empirici e statistici ci dicono, quindi, che il figlicidio è riconducibile ad una pletera di fattori scatenanti che hanno come nucleo comune un disagio trascurato e non compreso tempestivamente anche se di solito il figlicidio è preceduto da una serie di "presagi" come episodi psicotici, ricoveri, tentativi di suicidio, disperazione incombente, minacce e desiderio di rivalsa. «Non si tratta però di una tragedia borghese, semmai di un dramma dell'abbandono e della sottovalutazione: o, forse ancora meglio, della sopravvalutazione del valore totemico dell'istinto materno» [L. Risicato, 2017, 14].

Alcune criminologhe si chiedono se non sia necessaria una «maggiore alfabetizzazione criminologica» per scongiurare qualche dramma [I. Merzagora, A. Rancati, 2012, 18].

Ci sarebbe, dunque, una “responsabilità sociale” alla base di tragici fatti di cronaca: la scarsa attenzione che lo stato sociale, e la comunità nel suo complesso, dedica alle situazioni di disagio psicologico, esistenziale o anche materiale vissuto da una donna dopo il parto [S. Fariello, 2016, 27]. La società è disimpegnata rispetto a questo e più che curare o reprimere, dovrebbe “prendersi cura” delle madri con politiche sociali e sanitarie efficaci così come avviene in Francia, che ha una lunga tradizione “maternalista”, o in molti altri paesi europei. Utili allo scopo, per esempio, sarebbero le reti di sostegno alla maternità costituite da “facilitatori”, puericultrici, ostetriche e “doule”: molto efficace risulta essere, per esempio, la strategia della *home visitation* ossia i colloqui a domicilio condotti da figure professionali per aiutare la neomamma e creare con lei una relazione di fiducia ed empatia [S. Fariello, 2020, 110].

Ciò sarebbe molto importante anche in considerazione del fatto che la famiglia risulta oggi fortemente disgregata e isolata al di là della sua possibile ristrutturazione a livello affettivo e simbolico: a partire dagli anni '70, infatti, si conclude quel processo di trasformazione sociale che ha prodotto l'inurbamento, la scomparsa della famiglia estesa e intergenerazionale, la parziale femminilizzazione del mondo del lavoro e la riduzione dei tempi di vita delle madri. Il processo di progressiva nuclearizzazione e di sganciamento dai contesti familiari d'origine (per esempio per motivi di ordine logistico o per esigenze lavorative) può creare problemi lì dove le vecchie forme di solidarietà non vengano sostituite da nuove relazioni di sostegno e collaborazione. In questo senso, l'anomia, intesa come sfilacciamento dei legami sociali e mancanza di meccanismi di regolazione in senso ampio, altera i rapporti familiari e produce insicurezza, conflitti e “vulnerabilità parentale”.

Esistono oggi condizioni sociali che favoriscono forse l'esplosione di alcune tragedie familiari: molte coppie entrano in crisi

proprio con l'arrivo del primo figlio poiché la trasformazione dei ritmi e delle abitudini di vita che la nascita di un bambino provoca, come la perdita dell'intimità e del tempo libero, creano conflitti e rendono la transizione alla genitorialità più problematica così come spiegato dalla sociologia della famiglia. Le ricerche condotte a questo proposito segnalano che di regola l'arrivo di un figlio rende più difficili le relazioni coniugali e che le coppie senza figli sono mediamente più felici di quelle con bambini.

Nonostante sia possibile osservare un generalizzato declino della violenza nel corso dei secoli [S. Pinker, 2011], la famiglia risulta essere lo scenario entro cui si realizza una violenza agita soprattutto nei confronti delle donne e nei confronti dei minori da parte dei genitori dal momento che quasi ma la metà dei delitti compiuti nel nostro paese avviene in ambito familiare.

Dal punto di vista statistico, in base a recenti dati Istat sappiamo, infatti, che gli omicidi nel 2019 sono stati 315 (204 uomini e 111 donne), di cui 150 sono avvenuti in famiglia: le donne uccise sono state 93 ossia l'83% circa del totale, mentre tutte le vittime minorenni (0-13 anni) sono state uccise da un familiare o da un parente.

Il primo rapporto sul figlicidio in Italia curato dall'Istituto di ricerche economiche e sociali segnala che tra il 2000 e il 2014 i figlicidi sono stati 379 e sempre da fonte Eures sappiamo che quelli compiuti nei tre anni successivi sono stati 68: quindi negli ultimi 17 anni sono stati uccisi 447 bambini per mano dei genitori. Nel 61% dei casi è stata la madre (di regola 6 su 10).

La teoria dell'anomia, insieme alle teorie psicoanalitiche e psicologiche, rappresentano una cornice teorica stimolante per comprendere comportamenti antisociali e la violenza domestica e intra-familiare. Alla fine dell'Ottocento Durkheim rifletteva sulla possibilità di preservare legami solidaristici all'interno di una società nella quale il processo di modernizzazione trainava anche quello di indivi-

dualizzazione ed auspicava nuovi modelli solidaristici di tipo organico, ossia istituzionale; oggi ci troviamo di fronte ad una crisi e ad un'anomia generalizzata prodotte dallo sfaldamento di quegli stessi modelli di solidarietà organica che, per tutto l'arco del '900, abbiamo definito con la parola *Welfare* [A. Simone, 2014, 15]. Un *Welfare* più debole può, quindi, provocare un aumento dei casi di omicidio legati al disagio non assistito.

Nel quadro attuale, si avverte la mancanza di modelli di convivenza e solidarietà; anche i legami di amore o di amicizia, fondamentali per la costruzione di una comunità, sono divenuti troppo fragili, precari e "liquidi" per offrire certezza e sostegno sociale [Z. Bauman, 2006]. I concetti di incertezza e anomia allora presentano una forte analogia.

Per tutti questi motivi il figlicidio può essere spiegato sociologicamente, analizzando la società ossia il modo in cui essa struttura i ruoli sociali e costruisce stereotipi: le donne, al di là di specifiche psicopatologie conclamate, possono arrivare ad uccidere i propri figli perché sono vulnerabili e sole, vivono lo stress di madri e donne lavoratrici (magari espulse dal mercato del lavoro e ricacciate in contesti familiari spesso frustranti), la svalutazione della loro condizione sociale nonché l'ansia legata all'esigenza di soddisfare le aspettative sociali sulla maternità.

Bibliografia

- Bauman Z., (2006), *Amore liquido*, Laterza, Roma-Bari.
- Betti M., (2012), *Maternità e infanticidio: lo sguardo del diritto penale*, «Rivista sperimentale di freniatria», Vol. CXXXVI, Madri omicide, n. 3/2012.
- Brown G.W., Harris T. (1986), *Stressor, vulnerability and depression: a question of replication*, «Psychological Medicine», n. 16/4, pp. 739-744.

Catanesi R., Troccoli G. (1994), *La madre omicida. Aspetti criminologici*, «Rassegna italiana di criminologia», 5, pp. 167-74.

Daly M., Wilson M. (1988), *Homicide*, A. De Gruyter, New York.

Durkheim E., (1987), *Il suicidio*, Bur, Milano.

Fariello S., (2016), *Madri assassine. Maternità e figlicidio nel post patriarcato*, Mimesis, Milano.

De Sanctis D., Fariello S., Strazzeri I. (2020), *Sociologia della maternità*, Mimesis, Milano.

Hagen E.H., (1999), *the functions of postpartum depression*, «Evolution & Human Behavior», 20, pp. 325-359.

Nivoli G.C., (2002), *Medea tra noi*, Carocci, Roma.

Leonardi P., (2016), *Depresse non si nasce, si diventa*, FrancoAngeli, Milano.

Pinker S. (2017), *Il declino della violenza*, Mondadori, Milano.

Marra R. (1987), *Suicidio, diritto e anomia*, Esi, Napoli.

Merzagora I., Rancati A. (2012), *Neonaticidio e infanticidio materno*, «Rivista sperimentale di freniatria», Vol. CXXXVI, Madri omicide, n. 3, pp. 107-124.

Milner L.S., (2000), *Hardeness of heart/hardeness of life. The stain of human infanticide*, New York, University Press of America.

Oakley A., (1980), *Woman confined. Towards a Sociology of Childbirth*, Schocken books, NewYork.

Risicato L., (2017), *Prefazione*, a D.M. Formica, *Il grembo che uccide. Madri assassine: dal mito alla realtà*, Aracne, Canterano (RM).

Romito P., (1992), *La depressione dopo il parto: nascita di un figlio e disagio delle madri*, il Mulino, Bologna.

Simone A., (a cura di) (2014), *Suicidi. Studio sulla condizione umana nella crisi*, Mimesis, Milano.

Valentini C., (2012), *O i figli o il lavoro*, Feltrinelli, Milano.

The conflict between homo sapiens and nature: the metabolic rift's development and the law's essence in Latin American new movements

di Leura Dalla Riva

Abstract

Questo saggio discute lo sviluppo della "frattura metabolica" nel rapporto tra esseri umani e natura e poi osserva i riflessi di questa rottura nel Diritto, soprattutto in America Latina. La produzione della vita materiale umana si è allontanata ulteriormente da un equilibrio nell'uso delle risorse naturali in nome del "progresso" e della "crescita". Il diritto, in quanto prodotto sociale e culturale, riflette questa frattura metabolica. Di recente, tuttavia, sono emersi movimenti giuridico-costituzionali in America Latina e hanno riconosciuto la natura come un soggetto con dignità. Tuttavia, se, secondo Marx, il diritto moderno aiuta a perpetuare l'esplorazione della natura come oggetto nel sistema capitalista, questi nuovi movimenti costituzionali sarebbero allora in conflitto con l'essenza del diritto o potrebbero essere visti come un nuovo modo per creare un altro genere di Diritto? Utilizzando un approccio storico-dialettico e materialista, l'ipotesi che sembra essere confermata è quello di uno shock tra i movimenti latinoamericani e l'essenza del diritto. Tuttavia, l'importanza di questi nuovi movimenti si misura anche nella creazione di un altro Diritto, che sia giustificato oltre il capitale.

This essay debates the development of the "metabolic rift" in the relationship between human beings and nature and then observes the reflexes of this rupture in Law, especially in Latin America. The production of human material life has moved further away from a balance in the use of natural resources in the name of "progress" and "growth". Law, as a social and cultural product, reflects this metabolic rift. Recently, however, legal-constitutional movements in Latin America have emerged and recognized nature as a subject with dignity. However, if, from Marx, modern law helps to perpetuate the exploration of nature as an object in the capitalist system, then would these new constitutional movements be in conflict with the essence of law or could it be seen as a new way to create another kind of Law? Using an historical-dialectical and materialistic approach, the hypothesis that seems to be confirmed is that there is a shock between the Latin

American movements and the law's essence. However, it is also in this sense that the importance of these new movements is extracted in the search for another Law, justified beyond capital.

Parole chiave: Capitalismo. America latina. Diritto. Frattura metabolica. Umani. Natura.

Keywords: Capitalism. Latin America. Law. Metabolic Rift. Humans. Nature.

1. *Homo sapiens* and nature: the metabolic rift's development

Currently, humanity faces an environmental crisis that becomes more serious and irremediable by each day, as the mode of production, consumption and disposal of waste enshrined by globalized capitalism does not seem to offer hope for a sustainable future and imposes itself on alternative experiences as the only possible and accepted model.

In this context, this essay debates, from a Marxist perspective, the "metabolic rift" [J. B. Foster, 2005] in the relationship between human beings and nature, observing the reflexes of this rupture in Law, especially on the recent constitutional movements that recognize the status of legal subject of the nature. It is questioned to what extent these new constitutional movements conflict with the essence of law or if they could be seen as a new way to create another kind of Law and another sociability.

To understand the environmental problems that today threaten life on Earth, it is necessary to understand that each human society has developed throughout history from its relationship with the environment, determined to a greater or lesser extent by it and which translates into its way of producing material life [P. Bifani, 1999]. *Homo Sapiens* (current human species) has developed, over time, a conception of itself that is increasingly separate from other animals, contrary to its own nature [Y. N. Harari, 2016, 74], which caused the current sustainability crisis.

As civilization removed man from nature, however, he interposed a dense universe between them - humanity lost the experience of natural cycles and laws, replacing them with the consciousness perception of unlimited human power. As the historian Yuval Noah Harari explains, around 70 thousand years ago *Homo sapiens* began to dominate the rest of planet Earth and lead the other species to extinction. According to the author, «the moment when the first hunter-gatherer set foot on the Australian coast was the moment when *Homo sapiens* climbed to the top of the food chain in a specific territory and from then on it became the deadliest species on planet Earth» [*Ibidem*, the translation is mine]. The human being would have been the cause of the extinction of about half of the great animals of the planet before even inventing the wheel, the writing, or iron tools.

For Harari [2016, 82], there would have been at least three large waves of mass extinction: the first that would have accompanied the spread of hunter-gatherers around the world, the second that would have occurred with the spread of agriculture and the third with the development of industrial activity. This third great wave that started with the industrial revolution is the most important, because the last 500 years have witnessed a phenomenal and unprecedented growth in human power, especially due to the union between science, industry and military technology since the advent of the capitalist system.

According to Harari [2016, 257, 274], in 1500 the global production of goods and services was equivalent to about 250 billion dollars. Today, production is around 60 trillion. This growth, for the author, can only be explained by the advent of capitalism and the idea of progress.

The unbridled acceleration of growth and, consequently, of the damage caused by the mode of production of human life occurred

because, in capitalism, the foundation of society's relationship with nature is essentially the radical separation between human beings and nature. The private property institute, for example, plays a fundamental role in depriving most human beings of access to natural resources. To deprive something means to make a good scarce and, therefore, to give it economic value. Nature transformed into property becomes commercialized, becoming an object of purchase and sale, so that «the separation of man and nature is not only a matter of paradigm, although it is. It is inscribed at the center of social and power relations in capitalist societies» [C. W. Porto-Gonçalves, 2012, 288, the translation is mine].

The world then becomes objectified and reified by scientific and economic rationality and destroys the possibilities for a sustainable future [E. Leff, 2004]. Human interference in the environment, guided by modern rationality, ignores man's belonging to nature and the temporality of natural cycles, so that the pressure exerted by human activities on the planet puts at risk the ability of ecosystems to respond to the future generation needs [H. Kempf, 2012].

The human transformation over the natural environment is so relevant that Paul Crutzen received the 1995 Nobel Prize in Chemistry for elaborating the concept of Anthropocene. It is a category that: «indica la transición de una era geológica estable, el Holoceno, a una nueva era geológica, caracterizada de hecho por una gran inestabilidad y en la que el grado de influencia que tienen los seres humanos sobre el curso de la biosfera se coloca en el mismo nivel que tienen otras fuerzas naturales» [D. Amirante, 2020, 3]. This predatory mentality sees natural resources as something unlimited for human enjoyment, an argument that justified the conquest of “wild” lands, their colonization and exploitation in search of profit and enrichment. It is an “ideology of progress” or the “myth of superabundance” - whose origin goes back to capitalism itself - which keeps

the appropriation and exploitation of nature along the same lines until today [J. R. Junges, 2004, 17].

As said by B. Clarck and J. B. Foster [2010, 1], «the most pressing problem confronting humanity in the 21st century is the ecological crisis. The “problem of nature” is really a problem of capital, as natural cycles are turned into broken linear processes geared to private accumulation». In fact, there are several proposals to solve this crisis that started to gain space in the 1970s in terms of global discussion. Since then, a large part of the environmental movements seems to have abandoned radicalism as some aspects of the ecological agenda have been incorporated by international organizations or made positive in internal legal systems. Several countries have signed commitments in the name of the so-called “sustainable development” in order to minimize or postpone possible environmental collapse. However, these so-called “sustainable” proposals, despite presenting some technological innovations towards means of productions that are less damaging to the environment, continue to operate under the logic of capital exploitation and appropriation, considering the human being as an entity distant from nature and disregarding the metabolic balance between both.

According to the young activist Greta Thunberg argues [2019], today's economic model needs to be replaced because it will not be able to solve the climate crisis or the sustainability crisis. As the author informs, a study recently published by the Organization Influence Map, 44 of the 50 most influential lobbying organizations in the world are actively opposed to an effective climate policy since «[...] the main objective of a company is to obtain financial profit, not to save the world» [2019, 149, the translation is mine]. In addition, the richest 10% of the planet accounts for half of all greenhouse gas emissions today, while half of the world's

population is responsible for only 10% of emissions [G. Thunberg et al. 2019, 209, 245].

But as Brazilian environmentalist Chico Mendes said, ecology without class struggle is gardening [cit. in E. Galeano, 2011]. Therefore, to avoid this illusory idea, the environmental and climatic issue must, necessarily, be analyzed together with other social problems, especially the debate on the capitalist mode of production adopted by modern societies. It is in this sense that an approach based on Marx's thought is important.

This approach to the ecological question from Marx is not limited to «grafting the Green Theory into Marx, or Marx in the Green Theory» [J. B. Foster, 2005, 10, the translation is mine], as does Ecosocialism in a first moment, since, from a systematic investigation of the work of Charles Darwin and Justus von Liebig, as well as his criticism of Malthusianism, Marx developed the concept of “metabolic rift” that evidences his ecological view of the relationship between human beings and nature. In fact, from the beginning of his work, before the birth of modern ecological consciousness, Marx denounced the plundering of the environment and the connection between the alienation of work and the alienation of human beings in relation to nature [J. B. Foster, 2005, 23].

Agreeing with Bensaïd's statement that «Marx is not a green angel, a pioneer of ecology who does not know himself. However, although he often shares the productivist enthusiasm of his time, he does not adhere unreservedly to the illusions of progress» [D. Bensaïd cit. in M. B. O. da Silva, 2018, the translation is mine], Marxism is a possible and necessary reference for understanding the environmental crisis experienced today that is not, as some want, a given external and independent of the system's operating logic, but the result of a process that, as Marx stated, explores and exhausts both the worker and nature [M. B. O. da Silva, 2018].

Also, it is important to have in mind that:

«To emphasize the importance of Marx's ecological dialectic is clearly not the same thing as saying that he specifically addressed all of the complex ecological problems that we now confront. Furthermore, we are not putting forth the absurd notion that "the original Marxian canon" is in itself "the true and sufficient guide to save nature from capitalism" » [B. Clark; J. B. Foster, 2010, 2].

Nevertheless, according to Foster [2005] the method developed by Marx allows to examine the contradictions of the capitalist mode of production and, consequently, of the environmental crisis itself, the exploitation of human work and its relationship with nature. Marx's work cannot be fully understood without understanding his materialist conception, not only of history, but of nature itself, as Marx's social thought is intrinsically linked to an ecological worldview.

In addition, Marx's theory about the human-nature relationship is much more appropriate for addressing the environmental crisis because it highlights the contradictions and dynamics of the social and economic relationship between man and nature and the place occupied by nature in the capitalist system, because «only understanding the functioning of capitalism and its relationship with nature, it is possible to understand the relationship between human beings and the environment» [V. C. Rosa, 2018, 36, the translation is mine].

Marx, according to Foster [2005], always saw nature as an extension of the human body, that is, as the "inorganic body" of man, because the relationship that is clearly organic transcends physically, extending, in practice, the human organs, who produce the historical relationship with nature largely by producing their means of subsistence. Nature, however, enters directly into the history of man, being mediated not only through production, but

also more directly through instruments, products that allowed humanity to transform nature in universal ways.

It is labor and the production process that form a metabolic relationship between human beings and nature, according to Marx, because it is through the mode of production that men produce their way of life and their means of subsistence:

«Labour is, first of all, a process between man and nature, a process by which man, through his own actions, mediates, regulates and controls the metabolism between himself and nature. He confronts the materials of nature as a force of nature. He sets in motion the natural forces which belong to his own body, his arms, legs, head and hands, in order to appropriate the materials of nature in a form adapted to his own needs. Through this movement he acts upon external nature and changes it, and in this way he simultaneously changes his own nature» [K. Marx, 1976, 283]

Since «as long as man has existed, nature and man have affected each other» [B. Clark; J. B. Foster, 2010, 3], the concept of metabolism took on a social and also an ecological meaning, because by transforming the external nature, human society also transforms its internal nature, the action of transforming the external nature constitutes the work process, and its effect on the internal nature is manifested in the way social relations of production are established. This metabolism, therefore, can be expressed in the human relationship with the natural environment, which includes both the conditions imposed by nature and the human potential to affect this process, as it corresponds to the socialization of nature and the naturalization of society [V. C. Rosa, 2018, 45-47].

The capitalist mode of production, however, generates an irreparable gap in the metabolism between humanity and the earth, since it is a system predicated on the constant accumulation of capital. «That increasing scale of production generates widespread ecological deg-

radation and pollution in a finite world, and the systematic exploitation of nature threatens to undermine the natural cycles and processes that aid in the regeneration of ecosystems» [B. Clark; J. B. Foster, 2010, 4]. This movement has a tendency to widen, compromising the natural conditions of human existence and ecosystem after ecosystem, revealing the unsustainability of the capitalism in its essence.

To summarize, from the concept of “metabolic rift” created by Karl Marx and further developed by John Bellamy Foster, one can historically contextualize the advent of current environmental problems as the fruits of the appropriation and exploitation of human beings on nature and on the human being himself which was severely intensified with the emergence of the capitalist mode of production and the objectification of nature.

Next, we will see, from a Marxist perspective, how Law can be seen as a social form derived from the commodity form that would provide operability to mercantile exchanges in capitalism and, consequently, the maintenance of the exploitation of man and nature as objects. Therefore, Law, being another modern human cultural and social creation, reflects this metabolic rift between human beings and nature.

2. The Law’s essence from a Marxist perspective

Despite the discussion about “sustainability” as a category that arose from the Modern age, especially with the discussions elaborated by the UN in the 20th century, the metabolic relationship between human societies and nature, as already discussed, was shaken from the emergence of the capitalism. The central idea of the concept of sustainability, that is, the notion of maintaining human life without compromising ecological cycles or the harmony be-

tween human beings and nature, however, can be found in the most diverse forms of pre-sociability capitalists (and also anti-capitalists, even after the advent of capitalism) in which man considered himself part of the natural environment.

In capitalist social relations of production humanity acts against the external nature and not as an integral part of it, breaking with the metabolic balance that guarantees the maintenance of the natural and inorganic conditions of human survival and characterizing itself as an imposition of humanity on the nature and separation imposed by capital.

Law, being another modern human cultural and social creation, historically have reflected this metabolic rift between human beings and nature. The social relations that unfold from the circulation of goods under capitalism are understood by law. As noted by Marx, the law: «[...] it is a social relationship, with its specificity as a legal relationship, which guarantees the circulation of equivalent goods through owners who are equal to each other. This is the essential (because specific) form of law based on capitalist economic relations (founding form)» [R. P. Pazello, 2014, 210, the translation is mine].

Marx found that social forms acquire a “double character” or “antagonistic character”, so that social relations produce more than one concomitant result, since at the same time they generate wealth for a social class that owns the means of production, the working class suffers from the repression and deprivation of these riches. Thus, social relations that tend to be naturalized have an antagonistic character that can only be revealed from a view of the concrete totality of production relations [R. P. Pazello, 2014, 139].

It is as a result of this “double character” that social forms, for Marx, have an “appearance” and an “essence” that do not always correspond to concrete reality. The “Appearance” is the way things are presented, what is said that a certain phenomenon or thing is, is what tends to be naturalized, but which, in fact, is not verified. The “es-

sence”, on the other hand, is what things and phenomena really are or how they act in depth. In this sense, precisely because it is one of the forms resulting from human social relations, the law also has an appearance and an essence.

Legal norms, like the other elements of the legal world, are «mere appearances, phenomena, forms of manifestation», what is said to be the law. In reality, they also have an essence that can only be observed through the analysis of the totality of social relations, because: «Without an apprehension of the totality of social relations, understood in their historicity, legal relations are lost in the most superficial theses of theory of law» [R. P. Pazello, 2014, 139-140, the translation is mine].

The general theory of law, explains Pachukanis, can be defined as the fundamental and more abstract legal concepts (such as the definitions of “legal norm”, “legal relationship”, “legal subject” etc.) and, therefore, applicable to all branches of law regardless of the concrete content of the legal rules. The law, therefore, operates through these abstract and general definitions, whatever the subject or content being regulated [E. Pachukanis, 2017, 67-68].

From this, Pachukanis [2017, 72] observes that the Marxist authors, when addressing the legal concepts, analyze the concrete content of the norms at a given time, that is, what people consider the law at a given stage of development. In other words, it is customary to analyze the law from what it appears to be, without, however, analyzing the totality that involves the legal regulation itself as a form in itself.

This practice in the study of law has as its main defect, according to Pachukanis, the «inability to comprehend the concept of law in its actual workings, which expose the whole wealth of its internal connections and correlations» [2003, 56]. Thus, just as Marx began his research not by reflecting on the concept of eco-

nomics, but by analyzing the categories of commodity and value, Pachukanis starts from the analysis of categories in the general theory of law to analyze his own law (such as a legal subject and legal relationship).

In addition, it adopts a concept of “ideology” as the appearance of a certain phenomenon, which can be extracted, for example, from the following excerpt: «Every ideology dies together with the social relations which produced it. This final disappearance is, however, preceded by a moment when the ideology, suffering the blows of the critique directed at it, loses its ability to veil and conceal the social relations from which it emanated» [E. Pachukanis, 2003, 64]. In other words, the disappearance of appearance can only occur as soon as the essence begins to be revealed.

Bearing in mind that the law is not only an appearance, it does not exist only in the theories of jurists, but it has a real history that develops through social relations in which people enter not by spontaneous and conscious will, but compelled by the production conditions. In other words, man becomes a legal subject, for Pachukanis, by virtue of the same need as a result of which the product becomes a commodity. The legal relationship is, therefore, a product of the development of society [E. Pachukanis, 2017, 83-85].

From this, Pachukanis introduces that «In as much as the wealth of capitalist society appears as an immense collection of commodities, so this society itself appears as an endless chain of legal relations» [2003, 85]. The legal categories express, in their apparent universality, the existence of the bourgeois society that produces goods, because «the legal relationship between the subjects is just another side of the relations between the labor products turned into goods» [E. Pachukanis, 2017, 97, the translation is mine]

Thus, unlike dogmatic jurists for whom there is nothing beyond the legal norm, the legal relationship is the central category for the

analysis of law, according to Pachukanis [2003, 85], as it is the real movement of law. The norm, on the other hand, would be just “a lifeless abstraction”. In other words: the law as a social phenomenon is not limited to the norm (written or not), as these norms gain meaning from the existence of the mercantile-monetary economy. Pachukanis [2017, 97-98] does not see law as a product of the State, therefore, for him, state power confers clarity and stability to the legal structure, but its assumptions are rooted in the material relations of the life in society production.

For Marx, according to Pachukanis [2017, 85-86] the study of the most developed formations of social forms allows the understanding of previous formations and, therefore, the legal form, despite having arisen at a certain stage in human history, remained in an embryonic state for a long time (because it was not completely different from other spheres such as customs and religion), reaching its full development only in bourgeois society from which it can be conceived as a historical category corresponding to a defined social environment, built by contradiction of private interests.

Thus, one of the premises and the cause of the development of the legal form, for Pachukanis, is the antagonism of private interests, since the legal moment of regulating people's behavior begins where differences and oppositions of interests begin, an essential feature of bourgeois society based on individual interests.

Every legal relationship, for the author, is a relationship between subjects, hence the centrality of the category “legal subject” in his analysis, which he considers as the atom of legal theory, the simplest element to be analyzed and through which the investigation of the whole must begin. This is because the analysis of the form of the subject of law would derive directly from the com-

modity form, since the capitalist society is a society of owners of goods [E. Pachukanis, 2017, 119].

In this society, even if the commodity manifests value regardless of the will of the subject that produces it, the exchange process depends on voluntary acts, which is why the relationship between people as individuals who have products arises. Thus, at the same time, a product of labor acquires ownership of commodities (and becomes the bearer of a value) and man acquires the value of a legal subject (and becomes a bearer of rights) [E. Pachukanis, 2017, 120].

This exposition of Pachukanis' thought was presented to demonstrate that the law, historically, as a product of capitalist sociability, reflected its rationality in the legal norms. This can be observed, for example, by the fact that the expression "nature" is little used in the legal environment, usually replaced by more objective and impersonal expressions such as "environment" or "natural resources". A quantitative analysis of the American Constitutions shows that only 3 of the 35 texts surveyed use the expression "nature", as will be discussed in more detail below.

3. Nature and Law in new Latin American movements: beyond law's essence?

It was just in the last few decades that we can observe a substantial increase in the environmental rights and principles in constitutions, movement that reflects the growing sensitivity with the matter around the world [D. Amirante, 2019]. However, it was only very recently legal-constitutional movements have emerged and recognized nature as a legal subject with dignity.

In the first decade of this 21st century, constitutionalism in Latin America received new contributions, through the advent of the Constitutions of Ecuador (2008) and Bolivia (2009), initiating the

movement that came to be named by some authors as “new Latin American constitutionalism” or “Andean constitutionalism”.

Starting from the classic European constitutionalism and committed to the process of decolonization, these new Constitutions “re-founded” (for some authors) the notion of the State and “popular sovereignty” by valuing cultural and multi-ethnic pluralism, social inclusion and political participation, protection and socio-environmental sustainability, historical-cultural diversity and sustainable development, in addition to aiming to balance the use of economic and environmental resources in a socioeconomic model aimed at a better quality of life, that is, “*bien vivir*”, or “*sumak kawsay*” (Constitution Ecuador) and “*suma qamaña*” (Constitution of Bolivia) (M. P. Melo, 2013).

Then “*Buen vivir*” appears as a new structuring model, where human beings are seen as part of nature, with which they must live in harmony. In the Constitution of Ecuador (2008), the constitutional affirmation of good living presents as one of its most notable consequences the recognition of nature as a legal subject (*Pachamama*), notably explained in the preamble and article 10 and chapter VII (articles 71 to 74) of this Constitution (Ecuador 2008).

Based on the Andean examples, other countries began to recognize rights to nature in their constitutions, like Nicaragua (2015), or through judicial decisions resulting from the increasing sensitivity of the courts to environmental issues (as in the cases of Rio Atrato and the Amazon Forest in Colombia and the Ganges and Yamuna rivers, the Gangotri and Yamunotri glaciers in the state of Uttarakhand in India), either through political agreement (like in the case of the Whanganui river, the Urewera national park and Mt Taranaki in New Zealand) or even because of law (like the city of Santa Monica in United States) [D. Amirante, 2012].

Moreover, even some local laws have been recognizing nature as a subject. In Brazil, for example, there are two Municipalities that have joined that movement. First, the Municipality of Bonito, in the State of Pernambuco, recognized unprecedented rights to nature in a modification made to its Organic Law at the end of 2017. After that, the Municipal Organic Law of Florianópolis (Santa Catarina, Brazil) have also decided to promote the sustainable management of resources in common use and agroecological practices in order to «guarantee the quality of life of human and non-human populations, respect the principles of good living [*buen vivir*] and give nature ownership of rights» [Brazil, the translation is mine, article 133].

In this context, this article questions whether these movements come up against the very essence of law as exposed from Marx and Pachukanis. Marx's criticism of the law then concerns the fact that even the best appearances of legal norms (such as, for example, labor protection standards for workers or environmental norms in favor of sustainability) ensure, by their essence, material inequality and human and nature exploitation for being part of the structure of the capitalist mode of production [L. Dalla Riva, 2020].

This way, at first, the hypothesis that seems to be confirmed is that these new movements, in fact, ran into the very essence of law, a factor that compromises the possibilities of effectiveness. Actually, from a Marxist perspective one can also argue that it is not possible talk about effectiveness (in a sense commonly used in the legal world) since the norm and its content are just mere appearances.

Also, capitalism is based on constant accumulation of capital, propelled by endless growth at the expense of nature:

«This “insatiable appetite” to expand and to accumulate is reinforced by competition and the concentration and centralization of capital. This growth requires raw materials and energy, given that nature is used to fuel industry and to produce the commodities for mar-

ket. This inherent impulse toward exponential growth intensifies the social metabolism of the capitalist order, increasing the demands placed on nature» [B. Clark; J. B. Foster, 2010, 4].

The shock between essence and appearance exists then because nature is an object in the capitalist system, then it could not occupy the position of “subject”, since this is a condition reserved for those considered able to participate in a sociability characterized by “exchange between equivalents”.

Also, since law is a specific social form of capitalism, the extinction of the categories of capitalist law would mean the extinction of law in general, that is, the gradual disappearance of the legal moment in human relations. Pachukanis [2017, 78] emphasizes, however, the words of Marx, according to which the new communist society would bear for some time the marks inherited from capitalist society. Therefore, the law (and with it the state, a prerequisite for the imposition of the law) would be extinguished only when the form of the equivalence relationship was eliminated, when work ceased to be a mere way of life and became the first vital necessity, that is, when the reality in which a worker needs to calculate whether he worked more or less than another or received more or less.

This extinction of the law, however, is not an issue to be deepened at this moment, since Marx himself assumes that in the transition to a communist society, the social forms of capitalist society would be maintained for a certain period of time. Moreover, the movement observed today is just the opposite: the considerable increase in normative elements around the world, as the law starts to address issues that until then were not of its attention.

For example, as demonstrated by Professor Domenico Amiran- te, «From a quantitative perspective, the Constitutions which pro-

vide for forms of environmental protection have increased from a little more than 40 in 1989 to 153 today» [D. Amirante, 2020, 2].

Also in a quantitative research carried out by Professor Amirante's students at the PhD Program in Comparative Law and Integration Process at the University Luigi Vanvitelli (Italy), we could observe that, for example, between 35 constitutional texts analyzed in America, the most part has environmental provisions.

More specifically, in Latin American continent, among the 12 countries studied, all of them have environmental articles in their constitutional texts.

It is precisely this legislative inflation in environmental matters in the last decades that shows the essence of the law denounced by Marx. Since the metabolic rift could never be overcome or corrected by the incessant development of the productive forces in capitalism (as these had their origin in the metabolic rift itself), also there is no way that law can change the system intrinsically based on exploitation of nature.

What differentiates the new Latin American movements from the environmental norms created until then is the fact that they modify a structural question of law itself, that is, the range of who is a legal subject. This change in itself is a huge contradiction with the essence of law and this is its biggest limit. However, it is precisely within these limits of the new movements that its greatest strength is also found, because by proposing a change of conception in one of the pillars of capitalist law itself, it becomes structurally challenged, creating possibilities for the emergence of a new law that does not serve exclusively the operability of the capitalist system.

This possibility, nevertheless, depends on the political use that is made of the new movements, because as they intend to change a structural point of modern law itself internally, they face the re-

sistance of the entire existing institutional arsenal that aims to maintain the *status quo*.

Moreover, in a first moment, the law's essence seems to prevail over these new movements, without big changes in the system. Yet, with the growth of the movement, reaching new locations and countries, it is possible that in the long run this change in conception will eventually cause some significant change in concrete reality, going beyond the appearance and the very essence of law, creating something new beyond capitalism. Again, this possibility depends of the political use that could be done with this new conception.

References

Amirante D. (2012), *Environmental Courts in Comparative Perspective: Preliminary Reflections on the National Green Tribunal of India*, «Pace Environmental Law Review», 29, p.441, <https://digitalcommons.pace.edu/pelr/vol29/iss2/3> (05/04/2021).

Amirante D. (2019), *L'ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, «Diritto pubblico comparato ed europeo», numero speciale, pp. 1-32.

Amirante D. (2020), *Del estado de derecho ambiental al estado del Antropoceno: una mirada a la historia del constitucionalismo medioambiental*, «Revista general de derecho público comparado», 28, 34.

Bifani P. (1999), *Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible*, Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA), Madrid.

Clark B, Foster, J. B (2010), *Marx's Ecology in the 21st Century*, «World Review of Political Economy», 1 (1), pp. 142-56, <https://johnbellamyfoster.org/articles/marxs-ecology-in-the-21st-century/> (05/04/2021).

Dalla Riva L. (2020), *De Marx ao MST: forma jurídica e capitalismo financeirizado como entraves à agroecologia*, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria.

Foster J. B (2005), *A Ecologia de Marx: materialismo e natureza*, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro.

Galeano E (2011), *Quatro frases que fazem o nariz do Pinóquio crescer*, MST, <https://mst.org.br/2011/05/16/quatro-frases-que-fazem-o-nariz-do-pino-quio-crescer/> (05/04/2021)

Harari Y. N. (2016), *Sapiens: uma breve história da humanidade*, L&PM, Porto Alegre.

Junges J. R (2010), *(Bio) ética ambiental*, Ed. Unisinos, São Leopoldo.

Kempf H. (2012), *Crisis ecológica: una cuestión de justicia*, Le Monde Diplomatique, Santiago.

LEFF E. (2004), *Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza*. Trad. Luís Carlos Cabral, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro.

Marx K. (1976), *Capital*, 1, Vintage, New York.

Melo M. P (2013), *O patrimônio comum do constitucionalismo contemporâneo e a virada biocêntrica do 'novo' constitucionalismo latino-americano*, «Revista Novos Estudos Jurídicos», 18 (1), pp. 74-84, <http://si-aiweb06.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/4485>> (08/02/2021).

O'Donnell E. L. (2017), *At the Intersection of the Sacred and the Legal: Rights for Nature in Uttarakhand, India*, «Journal of Environmental Law», 30 (1), pp. 135–144, <https://academic.oup.com/jel/article-abstract/30/1/135-/4364852?redirectedFrom=fulltext> (08/02/2021).

Pachukanis E. B (2017), *Teoria geral do direito e marxismo*, Boitempo, São Paulo.

Pazello R. P (2014), *Direito insurgente e movimentos populares: o giro descolonial do poder e a crítica marxista ao direito*, Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

Porto-Gonçalves C. W. (2012), *A globalização da natureza e a natureza da globalização*, 3 ed., Civilização Brasileira, Rio de Janeiro.

Rosa Vanessa de Castro (2018), *De Marx a Altieri: limites do balizamento jurídico para a produção agroecológica nos marcos do capitalismo*, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.

Silva M. B. O. (2018), *Marx, produtivista ou precursor da ecologia? A sempre renovada questão*, «Revista Direito e Práxis», 9 (3), pp. 1735-1752, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-8966201800030173-5&lng=en&nrm=isso (07/09/2020).

Thunberg G. et al. (2019), *Nossa casa está em chamas: ninguém é pequeno demais para fazer a diferença*, BestSeller, Rio de Janeiro.

La vita nascente e i suoi dilemmi: il conflitto tra la tutela dell'embrione e la libertà della ricerca scientifica nella bioetica d'inizio vita

di Giulia Fontanella

Abstract

Le questioni bioetiche d'inizio vita, coinvolgendo valori pari-ordinati nella gerarchia assiologica costituzionale, evocano conflitti tragici. Siffatti conflitti trovano composizione – con la momentanea e parziale soccombenza di alcuni valori a favore di altri – nel bilanciamento costituzionale. La legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita – oggetto di un completo *restyling* per opera della Consulta, perdendo il suo originario statuto ideologico di totale equiparazione dell'embrione alla persona umana – reca ancora un irragionevole divieto di sperimentazione sugli embrioni; essa rimane quindi “sbilanciata” sul versante della libertà della ricerca scientifica e della sua connessione funzionale con il diritto alla salute. Il difficile dialogo tra legislatore e Corte costituzionale nelle questioni biopolitiche evidenzia l'indifferibile necessità di rimodulare la legislazione in materia secondo canoni di *soft law*, adeguati alle istanze provenienti dal tessuto sociale composito di una democrazia effettivamente pluralista.

Early life bioethical issues, involving equal-ordered values in the constitutional axiological hierarchy, evoke tragic conflicts. Such conflicts find composition - with the momentary and partial defeat of some values in favor of others - in the constitutional balance. Law 40/2004 on medically assisted procreation - subject to a complete *restyling* by the Council, losing its original ideological status of total equation of the embryo with the human person - still carries an unreasonable ban on experimentation on embryos; it therefore remains "unbalanced" in terms of the freedom of scientific research and its functional connection with the right to health. The difficult dialogue between the legislator and the Constitutional Court in biopolitical issues highlights the imperative need to reformulate the legislation on the subject according to canons of soft law, adapted to the demands coming from the composite social fabric of an effectively pluralist democracy.

Parole chiave: bioetica, libertà della ricerca scientifica, conflitti tra valori, bilanciamento, *soft law*.

Keywords: bioethics, freedom of scientific research, conflicts between values, balance, soft law.

1. La bioetica di inizio vita nello Stato costituzionale pluralista

La bioetica ed il biodiritto possono essere considerate le nuove frontiere dei diritti fondamentali [A. Patroni Griffi, 2016].

Questa premessa metodologica nello studio del diritto positivo in materie eticamente sensibili, e del rapporto tra legislazione e giurisdizione nelle stesse, per lo più condivisa dai costituzionalisti [L. Chieffi, 2000], nasce non solo e non tanto dalla necessità di imbrigliare¹ le possibilità offerte dal progresso scientifico e biotecnologico entro le maglie del giuridicamente possibile e accettabile, ma soprattutto dalla consapevolezza² che i dilemmi³ della bioetica ac-

¹ Il termine “imbrigliare” è utilizzato in modo provvisorio e provocatorio, perché il presente lavoro ha il proposito di dimostrare che una legislazione eccessivamente dettagliata su temi bioetici ed in particolare in materia di PMA è destinata a subire il vaglio caducatorio del giudice delle leggi ed in sintesi alla frustrazione del suo stesso scopo di tutela dei beni costituzionali coinvolti. È più confacente alla tesi che si intende sviluppare l’idea di una legislazione snella e asciutta (in una parola, *soft*), idonea non ad imbrigliare bensì ad accogliere le possibilità offerte dalla scienza.

² La stessa Corte costituzionale afferma, nella sent. 19 febbraio 1965, n. 9, che la legge morale vive nella coscienza individuale. Questa affermazione, riecheggia chiaramente la massima kantiana «Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me», e ribadisce la vocazione personalista dello Stato costituzionale pluralista, espressa dalla Carta fondamentale, in particolare, negli articoli 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale») e 3 comma 2 («È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»).

compagnano immancabilmente l'esistenza degli individui ed occupano il dibattito politico, non potendo rimanere relegati allo spazio del confronto privato e delle scelte familiari.

D'altra parte, la bioetica, che incarna una delle più raffinate ipotesi di riflessione filosofica, non si limita allo studio di ciò che è tecnicamente o legalmente possibile, ma s'interroga su ciò che è moralmente auspicabile e socialmente accettabile in un dato contesto culturale ed ordinamentale.

La riflessione bioetica assurge – nell'odierna società caratterizzata dal rapido progresso tecnologico – alla funzione di supporto alle scelte individuali, secondo il paradigma del rispetto della persona e della consapevolezza e libertà delle scelte procreative⁴.

³ Il termine “dilemmi” non appare iperbolico: esso esprime il *pathos* che accompagna le scelte esistenziali ed il relativo dibattito. Non a caso, ricorre nella letteratura scientifica sul tema. [M. Charlesworth, 1996; C. Lalli, 2007].

⁴ La necessità di avviare una comunicazione consapevole tra scienziati e giuristi, al fine di coadiuvare in sede legislativa un quadro efficace di tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti, è ben evidente ai bioeticisti. Proprio nell'intento di avvicinare il sapere scientifico ed il sapere umanistico su temi bioetici ed in particolare in tema di procreazione medicalmente assistita, si è tenuto a Napoli il 17 ottobre 2018 il Congresso CIRB-SIRU «*Il necessario confronto tra medicina e diritto sulla procreazione medicalmente assistita*». In questa sede, medici e giuristi hanno concordemente rilevato che molte irragionevolezza della Legge 19 febbraio 2004, n. 40 sono da ascrivere alla mancata conoscenza da parte del legislatore dei basilari concetti di natura medica e biotecnologica necessari alla comprensione delle effettive ricadute della disciplina, non meno che alla scarsa maturità dimostrata dal legislatore nel varare un testo dalla chiara opzione ideologica. Nella consapevolezza che il legislatore non possa e non debba essere onnisciente, si vuole auspicare il dialogo con la cultura scientifica e l'effettivo ricorso allo strumento delle consu-

È compito della Repubblica promuovere questa ricerca (di natura etica, filosofica, sociologica); è compito del legislatore recepire gli esiti di questa ricerca e quindi individuare, tra le possibilità offerte dal progresso biotecnologico, quelle compatibili con il sentire sociale e al tempo stesso con il fondamento pluralista e democratico dell'ordinamento costituzionale. Compito di un legislatore attento e adeguato in bioetica è anche quindi quello di produrre delle leggi che siano non tanto una sintesi di diverse posizioni etiche, ciò che si risolverebbe in una mera giustapposizione di concezioni disomogenee, ma di offrire effettiva e ragionevole (quindi eguale, seppur nelle differenze) tutela alle diverse esigenze sottese ai valori in gioco.

2. La bioetica al crocevia tra diritto politico e diritto giurisprudenziale

In tema di PMA, è possibile rilevare l'esistenza di una sempre più frequente «competenza normativa concorrente» [M. Dogliani in M. Fioravanti, 2009, 57] tra legislatore e diritto giurisprudenziale, fenomeno in realtà accolto con favore da quella parte della dottrina che auspica un superamento definitivo del diritto politico nella disciplina dei diritti fondamentali; il diritto giurisprudenziale viene considerato, per la sua adattabilità ad una realtà in rapida trasformazione, l'unico in grado di offrire adeguata tutela ai diritti – in particolare a quelli di ultima generazione – ed al tempo stesso l'unico capace di non imporre scelte definitive tra i valori in conflitto, ma solo decisioni valide per il caso specifico [G. Zagrebelsky, 1999].

lenze tecnico-scientifiche; si potrebbe rafforzare la funzione consultiva del Comitato Nazionale di Bioetica verso il Governo e verso il Parlamento, così come ci si potrebbe rivolgere ad agenzie ed organismi tecnici.

In sostanza, si tende a ritenere che la sede di più felice realizzazione del bilanciamento sia la decisione giudiziale; come se, in una materia per sua natura molto esposta ai mutamenti, non si potesse fissare a monte (con l'atto legislativo) un ordine di priorità tra gli interessi in conflitto.

Tutto ciò premesso, viene auspicato il potenziamento del dialogo tra le Corti, attraverso il lavoro dei giudici, comuni e costituzionali, nazionali e sovranazionali, nell'ambito della tutela multilivello dei diritti fondamentali. In questo modo si immagina che la tutela multilivello possa funzionare meglio, potendo le Corti, «*bouche du droit* e non della semplice *loi*» [A. Di Giovine in S. Sicardi 2010, 36], applicare direttamente i testi costituzionali, senza bisogno di passare dalla "attuazione" del legislatore.

Il completamento di questo ragionamento condurrebbe al superamento del primato logico-temporale dell'atto legislativo sull'atto di esercizio del potere giurisdizionale (la sentenza, momento di applicazione della legge); l'epilogo immaginato sarebbe quindi difficilmente compatibile con la tripartizione tradizionale dei poteri dello Stato, ma anche con il modello continentale di sistema giuridico legi-centrico.

2.1. "Strisciante" *common law*?

Il lavoro di rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali coinvolti nelle vicende di PMA, compiuto dai giudici, semplici e costituzionali, nazionali e sovranazionali, è prezioso e non può che essere accolto con favore.

È innegabile, tuttavia, che si tratti della manifestazione di una "cattiva legislazione", dovendosi anche considerare gli inconvenienti della produzione giurisprudenziale del diritto. Il trasferimento del potere decisionale e della responsabilità delle decisioni dalla politica alle aule di giustizia si paga in termini di certezza del diritto, quindi in

termini di eguale trattamento dei cittadini davanti alla legge, soprattutto in un contesto di *civil law* che, per definizione, non dispone di strumenti adeguati ad assicurare un livello di stabilità ed equità accettabile nell'applicazione del diritto giurisprudenziale.

La mutevolezza connaturata al diritto giurisprudenziale, magmatico per definizione, può finire col frustrare ogni scopo di tutela dei diritti fondamentali della persona. Quanto appena affermato è tanto più evidente se si considera che la caratteristica dei diritti di nuova generazione consiste nell'essere "diritti senza costituzione" – in relazione ai quali lo scenario di diretta applicazione dei testi costituzionali non sarebbe realmente prospettabile – non solo perché, *ratione temporis*, essi non erano immaginabili dai costituenti, ma anche e soprattutto perché la Costituzione pluralista non prevede a monte una gerarchia di valori, limitandosi ad affermare diritti, principi e valori: come questi vengano bilanciati in concreto tra loro dipende dalle decisioni discrezionali del legislatore e – in sede di controllo di legittimità, momento patologico nell'operazione di applicazione della legge – dalla ponderazione stabilita dalla Consulta.

Il lungo *iter* giurisprudenziale che ha riportato (ma non del tutto) la l. 40/04 a ragionevolezza evidenzia, in sostanza, un'assenza di bilanciamento – tra diritto alla salute della donna e della coppia e diritto allo sviluppo e alla vita dell'embrione, ma anche tra quest'ultimo e la libertà della ricerca scientifica – che ha reso necessario l'intervento correttore dei giudici.

L'unica possibile conclusione per questa narrazione, a parere di chi scrive, consiste nell'invito rivolto agli operatori del diritto (legislatore, giudici, Corti, comunità scientifica), ad un impegno diffuso e costante, profuso da ciascuno secondo i propri ruoli, per la costruzione di un modello (culturale *in primis*, giuridico poi) di tutela dei diritti, improntato al pluralismo e alla consapevolezza della diversità culturale come valore.

Si tratta, evidentemente, di un paziente investimento di natura culturale che, come tale, saprà dare lentamente i frutti sperati.

3. La vituperata Legge n. 40/2004 è ancora necessaria: quale statuto giuridico per l'embrione?

Che la legge sulla fecondazione assistita fosse una legge costituzionalmente necessaria lo aveva già affermato la Corte costituzionale nella pronuncia di inammissibilità del quesito di abrogazione totale, nel 2005. La natura dell'atto legislativo in questione è tale non solo perché coinvolge diversi diritti ed interessi costituzionalmente rilevanti, ma soprattutto perché in sua assenza resterebbe completamente sguarnita di tutela legislativa la posizione giuridica del nascituro, venendosi a creare una lacuna legislativa.

Le diverse vicende modificative che hanno interessato la legge sulla procreazione medicalmente assistita ne hanno evidenziato tutte le specifiche criticità (e quelle che più ci interessano in questa sede rimangono ancora irrisolte) ma soprattutto la sua fragilità ed inadeguatezza nell'impostazione. Si è detto che la Legge 40 nasce con una forte connotazione ideologica che non si addice ai delicati temi bioetici, propone dei modelli comportamentali "a maglie strette" ed è fiera di cattivi bilanciamenti, o, talvolta, di bilanciamenti inesistenti.

Ebbene, tutto questo, con tutte le conseguenze viste anche sui rapporti ordinamentali tra legislatore e giudici, è preferibile alla totale assenza di una legge in tema procreazione assistita.

La stessa opzione legislativa illegittima (quale era ad esempio il divieto assoluto di fecondazione eterologa), garantisce un livello minimo di tutela delle posizioni individuali coinvolte, «avendo forse l'ordinamento più efficienti anticorpi contro l'atto invalido che contro le lacune normative» [A. Patroni Griffi, 2016]: al di là del carattere di legge costituzionalmente necessaria, le pronunce d'incostituzio-

nalità che hanno colpito la legge n. 40/2004 hanno confermato la necessità di avere una qualche disciplina legislativa piuttosto che il vuoto normativo, anche quando questo significhi che il luogo della scelta ragionevole si sposti dal Parlamento alle aule di giustizia, per la necessità di trovare un equilibrio sistematico tra gli interessi in gioco e di “correggere” le scelte legislative nell’ambito di leggi costituzionalmente necessarie o di individuare gli ambiti di ragionevole esercizio della discrezionalità legislativa.

Chiaramente tutto questo comporta il rischio (che si è visto essere per alcuni in realtà un auspicio) del «giudice legiferante» [L. Violini, 2014], ovvero il rischio che il giudice delle leggi entri nel merito delle scelte discrezionali che spetterebbero al legislatore.

4. Il bilanciamento come paradigma culturale e giuridico per la risoluzione dei conflitti

Il bilanciamento (con varie specificazioni o aggettivazioni: dei valori, degli interessi, dei diritti, legislativo, giudiziale, ragionevole, irragionevole) può essere primariamente – e quasi intuitivamente – definito quale attività di ricerca di (e di approdo ad) un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte. In effetti, l’idea del bilanciamento evoca quella della pesatura, che a sua volta richiama l’immagine della giustizia, di un’operazione di ricerca di una risposta stabile ma non definitiva, in una parola, ponderata.

Appare subito opportuno chiarire che il bilanciamento è una ponderazione ma non consiste in una risposta di mediazione.

Esso può essere definito come una tecnica argomentativa, appartenente al sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della costituzione (giustizia costituzionale), volta alla composizione d’interessi o diritti in conflitto, comunque beni di rango costituzionale che esprimono valori [A. Morrone, 2014]. Dalla consapevolezza che i te-

sti costituzionali esprimono valori, alcuni dei quali possono confliggere tra loro, sorge l'esigenza di risolvere questi conflitti non sulla base di un'operazione automatica ma appunto attraverso il bilanciamento.

La metafora del bilanciamento costituzionale presuppone un'idea di Costituzione suscettibile di letture aperte ed un'idea di interpretazione costituzionale (attuazione della Costituzione, o, se si vuole, estrinsecazione della Costituzione materiale) che non si esaurisce nella mera operazione logico-sillogistica. La Corte costituzionale accoglie un'impostazione che fa dell'art. 2 Cost. una fattispecie a schema aperto, ed afferma in buona sostanza che quella disposizione opera come una clausola che consente «a valori e [...] interessi nuovi emergenti per opera delle forze politiche e culturali prevalenti (che determinano la costituzione materiale)» l'accesso al sistema di tutela costituzionale (e multilivello) dei diritti fondamentali.

Una lettura aperta del catalogo dei diritti costituzionali non è illimitata o priva di intrinseca razionalità e coerenza sistematica, bensì – operando in funzione sussidiaria – è strumentale alla realizzazione delle istanze di garanzia dello sviluppo della persona umana in costante crescita, senza nulla togliere ai diritti espressamente enumerati [A. Barbera, 1975]. La persona e la sua dignità costituiscono al contempo criterio di identificazione e limite per l'operazione di integrazione del catalogo dei diritti fondamentali con le nuove domande di libertà.

L'esistenza di un conflitto concreto e reale tra valori di pari rango, non suscettibile di risoluzione mediante i criteri tradizionali di soluzione delle antinomie, è presupposto del bilanciamento. Ciò vale a dire che ulteriore presupposto del bilanciamento, quindi, è la mancanza di una regola precostituita, e dotata (almeno), sul piano della gerarchia delle fonti, di pari valore rispetto ai diritti in conflitto che fornisca un criterio di coordinazione o di gerarchia tra i beni in conflitto.

La composizione di questo conflitto consiste in una soluzione di equilibrio, quindi, nella determinazione di un ordine di precedenza che non è cristallizzato una volta per tutte, ma vale limitatamente al caso concreto, nel contesto nel quale la decisione è destinata ad operare.

L'esito del giudizio intorno al bilanciamento è la posizione, da parte del giudice delle leggi, di una regola del conflitto, che ha una forza di precedente nella misura in cui ogni bilanciamento ha (anche) un profilo suscettibile di generalizzazione; i valori bilanciati hanno una dimensione costituzionale che ed è per questo che la ponderazione tra gli stessi contribuisce allo sviluppo dei diritti fondamentali nel sistema costituzionale e multilivello.

Alla fine di quell'attività di ricerca di equilibrio che è il bilanciamento, viene stabilita (non una volta per tutte) una «relazione di peso» [G. Pino, 2006, 257-321] tra le entità (valori) confrontati: viene creata quella è stata definita una «gerarchia assiologica mobile» [R. Guastini, 1992].⁵

L'espressione metaforica «bilanciamento» lascerebbe pensare ad un'operazione volta alla ricerca di un punto di equilibrio tra due o più interessi in conflitto; in realtà ciò che le Corti fanno quando bilanciano principi o diritti non è assicurarne l'armonica convivenza, ma sacrificarne uno a vantaggio di un altro. Tale sacrificio non è assoluto, non solo perché attiene unicamente al caso concreto, ma perché è sempre necessario preservare (almeno) il nucleo essenziale del diritto sacrificato, ossia garantire un livello minimo di tutela a quell'interesse

⁵ Secondo la ricostruzione di G. Pino [2007, 219-276]. Guastini ha utilizzato questa espressione per la prima volta in un commento al libro di G. Zagrebelsky, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Torino, Einaudi, 1992: *Diritto mite, diritto incerto*, in «*Materiali per una storia della cultura giuridica*», 1996.

che arretra nella necessità di dare prevalenza ad un altro. A questo atiene la definizione del limite interno del bilanciamento.

Il perimetro entro il quale può svolgersi il bilanciamento è segnato dalla categoria dei principi supremi dell'ordinamento e dal nucleo essenziale dei diritti. Se il bilanciamento incontra il suo *limite esterno* in quei principi che «non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali» e «sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»,⁶ il *limite interno* del bilanciamento è rappresentato dal «contenuto minimo» o «contenuto essenziale» dei diritti fondamentali dalla Corte stessa evocato. Questo nocciolo duro dei diritti fondamentali è posto a presidio della inviolabilità degli stessi, con il compito di «garantire la misura minima essenziale di protezione delle situazioni soggettive che la costituzione qualifica come diritti, misura minima al di sotto della quale si determinerebbe, [...] la violazione di tali diritti».⁷

In conclusione, si può affermare che il bilanciamento è lo strumento indispensabile per l'inesauribile processo di attuazione di una costituzione pluralista, di cui la ragionevolezza è, al contempo, il mezzo e il fine.

⁶ Sentenza n. 1146 del 1988 Corte cost.

⁷ Corte cost., sent. n. 27/1998.

5. Perché parlare di bilanciamento in bioetica

I temi delle scelte esistenziali (d'inizio-vita) della persona occupano un terreno particolarmente fertile per le riflessioni sulla tutela dei diritti fondamentali.

L'ossimoro contenuto nell'espressione «scelte esistenziali» esprime la tensione che caratterizza quelle decisioni culturalmente orientate, rimesse alla libera autodeterminazione di ognuno, che ricadono su aspetti e fasi della vita biologicamente connaturati all'appartenenza stessa alla specie umana.

Si tratta di scelte che nascono in relazione alla dimensione fisica dell'individuo, per estendersi alla sfera psichica e relazionale, fino a chiedere a gran voce tutela giuridica e costituzionale [S. Agosta, 2012].

Nella nostra Carta fondamentale manca una norma che espressamente protegga l'esistenza umana, che invece esiste in altre Costituzioni moderne⁸; tuttavia numerose sono le disposizioni costituzionali (ma anche a livello di legge ordinaria, nel Codice civile e nel Codice penale) che lasciano leggere tra le righe l'esistenza di una tutela, seppur indiretta, della vita umana.

⁸ Ad esempio, il BGB tedesco stabilisce che «Ognuno ha diritto alla vita e all'integrità fisica (...)); la Costituzione spagnola prevede il «diritto alla vita e all'integrità fisica»; quella portoghese afferma che «la vita umana è inviolabile»; la Carta costituzionale della Grecia dispone che «tutte le persone che si trovano sul territorio greco godono della assoluta protezione della loro vita (...)); quella lussemburghese che «lo Stato garantisce i diritti naturali della persona e della famiglia»; quella irlandese che «in modo particolare lo Stato deve proteggere nel miglior modo possibile contro le minacce ingiuste la vita» riconoscendo «il diritto alla vita del nascituro, con il debito riguardo al pari diritto alla vita della madre».

Non manca chi legga tale assenza di un'esplicita previsione di tutela dell'esistenza umana come dimostrazione di una particolare forza del principio che la sottende. Come a dire che siffatta esigenza di tutela è fuori discussione e non ha bisogno di essere citata [P. Giocoli Nacci, 1992]. D'altra parte, qualunque positivizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, in un catalogo costituzionale predeterminato, sarebbe incompiuta e ne svilirebbe il senso, perché le situazioni giuridiche soggettive coinvolte hanno la cogenza propria dei valori di natura pregiuridica, sono quindi legati ad un *commune idem sentire*.

In che modo la legge parli di bioetica, secondo quali criteri venga effettuato il bilanciamento sotteso alle scelte politiche del legislatore (e quali siano i termini ed i criteri del bilanciamento svolto dalla Corte costituzionale quando interviene per riportare a ragionevolezza un atto legislativo in biodiritto), è tema di grande rilievo perché in esso si coglie la capacità dell'ordinamento di tutelare concretamente la dignità della persona e di dimostrare la sua vocazione personalista e pluralista.

Tra le tappe fondamentali del processo di riconduzione a costituzionalità⁹ della legge italiana sulla PMA, un momento di fondamentale interesse, che lascia immaginare che il lavoro di «riscrittura» [G. Ferrando, 2011] di quell'atto normativo non si sia concluso, è quella segnata dalla sentenza n. 84 del 2016.

⁹ S. Agosta parla di una progressiva “costituzionalizzazione” della vituperatissima legge italiana, ma ricorda anche la riconduzione a convenzionalità (compatibilità con la CEDU) della stessa.

6. Peculiarità del percorso di riconduzione a ragionevolezza della Legge 40: la ragionevolezza scientifica

Una legge in materia di procreazione medicalmente assistita incontra l'ulteriore difficoltà, rispetto alla legislazione su temi di rilevanza bioetica in generale, di avvicinarsi ad un ambito peculiare quale quello medico-scientifico.

La sistematicità con cui gli interventi giurisprudenziali (ordinari e di legittimità costituzionale) hanno coinvolto e, talvolta, travolto la legge n. 40/2004 è indicativa del fatto che il vizio originario della disciplina in questione non è tanto (o non solo) da ascrivere alle singole scelte normative, quanto all'impostazione di metodo, [S. Penasa, 2014] oltre che alla impostazione ideologica di cui si è parlato.

È la Corte stessa a richiamare la propria giurisprudenza in materia di ragionevolezza scientifica [S. Penasa, 2009] in relazione al rispetto della salute psichica della donna nella pronuncia in materia di fecondazione eterologa. Secondo la Corte, negli spazi di discrezionalità del legislatore (cioè negli spazi non costituzionalmente vincolati) quali sono quelli dell'inizio-vita e del fine-vita, il Parlamento deve compiere scelte in qualche modo sorrette da valori costituzionali ma che sono propriamente discrezionali perché la loro legittimità dipende dalla ragionevolezza, il cui ultimo custode è la Corte costituzionale.

La Corte ribadisce nel 2014 che esiste uno spazio riservato alla valutazione della scienza medica in riferimento alle pratiche terapeutiche, che possono essere valutate in sede legislativa in relazione alla loro compatibilità con interessi di pari rango e che devono fondarsi «sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni ed organismi a ciò deputati»; queste valutazioni medico-scientifiche devono svolgere un

ruolo fondamentale nel bilanciamento legislativo.¹⁰ Per collocare questa nuova dimensione del canone della ragionevolezza nella dinamica tra le funzioni, si pensi che, se l'*an* dell'esercizio del potere discrezionale non è in discussione, il *quomodo* del medesimo risulta condizionato in termini sostanziali e procedurali; la Corte garantisce comunque uno spazio di intervento al legislatore, la cui funzione non è sostituita o surrogata da quella del medico né dal ruolo degli esperti, bensì da questi integrata e affiancata [A. D'Aloia, 2011].¹¹

Con le sentenze n. 162/2014, n.96/2015, n. 229/2015 e n. 86/2016, la Corte trova nuove importanti applicazioni del principio di ragionevolezza, ma questo non deve far immaginare un diverso canone di ragionevolezza, riempito di contenuti dalla ricerca scientifica perché non è la scienza ma sempre la Corte, anche in tema bioetico, custode

¹⁰ Precedenti argomentativi in tema di ragionevolezza scientifica possono essere rinvenuti nelle sentenze relative alla c.d. "terapia Di Bella". La sentenza n.185/1998 ha espressamente dichiarato l'importanza che assumono gli organi tecnico-scientifici nel processo legislativo in materie medico-scientifiche, tanto che la Corte ha stabilito una relazione tra potere legislativo ed *expertise* scientifica tale che si abbiano sia decisioni autonome degli esperti, che decisioni condivise; nella sent. n. 188/2000 poi, la Corte fa esplicito riferimento a «competenze riservate agli organi tecnico-scientifici della sanità» nel determinare il contenuto tecnico dell'attività terapeutica, con corrispondenza della relativa responsabilità decisionale.

¹¹ D'Aloia afferma che «quello che il legislatore non può fare è prescindere dal dato scientifico, decidere in modo autoreferenziale, sovrapporre al ragionamento scientifico quello che la Corte chiama la "discrezionalità politica pura"». Nello stesso lavoro, l'autore ha definito questa sentenza come una decisione "modello", avendo la Corte «elaborato una sorta di *guide-line* degli interventi legislativi in merito alla pratica medica e terapeutica».

della ragionevolezza [C. Casonato, L. Chieffi, G. Coletta, M. P. Iadicco, R. Manfredi, S. Penasa, M. Villone, 2016].

Si può concludere questo breve approfondimento, su questo aspetto peculiare del principio di ragionevolezza come applicato alla bioetica, evidenziando che tale ingresso del sapere scientifico nel *modus legiferandi* e nelle argomentazioni della Corte, è la chiara conseguenza della “dipendenza” dei diritti fondamentali dal progresso scientifico e tecnologico [A. Morrone, 2014]: «il paradosso della Costituzione» sta nel fatto che essa «[...] possiede in sé un elemento di forte peculiarità diacronica rispetto ad ogni altro ambito del diritto, essendo al tempo stesso la cosa più stabile e la cosa (ermeneuticamente) più mobile. Essa è fatta per durare nel tempo, eppure rappresenta la porzione dell’universo giuridico che si presta alle maggiori e più cangianti evoluzioni» [A. Longo, 2014, 11].

7. Embrioni soprannumerari e ricerca scientifica: la Legge 40 rimane “sbilanciata”

Nella narrazione delle vicende della Legge n. 40/2004 in tema di procreazione medicalmente assistita, la tappa giurisprudenziale più recente riguarda il tema del destino degli embrioni soprannumerari, ovvero degli embrioni che, prodotti *in vitro* con le tecniche di procreazione medicalmente assistita, non sono stati (e mai saranno) impiantati, perché affetti da patologia genetica diagnosticata mediante diagnosi preimpianto o per altri motivi.

L’art. 13 della l. 40/04 recita al comma 1: «È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano». Parafrasando il comma 2 dell’art. 13 l. 40/04, la ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni è ad oggi consentita solo a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso, con l’ulteriore condizione che

non siano disponibili metodologie alternative. Questa disposizione è intrinsecamente contraddittoria, o meglio contrasta con il divieto generale e assoluto di ricerca sugli embrioni, poiché la possibilità di sviluppare diverse metodologie che conducano allo stesso risultato di tutela della salute e sviluppo dell'embrione, richiede necessariamente un'attività di sperimentazione [B. Liberali, 2017].

Il problema affrontato e non risolto dalla Consulta con questa pronuncia è reso attuale ed urgente grazie alle precedenti pronunce della Corte in tema di diagnosi genetica preimpianto: se, grazie alle sentenze n. 96 del 2015 e 229 del 2015, sono ammesse alle pratiche di fecondazione medicalmente assistita le coppie fertili portatrici di malattia geneticamente trasmissibile (rispondente ai criteri di gravità per i quali è ammesso l'aborto terapeutico) ed è correlativamente ammessa la pratica di selezione di embrioni da destinare all'impianto (prima vietata), va da sé che il numero di embrioni crioconservati *sine die* perché non destinabili all'impianto nell'utero della donna che ha richiesto la pratica di PMA, né di alcun'altra donna, è destinato ad aumentare esponenzialmente nel tempo.¹² Prima ancora di queste osservazioni, si tenga a mente che già la sentenza n. 151 del 2009 della Corte costituzionale, cadeva il limite di produzione del numero di tre embrioni da destinare (sempre, una volta prodotti) ad un unico e contemporaneo impianto nell'utero materno e cadeva anche il divieto assoluto di crioconservazione degli embrioni.

Si tratta di una decisione, quella contenuta nella sentenza n. 84 del 2016 della Corte costituzionale, che lascia insoluti diversi interrogativi teorico-giuridici e problemi concreti, e che non può essere inseri-

¹² Per le considerazioni svolte si è tenuto conto degli spunti provenienti dal Congresso CIRB-SIRU che si è tenuto a Napoli il 17 ottobre su «*Il necessario confronto tra medicina e diritto sulla procreazione medicalmente assistita*».

ta tra quei provvedimenti degni di lode per la capacità di dare risposte risolutive alle istanze di diritto che avevano originato il giudizio di legittimità costituzionale. pertanto, si ritiene che la legge n. 40/2004 rimanga sbilanciata relativamente alla tutela dell'embrione, a tutto discapito del valore della ricerca scientifica.

Val la pena precisare che tra gli embrioni complessivamente dichiarati in stato di abbandono, il tema della sperimentazione non terapeutica si pone, chiaramente, in relazione agli embrioni assolutamente non impiantabili perché malati; è evidente che la sperimentazione scientifica sugli stessi, oltre ad essere in sé un'attività di interesse e nell'interesse della collettività, è anche l'unica alternativa possibile alla crioconservazione eterna.

Essi sarebbero utilizzati per un fine nobile ed utile per la tutela della salute collettiva e per «salvare la vita di milioni di essere umani»¹³, inoltre, tale stato di crioconservazione equivale ugualmente ad uno stato di morte o abbandono, lesivo della loro dignità e del tutto privo di garanzie – quindi totalmente in contraddizione con lo statuto forte di tutela professato dalla legge 40/04 – cui è senza dubbio preferibile il prelievo di cellule staminali, da leggere come contributo di solidarietà della coppia per la ricerca scientifica di terapie contro gravi patologie umane [A. Spadaro, 2012].

7.1 Quali embrioni donare alla ricerca scientifica.

Quanto all'identità di questi embrioni prodotti *in vitro*, non utilizzabili per fini riproduttivi, ad oggi destinati alla crioconservazione

¹³ Al punto 10.1 del *Considerato in diritto* della sentenza n. 84 del 2016, la Corte riporta esplicitamente questa prospettiva tra le motivazioni a favore di un impiego degli embrioni umani per fini di ricerca.

sine die, si tratta di embrioni non impiantati perché in sovrannumero rispetto ai cicli di fecondazione ma potenzialmente impiantabili; ad essi possono accomunarsi, perché ugualmente caratterizzati da non impiantabilità relativa, quegli embrioni prodotti su richiesta di una coppia che abbia poi abbandonato l'originario progetto parentale. In relazione a tale categoria di embrioni, ancora sani e potenzialmente impiegabili a fini riproduttivi, si è avanzata l'ipotesi della c.d. "adozione prenatale"¹⁴ che, in analogia con l'istituto dell'adozione e sul presupposto di una donazione dell'embrione da parte dei genitori biologici, consente a dei genitori "adottivi" di portare a nascita l'embrione: proposta interessante e perfettamente in armonia, a parere di chi scrive, con la *ratio* della legge 40/04, la cui finalità dichiarata al primo comma del primo articolo è quella di favorire la risoluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità e dalla infertilità umana.

Chiaramente, questa proposta presuppone la liceità della pratica di fecondazione eterologa, presuppone cioè la pronuncia di legittimità di cui alla sent. n. 162/2014, alla luce della quale si può ragionare sulla possibilità che il legislatore preveda, accanto alla possibilità della donazione di uno o entrambi i gameti (quello maschile e quello femminile) anche quella della donazione di un embrione già formato, laddove questi non sia assolutamente non impiantabile ma sia stato distolto dalla procedura di fecondazione assistita nell'ambito della quale era nato. La soluzione è auspicabile perché risolverebbe al contempo problemi legati all'impossibilità naturale per altre coppie di

¹⁴ Cfr. Parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, *L'adozione per la nascita (APN) degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita (p.m.a.)*, del 18 novembre 2005. Sostengono questa proposta M. P. Iadicicco e A. Ruggeri.

divenire genitori, ed il problema del destino almeno degli embrioni rientranti in questa categoria, delineando per questi una possibilità confacente alla loro destinazione principale, cioè la nascita.

Tra gli embrioni “residuati” da procedimenti di procreazione medicalmente assistita, ci sono poi quelli che, dopo le sentenze del 2015, sono risultati malati geneticamente o non più vitali a seguito di diagnosi genetica preimpianto.

Tra gli embrioni complessivamente dichiarati in stato di abbandono, il tema della sperimentazione non terapeutica si pone, chiaramente, in relazione agli embrioni assolutamente non impiantabili perché malati; è evidente che la sperimentazione scientifica sugli stessi, oltre ad essere in sé un’attività di interesse e nell’interesse della collettività, è anche l’unica alternativa possibile alla crioconservazione eterna.

A favore dell’impiego di tali embrioni per finalità di ricerca scientifica, si vuole sottolineare che essi sarebbero utilizzati per un fine nobile ed utile per la tutela della salute collettiva e per «salvare la vita di milioni di essere umani»¹⁵, inoltre, tale stato di crioconservazione equivale ugualmente ad uno stato di morte o abbandono, lesivo della loro dignità e del tutto privo di garanzie – quindi totalmente in contraddizione con lo statuto forte di tutela professato dalla legge 40/04 – cui è senza dubbio preferibile il prelievo di cellule staminali, da leggere come contributo di solidarietà della coppia alla ricerca scientifica per terapie in grado di combattere gravi patologie umane [A. Spadaro, 2012].

La Corte ha evidenziato che la questione di legittimità costituzionale del divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale

¹⁵ Al punto 10.1 del *Considerato in diritto* della sentenza n. 84 del 2016, la Corte riporta esplicitamente questa prospettiva tra le motivazioni a favore di un impiego degli embrioni umani per fini di ricerca.

sull’embrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso (art. 13 comma 1, l. 40/04), nei termini in cui è sollevata dal Tribunale di Firenze nel dicembre 2012, evidenzia subito il «conflitto, gravido di implicazioni etiche e giuridiche, tra il diritto e la scienza (e i vantaggi della ricerca ad esso collegati) e il diritto dell’embrione, per il profilo della tutela (debole o forte) ad esso dovuta in ragione e in misura del (più o meno ampio) grado di soggettività e di dignità antropologica che gli venga riconosciuto».

La Consulta, ritenendo di non potersi pronunciare nel merito e limitandosi a dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità per mancanza della “rima obbligata” dell’intervento richiesto, lascia al legislatore il compito di una diversa composizione (un altro bilanciamento, appunto) conforme a Costituzione tra gli interessi in gioco.

Solo il legislatore «è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale».

Nella sentenza in parola non si manca di rilevare che, qualora il legislatore, l’unico organo tenuto a fissare delle coordinate in temi così delicati e caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità, tenendo conto «degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale», dovesse emanare in futuro, come è auspicabile, una disciplina più permissiva, pragmatica e possibilista, solo allo stesso sarà rimessa la soluzione di altre rilevanti questioni, tra cui: quali condizioni rendono un embrione non idoneo all’impianto, quali ricerche possono giustificare la distruzione, se prima della destinazione alla ricerca si dovrà ricorrere, per un periodo, alla crioconservazione, come si accerta lo stato di abbandono dell’embrione [M.P. Iadicicco, 2016].

Nell’attesa di una nuova legge sulla procreazione medicalmente assistita, non si può che auspicare che l’esercizio della discrezionalità

legislativa si ispiri ad una concezione utilitaristica dell'essere umano [L. Chieffi, 1993] ed al principio di beneficalità, affinché si scelga un utilizzo degli embrioni per fini di tutela della salute di tante persone.¹⁶

Del tutto priva di fondamento razionale, oltre che eticamente inaccettabile, appare poi la pratica delle attività di ricerca vietate in Italia su linee cellulari staminali importate dall'estero [E. Dolcini, 2006].

Il legislatore dovrà inoltre avere cura di predisporre le opportune cautele per evitare la commercializzazione delle cellule embrionali, eventualità del tutto incompatibile con il rispetto della dignità dell'embrione, e della stessa dignità umana, non essendo l'embrione – con le parole della Corte¹⁷ – mero materiale biologico, bensì entità che contiene in sé l'inizio della vita. Ciò che ha un prezzo – come spiega Immanuel Kant nella sua *Metafisica dei Costumi* del 1797 – può essere sostituito con qualcosa che sia equivalente; al contrario, ciò che ha una dignità è ciò che è superiore a quel prezzo e che non ha equivalente. Ciò che permette che qualcosa sia fine a se stessa e non abbia solo un valore relativo, bensì un valore intrinseco, cioè una dignità. Dunque – percorrendo il pensiero di Kant nell'opera suddetta - ciò che possiede una dignità, ovvero un valore interiore assoluto, non è altro che l'uomo considerato come persona, poiché egli deve essere riguardato non come un prezzo per raggiungere i fini degli alti e nemmeno i suoi propri ma come un fine in sé; egli possiede un va-

¹⁶ A tal proposito si legga il documento «Destino degli embrioni derivanti da PMA e non più impiantabili» del 26 ottobre 2007, nel quale alcuni componenti del Comitato Nazionale di Bioetica hanno indicato la possibilità di stabilire il momento giusto in cui donare gli embrioni non impiantabili alla ricerca, quando la sua vitalità non sia ancora definitivamente cessata, stabilendo un'analogia con la donazione di organi *ex mortuo*.

¹⁷ Sent. n. 229/2015, considerato in diritto n.3.

lore interiore assoluto per mezzo del quale costringe al rispetto di sé ogni creatura ragionevole.

Attraverso la ricerca scientifica di terapie mediche, l'embrione non verrebbe ridotto a strumento per il raggiungimento di scopi altri, perché tale ricerca ha come fine la vita.¹⁸

8. La dignità dell'embrione. Brevi considerazioni conclusive

L'art. 13 della legge 40/04 persegue indubbiamente l'idea di tutelare l'embrione in modo assoluto come soggetto debole nella trama dei conflitti tra interessi che le questioni della genitorialità artificiale pongono in essere, a tutto scapito degli altri interessi coinvolti. In realtà, «se l'embrione umano fosse davvero vita umana con la stessa dignità di una persona, diventerebbe allora inconcepibile anche soltanto immaginare che la soluzione più rispettosa per la sua dignità sia quella di lasciarlo abbandonato. Per quella vita e per quella dignità bisognerebbe costruire soluzioni alternative all'abbandono che non potrebbero essere altro che la donazione ad altre coppie o alla ricerca» [M. D'Amico, 2016].

La verità è che la decisione del 2016 sembra essere in contrasto con tutta la precedente giurisprudenza sulla legge 40/04, che ne ha di fatto rifiutato l'impianto ideologico, riscrivendo la legge «con l'inchiostro della Costituzione» [A. Patroni Griffi, 2016]. Non solo: la sentenza del 2016 contraddice anche quel filone giurisprudenziale, nato prima del 2009, che predilige norme elastiche ed aperte nelle materie dominate dalla scienza [M. D'Amico, 2015].

¹⁸ In tal senso è da intendere il principio utilitaristico che si auspica possa guidare le future scelte legislative in materia. Per una riflessione sul concetto di utilità, sia consentito il rimando a Ordine [N. Ordine, 2013].

Pertanto, permangono profili di irragionevolezza intrinseca e sistematica (anche rispetto alla legge in materia di interruzione volontaria della gravidanza, solito *tertium comparationis*) della legge n. 40 nella misura essa tutela l’embrione apparentemente in maniera forte ma sostanzialmente contraddicendosi, preferendosi la sua estinzione ad una destinazione ad esso più confacente, trattandosi di un’entità correlata alla genesi della vita, portatrice di una sua «dignità antropologica».¹⁹

Indubbiamente nel 2016 si è determinata una battuta d’arresto nel processo di “costituzionalizzazione” della disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita; d’altra parte, come si è detto, non tutta la partita può giocarsi sul piano giurisprudenziale ed è atteso l’intervento del legislatore.

Ancora una volta quindi si tratta, prima ancora che di una questione di buona legislazione, di una questione culturale (che sempre alla prima giova). Si tratta ad esempio di una questione di consapevolezza e solidarietà intergenerazionale.

«Che cosa di più [...] culturale dell’embrione, dipendendo le concezioni che si abbiano della sua natura, dignità e manipolabilità o meno dalla precomprensione dello scienziato, del filosofo, del teologo e appunto del giurista?» [S. Prisco, 2016, 209 e ss].

Riferimenti bibliografici

Agosta S. (2012), *Bioetica e Costituzione. Le scelte esistenziali di inizio-vita*, vol. I, Giuffrè, Milano

Barbera A. (1975), “Articolo 2”, in Branca G. (a cura di), *Commentario della Costituzione, Principi fondamentali (art. 1-12)*, Zanichelli Editore, Bologna-Roma.

¹⁹ Le espressioni virgolettate appartengono alle parole della Corte nella sentenza del 2016 in commento.

Charlesworth M. (1996), *L'etica della vita. I Dilemmi della bioetica in una società liberale*, trad. Gozzini G., Donzelli, Roma.

Chieffi L. (2000), *Bioetica e diritti dell'uomo*, Paravia-Bruno Mondadori, Torino

Chieffi L. (2000), "Introduzione. Una bioetica rispettosa dei valori costituzionali", in Chieffi L. (a cura di), *Bioetica e diritti dell'uomo*, Paravia-Bruno Mondadori, Torino.

Chieffi L. (1993), *Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie costituzionali*, ESI, Napoli.

D'Aloia A. (2011), "Tutela della salute, valutazioni tecnico-scientifiche, limiti all'autonomia regionale. Appunti di giurisprudenza costituzionale", in L. Violini (a cura di), *Verso il decentramento delle politiche di welfare. Incontro di studio "Gianfranco Mor" sul diritto regionale*, Giuffrè, Milano.

D'Amico m. (2016), *La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell'embrione*, «Rivista di Biodiritto», 2, <https://www.biodiritto.org/>

Di Giovine A. (2010), "Potere giudiziario e democrazia costituzionale", in S. Sicardi (a cura di), *Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive*, ESI, Napoli.

Dogliani M. (2009), "I diritti fondamentali", in Fioravanti M. (a cura di), *Il valore della Costituzione*, Laterza, Roma-Bari.

Dolcini E. (2006), *Ricerca sulle cellule staminali embrionali importate dall'estero e legge penale italiana*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», <https://www.giuffrefrancislefebvre.it/>

Ferrando G. (2011), *La riscrittura costituzionale e giurisprudenziale della legge sulla procreazione assistita*, «Famiglia e diritto», 5, <http://hdl.handle.net/11567/48811>

Iadicicco M.P. (2016), *La «scelta tragica» degli embrioni non impiantati tra discrezionalità del legislatore e vaglio del giudice costituzionale*, in «Rivista di Biodiritto», 2, <https://www.biodiritto.org/>

Kant I. (1970), *La metafisica dei costumi*, Laterza, Roma-Bari.

Lalli C. (2007), *I dilemmi della bioetica*, Liguori, Napoli.

Liberali B. (2017), *Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all'interruzione volontaria di gravidanza*, Giuffrè Editore, Milano.

Longo A. (2014), *La peculiarità diacronica della Costituzione nel tempo: quattro passi per una strada tortuosa*, «Consulta online», <https://www.giur-cost.org/>

Morrone A. (2014), *Il bilanciamento nello stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*, Giappichelli Editore, Torino.

Morrone A. (2001), *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè Editore, Milano.

Morrone A. (2014), *Ubi scientia ibi iura*, «Consulta online», <https://www.giurcost.org/>

Nardocci C. (2016), *Dalla convenzione alla Costituzione: la tacita sintonia tra le Corti. A margine di Corte cost. sent. n. 96 del 2015*, «Rivista di Biodiritto», 1, <https://www.biodiritto.org/>

Ordine N. (2013), *L'utilità dell'inutile. Manifesto*, Bompiani, Milano.

Patroni Griffi A. (2015), *Il bilanciamento nella fecondazione assistita tra decisioni politiche e controllo di ragionevolezza*, «Rivista AIC», 3, <https://www.rivistaaic.it/>.

Patroni Griffi A. (2016), *Le regole della bioetica tra legislatore e giudici*, Editoriale scientifica, Napoli.

Penasa S. (2009), *La ragionevolezza delle leggi nella giurisprudenza costituzionale*, «Quaderni Costituzionali», 4, <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/>

Penasa S. (2014), *Nuove dimensioni della ragionevolezza? La ragionevolezza scientifica come parametro della discrezionalità legislativa in ambito medico-scientifico. Spunti dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale*, «Forum di Quaderni Costituzionali», <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/>

Pino G. (2003), *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, «Danno e responsabilità», 6, <https://giustiziacivile.com/content/danno-e-responsabilita>.

Pino G. (2006), *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa di problemi*, in «Etica & Politica / Ethics & Politics», 1, <https://www.openstarts.units.it/handle/10077/4673>.

Prisco S. (2016), *Il diritto e l'embrione come soggetto di narrazioni*, «BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto», 2.

Ruggeri A. (2016), *Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di dignità e vita*, «Federalismi.it», 1, <https://federalismi.it/>

Spadaro A. (2016), *Embrioni crio-congelati inutilizzabili: la Corte costituzionale se ne lava le mani, ma qualcosa dice [...] (nota a C. cost., sent. 84/2016)*, «Rivista di Biodiritto», <https://www.biodiritto.org/>

Spadaro A. (2021), *La sentenza sugli embrioni: moli pregi e [...] altrettanti difetti (in dialogo con Lorenza Violini)*, «Quaderni Costituzionali», <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/>

Violini L. (2014), *La Corte e l'eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione*, «Osservatorio AIC», 2, <https://www.osservatorioaic.it/it/>

Zagrebelsky G. (1992), *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Einaudi, Torino.

La Lezione umana del Covid-19 e lo stress-test per la salute mentale. La pandemia dei diritti

di Claudia Bruno

Abstract

Il Covid19 ha impartito al mondo una dura lezione: non c'è salute senza salute psichiatrica e da questa lezione non si torna più indietro. Nella *governance* della salute mentale ritorna centrale il sistema della medicina territoriale e della partecipazione degli attori locali, che rappresenta uno dei principi cardine dell'ossatura d'acciaio, concettuale e giuridica della legge 180/1978. Le norme non devono viaggiare in ordine sparso ma occorre una *policy* nazionale, europea e mondiale unitamente ad un coordinamento territoriale in ogni paese dell'Unione Europea UE. Durante la crisi pandemica, il costo *pro-capite* in termini di diritti è stato altrettanto drammatico di quello pagato in termini di vite umane. Vaste aree della popolazione sono precipitate in uno stato di povertà farmacologica, sanitaria, culturale, educativa, economica e soprattutto di minorità civica dello *status* giuridico nella fruizione dei diritti. E quindi no, "*non è andato tutto bene*", ma è scesa una fitta nebbia giuridica ed è la notte buia dei diritti.

The Covid -19 pandemic has taught the world a hard lesson: there is no health without psychiatric health and from this lesson we do not go back. In the governance of mental health the system of territorial medicine and the sharing of local actors - which is one of the key principles on which the concept of law 180/78 is built - is back central. The rules must not travel in dispersed order but need a national, European and global policy together with territorial coordination in each EU country. During the pandemic crisis the *per-capita* cost in terms of rights was just as dramatic as that paid in terms of human lives. Vast areas of the population have plunged into a state of pharmacological, health, cultural, educational, economic poverty and in a status of civic minority in the enjoyment of civil rights. And so: "*No, it didn't all go well*" but a thick legal fog has come down and it is the dark night of rights.

Parole chiave: Diseguaglianze, Franco Basaglia, Pandemia, Salute mentale Stress-test.

Keyword: Inequalities, Franco Basaglia, Pandemic, Mental health Stress-test.

1. La pandemia dei problemi mentali e l'eredità psicologica del Covid19

Il 25 gennaio 2020 l'Università di Hong Kong lancia un grido di allarme e con un articolo sulla rivista internazionale "The Lancet" avverte il mondo: "I soggetti asintomatici sono contagiosi quanto i sintomatici" ma il mondo non crede a queste parole che sembrano profetiche, in realtà sono ad alto tasso di lungimiranza scientifica.

E la pandemia ha inizio.

Oggi, a distanza di quasi ventiquattro mesi da quell'allarme i decessi per patologia virale da *Covid19* nella prima potenza mondiale, gli Stati Uniti d'America, hanno superato quelli dell'influenza spagnola con la pandemia esplosa tra il 1918 e il 1919 [Database *New York Times* alla data del 21 settembre 2021 e dati statistici *Johns Hopkins University*].

In seguito all'emergenza da *virus SARS-CoV-2* e malattia Covid-19, tutte le nazioni devono investire in un progetto di lungo periodo per la salute mentale poiché il costo *pro-capite* in termini di diritti e non solo di salute, è stato altissimo ed è un'azione necessaria per evitare che una futura zoonosi spinga nuovamente la marginalità sociale a livelli preoccupanti nei paesi evoluti e non in quelli in via di sviluppo poiché, in questi ultimi rappresenta una situazione di limite sociale standardizzata.

Nella gestione delle varie fasi pandemiche il servizio sanitario nazionale *SSN* ha dimostrato tutta la sua efficienza in termini medico-scientifici, la solidità nella logistica e la solidarietà di tutto il personale sanitario che ha preso per mano il paese e lo ha portato fuori da quella drammatica *fase-uno* le cui immagini delle salme trasportate dai mezzi militari rappresentano la *trance* ipnotica mortale nel quale era precipitato il paese.

L'impatto psicologico della crisi sanitaria è stato pagato, innanzitutto dagli operatori sanitari con un aumento esponenziale dei feno-

meni di disagio psicologico, sindromi depressive *post-traumatiche* e sindrome di *burnout*.

Il *coronavirus* non ha contagiato¹ solamente le vie respiratorie di migliaia di vittime nel mondo e mostrando tutta la sua virulenza con la mancanza di reagenti chimici diagnostici, ventilatori polmonari, posti letto in terapia intensiva e con la carenza grave di un numero copioso di medici anestesisti e rianimatori, ma ha dimostrato che l'Italia, rispetto ad altri paesi del mondo, ha retto bene l'impatto devastante proprio perché dotata di un servizio sanitario nazionale *SSN ex lege* n. 833/1978 eccellente e di un sistema di *welfare* solido e strutturato.

Il sacrificio del personale medico è stato drammatico con un tributo di sangue pari a oltre 365 morti² e un numero altissimo di contagiati, ed è una strage silenziosa di coloro che in prima linea hanno cercato di fermare l'onda virale. È nelle trincee ospedaliere che si è svolta la battaglia contro il *virus* spesso a mano nuda, perché il personale sanitario durante la prima ondata era privo di presidi medico-chirurgici idonei ad arginare il contagio, ma è proprio allora che si è piegata la curva epidemiologica e si è bloccata la circolazione massiva del virus nel paese.

Questi numeri da guerra di decessi e contagi del personale sanitario deve essere da monito per tutte le altre categorie di lavoratori, perché se il paese non è stato oggetto di un contagio diffuso mortale è solo grazie al sacrificio di questa categoria di personale che in silenzio, turno dopo turno ha salvato il paese.

¹ Fonte: <https://covid19.who.int/>

² <https://portale.fnomceo.it> Portale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici FNOMCeO e OMCeO - Dato numero decessi personale medico -Dato aggiornato alla data del 01.12.2020.

Gli ospedali sono stati l'ultimo avamposto di civiltà, dove la vita dei pazienti salvati e il numero di quelli guariti è stato lo straordinario risultato che ha ottenuto il nostro sistema sanitario nazionale *SSN* che ha dimostrato di saper resistere ad una scossa devastante di terremoto pandemico. Ed i presidi antisismici sono stati loro i medici e tutto il personale sanitario ai quali andrebbe tributato un ringraziamento unanime e interdisciplinare da parte di tutta la comunità scientifica.

Alcuni dei deceduti erano medici in quiescenza richiamati in servizio o singoli medici che avevano risposto attivamente ad una chiamata d'aiuto del paese perché in fondo, medici si resta per tutta la vita.

Tutto quanto accaduto non si deve dimenticare perché senza la scienza un paese non progredisce ed è esclusivamente in questo settore che uno Stato deve investire la maggioranza delle risorse a vantaggio della ricerca. Nel campo delle scienze la medicina è la regina delle discipline scientifiche e tutto il resto è da sempre un passo indietro e lì deve restare. È auspicabile, che dopo una pandemia di queste proporzioni il concetto sia inequivocabilmente chiaro.

Diritto e scienza è un binomio che deve andare avanti insieme ed essere finanziato in modo cospicuo perché un provvedimento legislativo non deve avere solo una dimensione economica, ma una visione plurale e una *ratio* umanistica e antropo-giuridica.

In merito all'efficienza non si può dire, purtroppo anche dell'apparato sociale, che abbia sostenuto in modo soddisfacente l'onda d'urto pandemica e infatti, il paese non è mai uscito dalla fase uno ed anzi, è finito fuori fase nell'esercizio e nella distribuzione dei diritti creando ampie periferie giuridiche e sacche di disegualianze sociali.

Le crepe giuridiche in una società sono pericolose, perché anche una sola scossa di assestamento del terremoto sanitario mina le fondamenta dello Stato di diritto.

2. I diritti positivi e non asintomatici

La categoria dei diritti umani è quella che necessita maggiormente di uno spazio di manovra ad ampio raggio e di una platea di aventi diritto a titolo universale e non può muoversi in uno spazio giuridico asfittico.

Il dibattito sulla contrapposizione tra diritto alla libertà e diritto alla salute necessita di un bilancia giuridica ad alta precisione, perché quando si è entra nella curva legislativa a gomito pericolosa quale quella del varo di una pluralità leggi e di provvedimenti normativi di altra natura, in una fase emergenziale, occorre rallentare per non uscire fuori strada perché si mettono in tensione i principi, ma la corda legislativa di un paese democratico deve essere sempre ben salda e non sfilacciata come una vecchia cima.

La Corte Costituzionale, a tal proposito ha osservato «di fronte ad una situazione d'emergenza [...] Parlamento e Governo hanno non solo il diritto e potere, ma anche il preciso ed indeclinabile dovere di provvedere, adottando una apposita legislazione d'emergenza» precisando che «l'emergenza [...] è una condizione certamente anomala e grave, ma anche essenzialmente temporanea, ne consegue che [...] misure insolite [...] perdono legittimità, se ingiustificatamente protratte nel tempo» (sent. n. 15/1982).

Quindi, la suprema Corte indica la sostenibilità del diritto alla salute in via prioritaria in una situazione emergenziale.

Oggi più che mai, occorre rispolverare i principi cardine del lungimirante pensiero di Franco Basaglia, quali la necessità di fornire un servizio di salute mentale integrato e onnicomprensivo di un supporto sociale, umano e sanitario e munito di un *budget* di salute per promuovere un progetto di riabilitazione individuale ispirato a principi di montessoriana memoria. Occorre agire di coscienza in ambito medico e di principio in ambito giuridico, perché il diritto alla sog-

gettività non diventa biodegradabile nel momento in cui un essere umano attraversa l'esperienza drammatica del disagio mentale.

La violenza nelle pratiche mediche invasive non è inevitabile, la violenza clinico- metodologica o psicologica è una scelta, è un atto deliberato avente uno *status* soggettivo attivo nella condotta medica del soggetto agente e rilevante dal punto di vista giuridico. Pertanto, a differenza di un *virus* è un comportamento che può essere prevenuto, disinnescato, indirizzato con linee guida e neutralizzato. Ma non è così semplice come sradicare un *virus*, non esiste un vaccino, farmaco o cura. Occorre un approccio umanistico al paziente psichiatrico, occorre distruggere il sistema dei non-valori utilizzato precedentemente al varo della legge 180/78, basato sulla *damnatio memoriae* manicomiale della soggettività dell'individuo recluso, e necessitano interventi giuridici multisettoriali convergenti su un medesimo obiettivo riabilitativo.

Occorre implementare il processo educativo sociale all'inclusione e varare integratori economici indirizzati, anche alla cancellazione della disparità di genere.

3. Categorie giuridiche *bonus* e diritti

La politica nazionale e i governi hanno sottovalutato la potenza del *virus covid19* capace di investire tutti i campi, non solamente quello sanitario [B. Saraceno, 2021].

Il *covid19* ha contagiato indisturbato il tessuto economico portando ad un forte decremento del *PIL*, ha costretto un paese a fermarsi con un lungo *lockdown* in cui le uniche attività consentite erano quelle legate ai servizi pubblici essenziali sanitari, alle telecomunicazioni, alla distribuzione di acqua ed energia elettrica e alla filiera alimentare. Tutto il resto delle attività lavorative è stato convertito in e-

learning aumentando le diseguaglianze e rendendo così ampie sacche del paese sempre più povere e più diseguali³.

La strada della elargizione dei *bonus*, anche retroattivi giuridicamente e fiscalmente, per rimediare agli scalini sociali che si sono creati con la pandemia virale è una soluzione errata, perché spazza la polvere sotto il tappeto con la differenza, di non poco conto che per spazzare la polvere sotto il tappeto la collettività è chiamata ad elargire il taumaturgico *bonus* dalle proprie tasche ed entrate economiche.

Ed è proprio questo ricorso facile *all'escamotage* del *bonus* che preoccupa il *law abiding citizen*, per usare un'etichetta anglosassone. Far parte di una comunità interagire in una collettività che ha scelto per giunta di autogovernarsi in nome della democrazia ed in forza di una Costituzione scritta, rigida ed incardinata su determinati principi imm modificabili è una scelta che si autolimita in quello che grandi pensatori illuministi chiamarono contratto sociale e la cui adozione politica si traduce nel contrattualismo, ovvero in un'accettazione di obblighi reciprocamente rispettati a garanzia di diritti reciprocamente riconosciuti. Appare ancor più evidente come tale dicotomia obbligo/diritto sia più stringente laddove subentri un discorso legato al danaro, strumento economico contrattualistico per eccellenza. Abusare con disinvoltura di questa panacea contemporanea che sembra essere il *bonus*, elargendo quest'ultimo al di fuori delle regole ferree di *spending review* a chi spontaneamente si sottrae alla sottoscrizione di un contratto universalmente accettato in nome della pur legittima conservazione del loro privato stato di natura, induce in quei membri della collettività volenterosi di rispettare il contratto sociale

³ Per un approfondimento sugli aspetti della povertà di genere della pandemia è consultabile un'indagine svolta da *United Nations Women* presso il sito <https://www.unwomen.org/>

nell'interesse di tutto, a ritenersi lesi nei propri diritti e moralmente idonei a delegittimare quel contratto, anticipando in tal senso lo sgretolamento dei presupposti di un vivere comune civilmente condiviso che porta inevitabilmente al fisiologico manifestarsi dei sintomi di una fase decadente della società, dei suoi costumi e della politica che li governa.

Occorrono quindi più che mai, in questo delicato momento storico di crisi sanitaria, giuridica ed economica proposte lungimiranti e non tamponanti perché il principio economico-finanziario di una *plusvalenza* nulla, se calcolata sulla base di un bilancio debitorio, è valido anche in campo giuridico e quindi, se si applicano provvedimenti legislativi a situazioni nelle quali si sommano non diritti si ottiene l'ineguaglianza sociale. Dal nulla si ottiene sempre il nulla.

4. Fragilità, disabilità, disegualanze e i figli di un Dio giuridico minore

La malattia mentale rappresenta una crisi vitale, esistenziale e sociale e non è un argomento che può essere trattato con sbrigatività sociale.

Il *virus covid19* ha dimostrato che la sofferenza psichica non è una malattia circoscritta, ma è la storia potenziale di qualunque essere umano che da un giorno all'altro per un evento traumatico anche altro rispetto a se stesso, può trovarsi avvolto in quella deriva buia di pensieri che soffocano la mente e l'anima e generano il disagio mentale.

Nell'utilizzo quindi, della terminologia *on line* che riguarda la salute mentale occorre una *netiquette* di rete, perché tutti abbiamo una responsabilità nell'evitare quell'isolamento e quel vuoto sociale che si crea intorno a qualcuno quando è percepito come un diverso dalla collettività.

La legge 180/78 ha prodotto degli anticorpi giuridici forti nel paese affinché l'orrore manicomiale umano, medico e legislativo non accada più. Rappresenta un vaccino giuridico per la collettività, affinché quella variante pericolosa dell'internamento e della visione custodialistica della malattia mentale non contagi più le menti del legislatore e degli esponenti del mondo della psichiatria che deve essere una scienza fatta di umanità e giustizia sociale.

Nel paese non deve più serpeggiare l'idea che alcune vite contino più di altre, perché questa è l'imperitura lezione di Franco Basaglia e il suo testamento medico morale perché una società che respinge, ghettizza e isola i sofferenti non può definirsi una democrazia di senso compiuto.

Ecco perchè occorre il taglio alto morale della legge 180, perchè ne indica la solidità strutturale di principi e la *ratio* legislativa nel colmare il *deficit* giuridico antecedente al varo che spesso, si traduceva in totale *absentia* di diritti verso i malati mentali.

5. Il *requiem* dei diritti ante legge 180/78

C'era una volta il manicomio, quell'istituzione pubblica per cui anche un minore poteva essere dichiarato "pericoloso per sé e per gli altri" e quindi, poteva essere rinchiuso a vita in una struttura intrisa di orrore medico. L'interrogativo che ancora oggi emerge prepotente è la domanda: "ma come può essere pericoloso un bambino?".

Eppure a Roma, nel manicomio di San Maria della Pietà che prese il posto del manicomio di Santo Spirito demolito alla fine del 1800,

dal 1913 al 1974 furono internati 293 bambini con meno di quattro anni e 2468 minori tra i 5 e 14 anni. In tutto: 2761 piccoli⁴.

Numeri altrettanto inquietanti emergono dall'analisi delle cartelle archivistiche dell'ex manicomio Ville Sbertoli di Pistoia⁵.

Una volta rinchiusi nei manicomi i diritti umani precipitavano nel profondo della fossa delle *Marianne* insieme alla persona ricoverata che veniva distrutta nella soggettività e le veniva cucito intorno un deserto emotivo e culturale. Erano non luoghi dell'essere umano e depositi di sofferenza, ingiustizia e disperazione.

Oggi è necessario un richiamo etico alla legge 180/78 perché la tentazione della reclusione è tornata alla ribalta con la pandemia virale ma occorre evidenziare invece, le virtù maieutiche di quei principi legislativi ispiratori della legge Basaglia, perché l'esercizio di un atto di forza sanitario o giuridico verso un paziente si trasforma in una guerra senza vincitori né vinti e un operatore sanitario che utilizza la contenzione meccanica non cura un paziente, ma inchioda se stesso idealmente nello stesso letto del paziente e alle proprie responsabilità etiche e mediche.

⁴ Archivio manicomiale ex ospedale psichiatrico *Santa Maria della Pietà*, ASL RM1 e del *Museo Laboratorio della mente* sito nella sede dell'ex manicomio *Santa Maria della Pietà*, sito www.museodellamente.it

⁵ Archivio storico dell'ex *Ospedale provinciale neuropsichiatrico* di Arezzo ex manicomio provinciale di Arezzo, nel 1926 si trasformò tra i primi in Italia in ospedale neuropsichiatrico, nel 1971 ne assunse la direzione *Agostino Pirella*, allievo e collega di *Franco Basaglia* e ne cambiò radicalmente il volto e le pratiche mediche adottate all'interno della struttura con un lungo processo di deistituzionalizzazione iniziato nel 1979. SIUSA Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche, Case di Salute Ville Sbertoli di Pistoia, fondo - Azienda sanitaria locale - Asl n. 3 Pistoia.

6. Franco Basaglia e la lunga promessa di civiltà

Negli anni 70 il neurologo, psichiatra, professore, parlamentare e filosofo Franco Basaglia ebbe il coraggio di svelare il ruolo infame che per secoli aveva assunto la psichiatria e la restituì al servizio delle persone, riportandone responsabilità sanitaria e titolarità degli interventi presso il servizio sanitario nazionale sanitario *SNN* e riportando al centro del dibattito scientifico la persona umana.

Franco Basaglia impose una lezione umana, psichiatrica e politica sottolineando che i diritti sono una questione di solidarietà e di giustizia sociale, principio che può confluire nelle parole di Don Lorenzo Milani: « non c'è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra disuguali».

Un *file rouge* lega questo pensiero alle parole di Don Luigi Ciotti «Legalità è speranza è la speranza si chiama noi» perché il «Il futuro è una meta a cui si arriva insieme». Molto c'è in comune nel pensiero di questi tre uomini agenti attivi della società civile e cioè, la volontà di creare un patto medico, giuridico e sociale per i più deboli.

La 180/78 è una legge di civiltà che ci insegnato a metterci in una prospettiva unitaria, dalla stessa parte dell'altro, perché esiste un *agere* psichiatrico e un *agere* giuridico, perché un atto medico e un'azione giuridica non devono essere sprovvisti di comportamenti e traiettorie eticamente alti.

C'è da chiedersi cosa avrebbe detto oggi il prof. Franco Basaglia in merito alle residenze sanitarie assistenziali *RSA* implementate dalla pandemia virale e portatrici di quel messaggio scellerato del minor valore societario attribuito alla vita di una persona collocata in quiescenza considerata non produttiva e un peso per la collettività e nel vedere quindi, prepotentemente riproposto quel corto circuito manicomiale che aveva duramente combattuto e smantellato.

Certamente, avrebbe mostrato attraverso il suo personalissimo registro umano tutta la devastante nudità nella quale sono precipitati

nuovamente i principi di diritto, avrebbe accusato coraggiosamente i politici benpensanti e infine, affermato mestamente che alcuni medici hanno smarrito l'anima dentro le pieghe inamidate di un camice bianco.

Del resto, lo scopo ultimo dell'operazione culturale basagliana non era solamente la chiusura dei manicomi ma la responsabilizzazione della società affinché tutto ciò che ruotasse attorno al disagio cioè la miseria, l'indigenza, l'emarginazione fosse accettato dalla collettività. Ed è proprio questo il punto di sintesi della rivoluzione copernicana portata avanti da Franco Basaglia cioè, arditamente tentare l'operazione contraria al pensiero dominante della visione custodialistica e repressiva della malattia e di investire nella direzione opposta dell'accettazione da parte della comunità di ciò che è diverso.

Tuttavia, per la digestione giuridica di un concetto così innovativo occorrono decenni, poiché rappresenta un processo di metamorfosi sociale. Oggi, infatti, nell'anno domini 2021 non sono stati sufficienti oltre otto lustri per interiorizzare i principi laici ispiratori della legge 180, perché si cerca di attaccarne la *ratio* come se la dignità di un paziente psichiatrico fosse un diritto *low cost* acquistabile in un ideale *supermarket* dei diritti e non una prerogativa costituzionalmente garantita e attribuita a tutti i *cives*, compresi quelli affetti da disagio mentale.

Se in nome dello stato di necessità una società accetta una *demitutio* significativa dei diritti in danno di un'ampia parte della popolazione più fragile e debole trattandoli come figli di un Dio giuridico minore espungendoli dal cerchio delle tutele costituzionali significa, che non si è appreso nulla della dura lezione impartita dal *coronavirus* che ha cambiato radicalmente il mondo.

Solo se avremo interiorizzato questa lezione di parità sociale, solidarietà umana ed uguaglianza non solo formale ma sostanziale dei diritti, prima come corpo sociale e poi come Stato, potremo dire di

esserne usciti migliori, in caso contrario il numero dei decessi e quello dei contagiati resteranno freddi dati per le statistiche.

Proprio ora, infatti, che deve essere iniettata nella popolazione una dose spietata di diritti unitamente alle massicce dosi di vaccino *anti-Covid19* perché se si patteggia sui diritti è finita, ed è un punto di non ritorno.

7. Pandemia e diseguaglianze

Per cambiare talune situazioni di *impasse* giuridico e concettuale occorre spesso, utilizzare «l'intuizione trasformazionale per modificare la struttura concettuale e creare nuovi orizzonti cognitivi» [A. Gentile, 2012].

La dottrina più attenta, si interroga sulla «funzione empatico-partecipativa dei provvedimenti giudiziari domandandosi dove stia andando il corpus precettivo delle fragilità» [P. Cendon, 2021] per evitare pericolosi dietrofront rispetto ai traguardi giuridici raggiunti.

«Ci si interroga sulle ombre emergenti un'area non facile per il diritto poiché le nuove forme di debolezza - sul piano dell'età, della destrezza informativa, dei saperi e accessi tecnologici- che si affacciano di continuo non è detto che abbiano nelle difese rituali di chi ne resta colpito piena tutela» [P. Cendon, 2021] e, considerato che emergono evidenze probatorie al riguardo occorre disegnare una traiettoria giuridica certa.

La legge 180/78 ha introdotto un *dress code* etico e giuridico con la conseguenza dell'innesco di una magnifica progressione nei diritti delle persone affette da disagio mentale invitando la collettività ad essere più incline ai rapporti di sostegno che a quelli di forza.

Come il paese ha dovuto fare i conti medici, etici e giuridici con un periodo *pre* e con un *post* legge 180 interrompendo quella mattanza dei diritti civili perpetrata nelle strutture manicomiali, oggi il

mondo deve fare i conti con un'era *pre* e *post* virale cercando di non ricadere in uno stato di buio medico, dal momento che c'è stato un aumento esponenziale dei problemi di salute mentale in seguito alla crisi pandemica e alle conseguenti misure coercitive adottate. Occorre ricordare, che Franco Basaglia ha insegnato al mondo, che anche l'ultimo della fila ha diritto anche lui di fare un passo avanti.

Il concetto della tutela della salute mentale non è una battaglia di retroguardia, ma è un avamposto concettuale e culturale e nessuno se ne deve sentire escluso o deve tirarsi indietro.

Oggi, per uscire dalla pandemia sanitaria è stato necessario l'uso dei principi di avanguardia medico-clinica e psichiatrica contenuti nella legge 180/78 quali la medicina di prossimità territoriale e il *budget* di salute ed è la dimostrazione che Franco Basaglia aveva ragione in modo irrettrabile.

Tuttavia, considerato il vento freddo di maestrale che soffia sulla *ratio* e sui principi della legge 180 che rischia di congelarli, è opportuno che la parte più illuminata del paese eviti restaurazioni e agisca come i *clerici vagantes* [Enciclopedia Treccani, Voce, 1931] diffondendo il sapere, perché sui diritti delle persone affette da disagio mentale è sempre opportuno un *repetita iuvant*.

Bibliografia

- Ainis M. (2012), *Privilegium, l'Italia divorata dalle lobby*, Rizzoli, Milano.
- Ainis. M. (2015), *La piccola eguaglianza*, Einaudi, Torino.
- Ainis M. (2006), *Vita e morte di una Costituzione. Una storia italiana*, Laterza, Roma.
- Ainis. M. (2006), *L'umor nero. Alfabeto del nostro scontento*. Laterza, Roma.
- Ainis M. (1997), *La legge oscura. Come e perché non funziona*. Laterza, Roma.
- Archivio storico dell'ex *Ospedale provinciale neuropsichiatrico di Arezzo, dal 1971* - Dipartimento di Scienze Della Formazione, Scienze Umane E Della Comu-

nicazione Interculturale Università di Siena 1240 - Sezione archivi - Biblioteca di area umanistica di Arezzo.

Archivio manicomiale ex ospedale psichiatrico *Santa Maria della Pietà*, ASL RM1 e del *Museo Laboratorio della mente* sito nella sede dell'ex manicomio *Santa Maria della Pietà*, sito www.museodellamente.it visitato il 18 luglio 2021.

Balibar E. (2012), *Cittadinanza*, Bollati Berlingheri, Torino.

Basaglia F. (1969), *Morire di classe*, Einaudi, Torino.

Basaglia F. (1971), *La maggioranza deviante*, Einaudi, Torino.

Basaglia F. (2018), *Conferenze Brasiliane*, (a cura di) Franca Ongaro Basaglia e Maria Grazia Giannichedda, *Nuova Edizione in Occasione Del Quarantennale Della Legge* Basaglia, Raffaello Cortina Editore, Collana Minima 51, Milano.

Basaglia F. e Basaglia Ongaro F. (1975), *Crimini di pace*, Einaudi, Torino.

Basaglia Ongaro F. (1982), *Il manicomio perché?*, Edizioni Emme, Milano.

Basaglia Ongaro F. (2000), *Diversità naturale e disegualianza sociale. La questione donna, fuori norma. La diversità come valore*, Armando, Roma.

Basaglia Ongaro F. (1981), *Scritti I, 1953-1968. Dalla psichiatria fenomenologica all'esperienza di Gorizia*, a cura di Franca Ongaro Basaglia, Einaudi, Torino.

Basaglia Ongaro F. (1982), *Scritto II, 1968-1980. Dall'apertura del manicomio alla nuova legge sull'assistenza psichiatrica*, a cura di F. Ongaro Basaglia, Einaudi, Torino.

Bauman Z. (2011), *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari.

Bauman Z. (2005), *Vite di Scarto*, Laterza.

Berger P.L., Luckmann T. (1997), *La realtà come costruzione sociale*, il Mulino, Bologna.

Benhamou F. (2012), *L'economia della cultura*, il Mulino, Bologna.

Becker G.S. (1998), *L'approccio economico del comportamento umano*, il Mulino, Bologna.

Bobbio N. (2009), *Teoria Generale del diritto*, Collana *Recta ratio*, Testi e Studi, Seconda serie, Giappichelli, Torino.

Bobbio N. (1990-2014), *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino.

- Bogetto F. Maina G., Albert U (2014), *Elementi di psichiatria*, Minerva Medica, Torino.
- Butterfield H. (1998), *Le origini della scienza moderna*, Bologna, il Mulino.
- Camus A. (1948), *The Plague*, traduzione di Stuart Gilbert, Knopf, New York, trad. it. *La peste* (2017), Bompiani, Milano.
- Cassano F. (2012), *L'umiltà del male*, Laterza, Roma-Bari.
- Cavalli A. (2016), *Incontro con la sociologia*, Bologna, il Mulino.
- Celotto A. (2017), *L'età dei non diritti*, Giubilei Reggiani Edizione Saggistica, Roma, pag.101-102.
- Cendon P. (2021), *Il danno psichico*, Key Editore S.r.l., Milano.
- Cendon P. (2021), *Persone fragili, diritti civili*, Key Editore S.r.l., Milano, p. 15 e ss.
- Cendon P. (2021), *Persone fragili, diritti civili*, Key Editore S.r.l., Milano, p. 57 e ss.
- Cendon P. (1988), *Un'altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione*, Edizioni Scientifiche, Napoli.
- Cipriano P. (2018), *Basaglia e le metamorfosi della psichiatria*, Elèuthera, Milano.
- Cipriano P. (2013), *La fabbrica della cura mentale, diario di uno psichiatra riluttante*, Elèuthera, Milano.
- Collins R. (1992), *Teorie sociologiche*, il Mulino, Bologna.
- Connell R.W. (2011), *Questioni di genere*, il Mulino, Bologna.
- Dato numero decessi personale medico -Dato aggiornato alla data del 01.12.2020, sito <https://portale.fnomceo.it> - Portale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici FNOMCeO e OMCeO, visitato il 10 maggio 2021.
- Dell'Acqua P. (2010), *Fuori come va? Famiglie e persone con schizofrenia. Manuale per un uso ottimistico delle cure e dei servizi*, Feltrinelli, Milano.
- Dell'Acqua G., G. Dodaro, M. Massa (2015), *Il nodo della contenzione. Diritto, psichiatria e dignità della persona*. Collana 180, Archivio critico della salute mentale, Edizioni AlphaBeta ab, Verlag, Merano.
- De Mattos V. (2012), *Una via d'uscita. Per una critica della misura di sicurezza e della pericolosità sociale. L'esperienza dell'ospedale psichiatrico*, Collana 180, edizioni AlphaBeta ab, Verlag, Merano.

-
- De Monticelli R. (2003), *L'ordine del cuore. Etica e teoria del sentire*, Garzanti, Milano.
- Enciclopedia Italiana Treccani (1931), Voce *Clerici vagantes*, vol. 10, <https://www.treccani.it>, sito consultato il 15 marzo 2021
- Foot J. (2014), *La repubblica dei matti: Franco Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961-1978*, Feltrinelli Editore, Milano.
- Foucault M. (2015), *Nascita della biopolitica. Corso al College de France (1978-1989)*, Feltrinelli Editore, Milano.
- Foucault M. (1979), *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* New York, trad. it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (2014), Einaudi, Torino.
- Foucault M. (ed. 1994), *La verità e le forme giuridiche*, introduzione di Lucio D'Alessandro, la Città del Sole, Napoli.
- Foucault M. (2011), *Storia della follia nell'età classica*, a cura di Mario Galzina, Milano, Rizzoli.
- Foucault M. (1978), *La volontà del sapere*, Feltrinelli, Milano.
- Fenske H. (2001), *Il pensiero politico contemporaneo*, Bologna, il Mulino.
- Gentile A. (2012), *L'intuizione creativa*, Rubettino Editore, Rubettino Università, Soveria Mannelli, p. 20.
- Gaino A. (2017), *Il manicomio dei bambini. Storie di istituzionalizzazione*, Le Staffette, Edizioni Gruppo Abele, Milano.
- Hackett L.W (1937), *Malaria in Europe: An Ecological Study*, Oxford University Press, Londra.
- Hatcher J. (2000), *La Morte Nera. Storia dell'epidemia che devastò l'Europa nel Trecento*, Bruno Mondadori, Milano.
- Onu *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità* (2006), Onu, New York, <https://unric.org>, sito consultato il 20 maggio 2021.
- Jaspers K. (2002), *La filosofia dell'esistenza*, Laterza, Roma-Bari.
- Kelsen H. (1990), *La dottrina pura del diritto*, tr.it., Einaudi, Torino.
- Lewellen T.C. (1992), *Antropologia politica*, il Mulino, Bologna.
- Luhmann N. (1990), *Sistemi sociali*, il Mulino, Bologna.

Piccione D. (2013), *Il pensiero lungo. Franco Basaglia e la Costituzione*, Collana 180 Archivio critico della salute mentale, Edizioni Alphabeta ab, Verlag, Merano.

Povertà di genere, un approfondimento sugli aspetti della povertà consultabile un'indagine svolta da *United Nation Women* presso il sito <https://www.unwomen.org/>, sito consultato in 20 aprile 2021.

Renteria Diaz A. (2021), *Diritto, diritti e garanzie nello Stato Costituzionale*, Giappichelli, Torino.

Rivière C. (1998), *Introduzione all'antropologia*, il Mulino, Bologna.

Robertson R. (1999), *Globalizzazione. Teoria sociale e cultura*, Asterios, Trieste.

Rodotà S. (2011), *Diritti e libertà nella storia d'Italia*, Donzelli, Roma.

Rodotà S. (2019), *Vivere la democrazia*, Laterza, Roma.

Rosen G. (1993), *A History of Public Health*, Johns Hopkins University Press, Baltimora.

Rotelli F. (1991), "Lo scambio sociale", in G. Gallio (a cura di), *Nell'impresa sociale. Cooperazione, lavoro, riabilitazione, culture di confine nelle politiche di salute mentale*, Edizioni "e", Trieste.

Rotelli F. (2021), *Manifesto della città sociale. Quale Psichiatria? Taccuino e lezioni*, Collana 180, Archivio critico della salute mentale, Edizioni Alphabeta ab, Verlag, Merano.

Rovatti P. (2019), *Le nostre oscillazioni. Filosofia e follia*, Collana 180, Archivio critico della salute mentale, Edizioni Alphabeta ab, Verlag, Merano.

Rovatti P. (2000), *La follia in poche parole*, Bompiani, Milano.

Rutigliano E. (2001), *Teorie sociologiche classiche. Comte, Marx, Durkheim, Simmel, Weber, Pareto, Parsons*, Bollati Boringheri, Torino.

Sallares R. (2012), *Malaria and Rome: A History of Malaria in Ancient Italy*, Oxford University Press, Oxford.

Saraceno B. (2021), *Il virus classista. pandemia, diseguaglianze e istituzioni*, Edizioni Alphabeta Verlag, Collana 180, Archivio Critico della Salute Mentale, Merano, p. 23 e ss.

Saraceno B. (2020), *Un virus di classe: anziani, disabili e altri dimenticati*, in La Rivista delle Politiche Sociali - Covid-19 Riflessioni sull'emergenza, e consultato sul sito <https://www.ediesseonline.it/riflessioni-sull'emergenza-e-oltre/> consultato il 25 ottobre 2021.

Sentenza Corte Costituzionale n. 15/1982 www.giurcost.org. - decisioni, consultato il 10 giugno 2021.

Schiavone M., Spinetti G (1999), *Manuale di Psichiatria per operatori socio-sanitari*, Amedeo Grafiche, Imperia.

Slavich A. (2018), *All'ombra dei ciliegi giapponesi. Gorizia 1961*, Collana 180, Archivio Critico della Salute Mentale, Edizioni Alphabeta ab,Verlag, Merano.

Slavich A. (2003), *La scopa meravigliante. Preparativi per la legge 180 a Ferrara e dintorni 1971 - 1978*, Editori Riuniti, Roma.

Spitzer M. (2018), *Connessi e isolati. Un'epidemia silenziosa*, Corbaccio, Milano.

Tognoni G. (2010), *Epidemiologia di cittadinanza. Welfare, salute e diritti*, il Pensiero Scientifico, Roma.

Vallin J. (1999), *La popolazione mondiale*, il Mulino, Bologna.

Volpe A. (2007), *Elementi di micro-sociologia*, Franco Angeli, Milano.

Wolf A. (2014), *Donne alfa*, Garzanti, Milano.

Zanetto G. (2018), *Siamo tutti greci*, Feltrinelli, Milano.

*Manuela Sáenz, antieroina tra le eroine
dell'Emancipación americana*

di Alessandra Cappabianca

Abstract

Il presente articolo propone un breve ritratto di Manuela Sáenz, amante pubblica e fedele collaboratrice di Simón Bolívar, *el libertador*. Tra le diverse figure femminili, a cui la Storiografia latinoamericana riconosce una funzione particolarmente significativa nel processo di indipendenza, Manuela Sáenz è sicuramente la più importante e, al tempo stesso, la più complessa. A differenza delle eroine che si dedicarono alla causa rivoluzionaria - i cui biografi hanno presentato come donne, mogli e madri esemplari - Manuela racchiude in sé tutti i conflitti della propria epoca, a cominciare da quello di genere. Attribuitole la nomina di "Generale", la Sáenz si spinge ben oltre le tradizionali convenzioni sociali vivendo alla luce del sole la propria condizione di amante di Bolívar, dedicandosi completamente a lui ed alla causa rivoluzionaria, pagando un tributo altissimo in vita come in morte.

This article presents a short portrait of Manuela Sáenz, public lover and first collaborator of Simón Bolívar, the *Libertador*. Even if latin-american history recognises a lot of female protagonists of the Independence wars, Sáenz remains the most important and the most complex figure. The many women of her time are dedicated to the revolutionary cause and they are presented by their biographies as women, wives and exemplar mother. Manuela, instead, encloses all the conflicts of her time, starting by the conflict of the genre. She is the only woman to be nominated General, she is the lover of Bolívar, but she acts as if she were his wife, she has a husband which knows that she cheats on him. She dedicates all of herself to the *Libertador* and to the revolutioning cause, paying a very high price, in life as in death.

Keywords: Manuelita, Sáenz, Bolívar, Libertador, Emancipación.

Parole chiave: Manuelita, Sáenz, Bolívar, Libertador, Emancipación.

Sono poche e semplici le parole pronunciate da Simón Bolívar in un raro momento di intimità: «Nunca conocí a Manuela; en verdad nunca terminé por conocerla. ¡Ella es tan, tan sorprendente! ¡ No, no hay mejor mujer! Ésta me domó. Sí, ella supo cómo. La amo, ¡Mi amable loca!¹» [A. Cacia Prada, 2002, 188]. Allo stesso tempo, sono espressioni tanto potenti da rivelare la straordinaria personalità della Sáenz e la profonda umanità del *Libertador*, l'uomo che «nella sua esperienza politica racchiude più di tre secoli di dominio spagnolo, nonché la detonante esperienza nata dal suo identificarsi, come uomo del proprio tempo, nel secolo dei lumi» [A. Scocozza, 1990, 13].

Numerose sono le donne che hanno avuto un ruolo da comprimarie nel processo di emancipazione americana, eppure Manuela è senz'altro la figura più incisiva e sorprendente che la storiografia ci abbia tramandato, superando l'oblio al quale la società contemporanea l'aveva relegata.

Infatti, il riconoscimento del suo ruolo è stato tardivo, coevo alla nascita e alla diffusione, nelle ultime decadi del secolo scorso, di quei movimenti sociali, fautori di trasformazioni radicali nella società contemporanea, ai quali anche la storiografia dovrà adeguarsi. La circolazione di idee nuove permise una diversa interpretazione, più equa e totalizzante, degli avvenimenti passati. Coincise, cioè, con il riconoscimento del ruolo fondamentale delle donne nell'evoluzione degli eventi storici.

Al diffondersi degli studi e delle nuove interpretazioni relativi alla funzione della presenza femminile nei processi economici e sociali, non irrilevante fu il contributo dell'America Latina. Sebbene presen-

¹«Non ho mai conosciuto Manuela; in realtà, non sono mai arrivato a conoscerla. Lei è così, così sorprendente! No, non c'è donna migliore! Lei mi ha domato. Sì, lei ha saputo come fare. L'amo, la mia adorabile pazza!» [la traduzione è mia].

te soltanto nelle credenze ancestrali indigene, è indubbio che la figura della donna occupasse una posizione di rilievo nel continente. Del resto il “pensiero magico”, all’interno di realtà complesse in cui prevalgono povertà, maschilismo e ignoranza, aveva determinato che la donna acquisisse sempre maggior potere nell’immaginario indigeno, popolato tuttora da streghe, madri della terra, incantesimi che lasciano immaginare un mondo sospeso, relegato agli annali della conquista spagnola, eppure ancora sorprendentemente attuale.

Il mondo della superstizione e dell’immaginazione era l’unico nel quale la figura femminile poteva svolgere pienamente quel ruolo di protagonista che la storia le negava. Ricordiamo, ad esempio, le tante donne che presero parte al primo e sanguinoso grido di Indipendenza, nell’*Audiencia* di Quito, completamente ignorate dalla storiografia ufficiale. [J. González Eraso, 2011, 173]

Sin dal principio del secolo XIX, in conseguenza dell’inevitabile impatto che l’indipendenza ebbe sul tessuto sociale, economico e politico latinoamericano, si determinarono profondi cambiamenti nel quotidiano delle famiglie, le cui necessità divennero secondarie rispetto alle priorità imposte dalla guerra. Nessuno fu risparmiato, soprattutto le donne che condividevano la propria vita con uomini coinvolti direttamente nel conflitto. Mogli, madri, sorelle, figlie, in seguito all’inevitabile shock che l’Indipendenza aveva prodotto nella propria condizione, esistenziale e sociale, dovettero adattarsi alle nuove circostanze che imponevano, inevitabilmente, un capovolgimento della loro posizione nella società. Da spettatrici, dunque, si trasformarono in protagoniste del processo indipendentista. Perseguitate, imprigionate, oltraggiate, molte pagarono con la vita la causa rivoluzionaria. Il conflitto sconvolse gli equilibri della quotidianità domestica senza proporre un modello sociale alternativo e, quando le battaglie cessarono, si rese necessario recuperare l’ordine della società, ossia ritrovare e consolidare, i valori e le abitudini preesistenti. Si

delinea, così, lo *status quo* che identificava la donna nell' "angelo del focolare". Nel rispetto dei dettami della dottrina cristiana si riafferma, dunque, un'immagine di donna moderata, obbediente, sottomessa e discreta, ma anche forte, generosa e disposta al sacrificio. Poiché il suo spazio naturale era la casa e la sua vita era dedicata al marito, ai figli o al Signore, superata la contingenza bellica, alla donna non rimaneva che tornare alla tranquillità della vita precedente il conflitto [I. Quintero, 2001, 58].

Nell'idea di riorganizzazione della società promossa dal Positivismo, infatti, era fondamentale la collaborazione delle donne che, in quanto portatrici di sentimenti e valori all'interno del contesto familiare, riuscivano a coniugare l'ordine con il progresso, in linea con il pensiero positivista [N. Campillo, 1994, 31].

Coloro che sopravvissero ai martiri ed alle privazioni della guerra si dedicarono completamente alla ricostruzione dell'antico ambiente domestico.

Non c'è incoerenza, non ci sono eccezioni nelle loro vite: i biografisti descrivono ognuna di esse come modelli esemplari di virtù. La storiografia dell'epoca, di conseguenza, narra diffusamente le storie di spose leali e coerenti, di martiri immacolate, di guerriere abnegate. A tal proposito, ricordiamo la venezuelana Luisa Cáceres de Arismendi, le colombiane Antonia Santos, Policarpa Salavarrieta e Leona Vicario².

² Le biografie delle donne sopracitate non presentano sostanziali differenze. Descritte come virtuose e di esemplare eroismo, tutte erano di buona famiglia. Ricevuta un'educazione conforme al loro stato sociale, abbracciarono gli ideali dell'indipendenza insieme ai loro cari. Luisa Cáceres fu punita per la fuga del marito, ufficiale patriota e amico di famiglia, di 29 anni più grande di lei. Antonia Santos prese parte attivamente alla battaglia, realizzò una rete di spionaggio, organizzò la guerriglia di Coromor e la finanziò con i beni di famiglia. Venute a cono-

Un caso molto significativo - e ben noto - fu quello di Anita Garibaldi che lottò accanto al marito e ai rivoltosi del Río Grande in Brasile, per realizzare una Repubblica autonoma.

La biografia della Sáenz, invece, sebbene non sia caratterizzata dalle qualità comuni alle donne appena menzionate, si inserisce come caso unico nel panorama femminile latinoamericano. Manuela, infatti, fu una donna moderna, capace di precorrere i tempi e, per questo, in aperto conflitto con il proprio tempo. Artefice del proprio destino, figlia dell'adulterio, divenne la *libertadora del Libertador*, salvandolo in due diverse occasioni dall'odio dei nemici. Ci riferiamo alle celebrazioni per l'anniversario della presa di Bogotá, da parte degli indipendentisti, il 10 agosto del 1828. Vani furono i tentativi della donna perché Bolívar non partecipasse al grande ballo in maschera.

La festa, organizzata in suo onore, significava affrontare consapevolmente il pericolo di essere assassinato. Il *golpe* era previsto a mezzanotte. Manuela aveva insistito inutilmente perché il suo amante si sottraesse al rischio, quando decise di ricorrere a mezzi estremi: mentre stava parlando con alcuni ufficiali, *el libertador* notò una donna dall'atteggiamento inquieto e ostentato. Quando realizzò che

senza dei suoi movimenti, le autorità spagnole la imprigionarono per poi fucilarla nel luglio del 1819, per essersi rifiutata di rivelare l'identità dei suoi complici. I suoi biografi raccontano che strinse al vestito il fazzoletto che le avevano dato per bendarsi gli occhi, perché nessuna parte del corpo fosse esposta dopo la morte. Anch'essa fucilata, Policarpa Salavarrieta è senza dubbio l'eroina più popolare dell'epoca del terrore imposto nella Nuova Granada agli inizi del XIX secolo. Molte furono le donne assassinate durante l'occupazione spagnola, ma il caso della "Pola" catturò l'immaginazione popolare e ispirò poeti, scrittori e drammaturghi che l'hanno resa immortale.

si trattava della Sáenz si allontanò dalla festa molto infastidito, inseguendo quella figura sinistra che, grazie all'imbarazzo generato, gli stava salvando la vita. Ciò che accadde il 25 settembre, in occasione del secondo attentato, lo racconta la stessa Manuela in una lettera al generale O' Leary, scritta il 10 agosto del 1850 da Paita. A mezzanotte, quando alcuni cani del *Libertador* cominciarono ad abbaiare insistentemente, la donna avvertì Bolívar del pericolo incitandolo a scappare. Uomini armati entrarono nella stanza, afferrarono Manuela, scuotendola e maltrattandola affinché rivelasse dove fosse il suo uomo. Uno dei cospiratori la colpì alla testa ma lei continuò a sfidarli, insultandoli e urlando, provocatoriamente, che l'ammazzassero. Fu in quell'occasione che Bolívar, al rientro a casa, pronunciò la nota frase: «Tú eres la libertadora del libertador» [A. Rumazo González, 1962, 175].

Manuela fu prima di tutto *libertadora* di se stessa, rompendo i vincoli imposti dalla società, facendo dell'amore per Bolívar la missione della propria vita, una divinazione quasi mistica, fenomeno non raro nel grande e complesso universo dei potenti sentimenti femminili. La Sáenz fu una donna eccezionale, che visse di conflitti eccezionali, rompendo gli schemi sociali della propria epoca, disprezzando i ruoli imposti dalla morale tradizionale e dal maschilismo millenario, abbandonando suo marito per seguire l'uomo che amava, azioni fortemente condannate dalla società dell'epoca.

Per comprendere il *fatale monstrum* che fu Manuela bisogna tornare alla sua infanzia. Nata agli inizi del 1797, a Quito, città che all'epoca contava sessantamila abitanti, da genitori ricchi e di alta posizione sociale, la Sáenz era frutto di un adulterio, circostanza, questa, che avrebbe condizionato profondamente la sua situazione psicologica ed esistenziale. Lo spirito francese post rivoluzionario aveva legittimato quella condotta libertina che, nell'ambiguo mondo dell'aristocrazia e dei *criollos afrancesados* appartenenti a tutte le

classi sociali, perdonava l'infedeltà, purché non mettesse in discussione la "sacra unione matrimoniale". Fu questo il clima nel quale crebbe Manuela, libera da vincoli morali, ribelle, rivoluzionaria, bellicosa, capace di amare o di odiare senza riserve. La Sáenz possedeva grandi ideali dai quali si lasciava ispirare nel compiere azioni altrettanto grandi.

Erano anni di profonde trasformazioni, di ribellioni, di lotte, tanto in America come in Europa: dopo l'abdicazione di Bayonne, sul trono madrileno sedeva da più di un anno Giuseppe Bonaparte, quando il 25 Marzo del 1809, approfittando della debolezza della Madrepatría, gruppi di rivoluzionari entrarono a Quito.

Il punto d'incontro dei rivoltosi era la casa di Manuela Cañizares, amante del dottore Manuel Rodríguez de Quiroga. Questo particolare, apparentemente ininfluyente, avrebbe lasciato una traccia profonda nell'immaginario di Manuela bambina.

Negli anni della sua crescita, i genitori scelsero di educarla al convento delle monache di Santa Catalina, uno dei più noti, nonché scandalosi, della città durante il XVIII secolo³.

La giovane aveva il permesso di uscire solo una domenica al mese, dopo la messa, per trascorrere l'intera giornata con la sua famiglia. In una di quelle occasioni, raccontò ad una schiava al servizio della casa materna, che Fausto D'Elhuyar, ufficiale dell'esercito del

³ A confermare il carattere scandaloso del convento domenicano, è stata l'introduzione, datata 1742, di un regolamento più severo da parte della madre superiora, suor Catalina de Santo Tomás. La non ferma osservanza delle regole dell'ordine, l'aveva convinta ad adottare provvedimenti maggiormente stringenti. Furono installate sbarre alle finestre, uniformato l'abbigliamento delle suore e vietato l'uso di veli con pizzi e merletti e scarpe con taccho e nastri [cfr. J. Londono Lopez, 2000].

re, la corteggiava con evidente interesse. È da lui che Manuela si lascerà rapire senza fare più ritorno al convento. Ebbe così inizio la sua vita straordinaria. Non sono noti i dettagli, né in quali circostanze terminò la relazione ma è evidente che non lasciò un buon ricordo, probabilmente perché in quel periodo la donna aveva scoperto di essere sterile. L'unica certezza è che la fuga dal convento era stata, per lungo tempo, argomento da salotto per la società ipocrita di Quito e, dunque, il successivo matrimonio con il medico inglese James Thorne, più grande di 20 anni, sembrò ai suoi genitori la soluzione migliore per domare lo spirito ribelle della figlia e, al tempo stesso, mettere a tacere i pettegolezzi.

Celebrate le nozze, intorno alla metà del 1817, Manuela si trasferì a Lima, dove non sarebbe rimasta nell'ombra. In breve tempo, infatti, la signora Thorne sarebbe diventata ospite gradita dei più importanti salotti. Entrata in contatto con le idee indipendentiste, la donna aderì al movimento cospiratore. Sebbene il marito non condividesse le sue scelte politiche, la Sáenz sosteneva attivamente la causa rivoluzionaria, organizzando riunioni clandestine, sostenendo logisticamente i rivoltosi, proponendosi come ambasciatrice. Un profondo abisso separa, dunque, Manuela dalle eroine della sua epoca. Le donne esemplari menzionate in precedenza, presero parte al processo rivoluzionario accanto ai familiari, o comunque forti del loro sostegno. Manuela, al contrario, subì la ferma condanna del marito il quale, evidentemente, non riusciva a comprendere la spinta rivoluzionaria che animava la moglie. Uno dei maggiori biografi della Sáenz, Alfonso Rumazo González, ha raccontato l'insoddisfazione della donna in un matrimonio senza amore, senza affinità, senza condivisione, sia nel temperamento che nei valori. Secondo l'analisi dell'autore, le sostanziali differenze caratteriali avevano alimentato in Thorne una forte attrazione verso la moglie, la cui personalità era predominante. Non essendo la donna animata dagli stessi sentimenti del marito, dal do-

minio nasceva il disprezzo, dal disprezzo il tradimento e dal tradimento la solitudine [Ivi, 87].

Tra i fattori che contribuirono alla crisi della coppia, è da annoverarsi la relazione della Sáenz con l'amica intima, Rosita Campusano.

Questo legame compromise ulteriormente la sua reputazione, essendo quest'ultima al centro di molti pettegolezzi, tanto per il suo coinvolgimento nel movimento indipendentista, quanto per essere legata sentimentalmente al generale San Martín. L'impegno di Manuela per la causa rivoluzionaria si mantenne fermo e costante, fino a valerle un riconoscimento pubblico, essendo insignita proprio da San Martín con il titolo di *Caballera del Sol*⁴.

Giunto a Lima per lavoro, don Simón, padre di Manuela, fu ospite in casa dei coniugi Thorne. Alla sua partenza, intorno alla metà del 1822, il marito concesse alla donna di accompagnare il padre per far visita alla madre. Partirono così per Quito: questo il viaggio che cambierà per sempre la vita della Sáenz.

Il primo incontro con il *Libertador* risale al 1824. Il segreto della loro relazione durò appena qualche giorno e diede inizio ad un amore che, per Manuela Sáenz, sarebbe stato l'unico e per Bolívar, la passione più importante della vita. L'esistenza di un marito non la preoccupava, il suo sentimento era totalizzante e non lasciava spazio ad altri interessi. L'amore possiede un carattere sovversivo, rappresenta una cesura con il passato, capace di trasformare l'identità degli amanti: la sensazione di sentirsi destinati l'uno all'altra è tanto più intensa quanto più complesse e profonde sono le personalità coinvol-

⁴ Si tratta del titolo assegnato alle donne che si erano distinte nella causa indipendentista, 112 laiche e 32 suore. L'*Orden del Sol del Perú* era stato creato dal generale José de San Martín, l'11 gennaio del 1822, all'indomani della liberazione del Perú.

te nell'incontro. Manuela aveva maturato l'idea che il matrimonio fosse uno strumento utilizzato per esercitare un controllo sullo spirito intrinsecamente sovversivo dell'amore. Nient'altro che un contratto, marito e moglie si riconoscevano in ruoli prestabiliti, utili alla riproduzione e alla riaffermazione di strutture sociali consolidate. La Sáenz, donna intransigente ed impegnata nella ricerca della propria verità, non avrebbe potuto accettarlo. Libera pensatrice, detestava non soltanto il fanatismo religioso, detestava il fanatismo *tout court*.

La sua onestà e la sua coerenza traspaiono in una delle lettere più belle scritte a Thorne, con la quale non soltanto ribadiva il suo rifiuto di tornare a vivere insieme, ma affermava anche, con dolorosa e spietata sincerità, la grandezza dei suoi sentimenti per Bolívar.

Manuela scriveva: «Yo sé muy bien que nada puede unirme a Bolívar bajo los auspicios de lo que Usted llama honor. Me cree usted menos o más honrada por ser él mi amante y no mi esposo Ah. Yo no vivo de las preocupaciones sociales inventadas para atormentarse mutuamente» [R. Miño, 1999, 123] ⁵.

Il contenuto della lettera chiarisce che la sua unica religione era l'Indipendenza, oltre al suo amore per il *Libertador*, anche perché, in una copia a Bolívar, aggiunse un'annotazione: «Hay que advertir que mi marido es católico y yo, jamás atea; sólo el deseo de estar separada de él me hacía hablar así» [Ivi, 123] ⁶.

⁵ «Lo so bene che nulla può unirmi a Bolívar sotto l'egida di ciò che Voi chiamate onore. Mi credete più o meno degna di rispetto se lui è il mio amante e non mio marito. Ah. Io non vivo delle preoccupazioni sociali inventate per tormentarsi reciprocamente» [la traduzione è mia].

⁶ «Bisogna sottolineare che mio marito è cattolico ed io affatto atea; solo il desiderio di vivere separata da lui mi faceva parlare così» [la traduzione è mia].

Di fatto, dal 1822 al 1826, anno in cui comunicò al marito che non sarebbe mai più tornata nella loro casa, Manuela ruppe ogni convenzione sociale. Totalmente dedita al suo amante, alla politica ed alla causa *libertadora*, pur essendo ancora sposata, scelse di vivere a Quito, senza cedere alle esplicite richieste del marito che la invitava a rientrare. Quando, alla testa di un battaglione di cavalleria, soffocò un moto anti-bolivariano nelle piazze e nelle strade di Quito, scandalizzando tutta la popolazione e provocando perfino anatemi da parte del clero, Manuela acquisì una improvvisa e inaspettata visibilità sulla scena pubblica, che la obbligò a lasciare la città. Agli inizi di ottobre, si trovava già nella capitale peruviana, curando l'archivio del *Libertador*, riferendogli nei dettagli quanto si diceva nei salotti aristocratici.

La circostanza produsse cambiamenti sostanziali anche nelle abitudini di vita di generali e colonnelli che circondavano Bolívar. La maggior parte di essi si relazionava con Manuela usandole lo stesso riguardo che avrebbe riservato ad una moglie legittima, eppure non mancava chi esprimeva apertamente dissenso rispetto alla presenza di una donna nello Stato Maggiore. La condizione ambigua della donna aveva generato una profonda e diffusa diffidenza: continuava ad essere la signora Thorne e, al tempo stesso, amante e collaboratrice pubblica di Bolívar, capo dell'esercito e prima autorità politica del Perù. In contrasto alla morale dominante dell'epoca, la Saénz rivendicava con dignità il proprio amore ed i propri ideali. La relazione illegittima tra "l'adultera" Manuela ed il capo supremo e dittatore Bolívar implicava una sfida alla morale ed ai valori comuni, con conseguenze molto diverse per gli amanti: lui non avrebbe subito alcun biasimo sociale o morale. Lei invece incarnava perfettamente la figura di donna che la società avrebbe "legittimamente" condannato.

La Saénz, con la sua stessa vita, di fatto, si poneva in netta contrapposizione con quei principi che attribuivano alla donna un

ruolo assolutamente marginale. Secondo i suoi biografi, era una specie di errore della natura, una creatura ibrida che incarnava temperamento e aspirazioni maschili nelle forme femminili. La Sáenz sacrificava la propria femminilità, come nella scalata della cordigliera, lenta e faticosissima verso Ayacucho, dove marciava tra i Generali, insieme a Bolívar. Questa *mujer hombre* [A. Rumazo González, 2005, 127] dormiva in tenda, sopportando piogge e venti gelidi, circondata da soldati in sofferenza o che morivano di “mal di montagna”. Si hanno notizie di mogli o amanti che avevano accompagnato i battaglioni anche per lunghi periodi, però nessuna di loro fu mai nominata Generale [Ivi, 126].

È difficile, tuttavia, ipotizzare che essa avesse rinunciato totalmente alla propria femminilità, avendo accesa la scintilla dell’amore nell’uomo più desiderato ed ammirato dell’epoca.

La sua personalità rompeva, senza dubbio, schemi consolidati che prevedevano una netta separazione tra virtù considerate tipicamente femminili, e caratteristiche “maschili”, quali forza, coraggio, capacità di sopportare la fatica.

Manuela era totalmente dedita al suo uomo e attenta a ciò che accadeva intorno a loro, però era interessata alle vicende politiche anche prima di conoscere Bolívar. Al termine della guerra, anche se la Patria non si trovava più in pericolo, fu parte attiva nella dinamica degli scontri politici che divisero l’opinione pubblica colombiana: restò a Bogotá, al fianco del *Libertador* fino alla sua morte e, successivamente, collaborò con Rafael Urdaneta. Espulsa dalla Colombia, le fu impedito di rientrare nel proprio Paese e, alla fine, dal porto di Paita divenne una delle confidenti ed alleate del generale venezuelano, Juan José Flores.

Le sue vicissitudini sono il prezzo del legame irregolare e sconveniente che unì una donna della buona società di Lima, sposata ed adultera, sfacciata nel suo ruolo di amante pubblica, sprezzante della

morale e delle tradizioni ad un uomo al comando degli eserciti e arbitro supremo della politica del tempo, con una fama ben guadagnata di libertino.

Conseguenza della sua condizione fu il diniego di restituirle la dote di 8000 pesos dopo l'assassinio del marito. La motivazione, con la quale il giudice chiarì la sua decisione riguarda la perdita di tale diritto per una donna che si separa dal consorte ed intrattiene relazioni pubbliche con un altro uomo. Ovviamente, le idee e la condotta di Manuela «fueron tan patentes, tan públicos, tan generalmente reconocidos, que ni su mismo apoderado los negará, ni tampoco existe en esta ciudad un solo individuo que los desconozca» [V. Von Hagen, 1953, 324-325]⁷.

Nonostante le circostanze storiche avverse, Manuela superò ogni ostacolo pur di percorrere fino in fondo il cammino della propria causa che, definitivamente, coincise con la propria vita. Alla richiesta di rivestire il ruolo di madrina per i loro figli da parte di diverse famiglie di Paita, la donna accettava ponendo come unica condizione che ai bambini venisse attribuito il nome di Simón o Simona. Il quotidiano impegno per mantenere vivo il ricordo di Bolívar ci restituisce la misura di un amore e di una forza straordinari. Il percorso compiuto dalla Saénz, per affermare la propria identità, sarà riferimento imprescindibile per il processo di emancipazione femminile latinoamericana. Sebbene i suoi detrattori le abbiano negato una degna sepoltura, le potenti parole di Neruda che intendono evidenziare la profonda solitudine della morte di colei che ebbe «por sueño una

⁷ «Fu tanto evidente, tanto pubblico, universalmente riconosciuto, che nemmeno il suo legale lo negherà e nemmeno esiste in questa città un solo individuo che non lo sappia» [la traduzione è mia].

victoria, por abrazo un dolor y por amante una espada» [P. Neruda, 1962, 20] ci confermano l'impossibilità di condannarla all'oblio.

Riferimenti bibliografici

Cacua Prada A. (2002), *Manuelita Sáenz: mujer de América*, Fondo Editorial CCE, Quito.

Campillo N. (1994), *Positivismo, sansimonismo y feminismo* in C. Canterla (a cura di) (1994), *VII Encuentro de la Ilustración al Romanticismo. La mujer en los siglos XVIII Y XIX*, Servicio de publicaciones Universidad de Cádiz, Cádiz.

Castellanos F. (1997), *Leona Vicario. Heroína de la Independencia*, Editorial Diana, Ciudad de México.

González Eraso Judith Colombia, (2011) *Representaciones de las mujeres en la Independencia desde la historiografía colombiana*, «HistoreLo», vol. 3, numero 5.

Londono Lopez J. (2000), *La vida en los monasterios femeninos quiteños*, in J. Núñez (a cura di) *Antología de Historia*, FLACSO, Quito.

Mata Vásquez B. (1991) *Luisa Cáceres de Arismendi, heroína, patriota y mártir*, Ediciones Trípode, Caracas.

Miño Reinaldo, (1999) *Manuela Sáenz, presencia y polémica en la historia*, Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia, numero 14, Corporación Editora Nacional.

Modena C. (2007), *Giuseppe e Anita Garibaldi, una storia d'amore e di battaglia*, Editori Riuniti, Roma

Monsalve José D. (1926), *Mujeres de la Independencia*, Imprenta Nacional, Bogotá.

Neruda P. (1962), *La insepulta de Paita: elegía dedicada a la memoria de Manuela Sáenz, amante de Simón Bolívar*, Editorial Losada, Buenos Aires.

Núñez J. (1999), *Un hombre llamado Simón Bolívar: últimas confesiones recogidas por Luis Perú de Lacroix. Lecturas Ecuatorianas*, Archivo histórico de Guayas, Guayaquil.

Ortega Ricaurte E., Restrepo Sáenz J. M. (1949), *La Pola, yace por salvar la Patria*, Publicaciones del Archivo Nacional de Colombia, Bogotá.

Palma R. (1984), *Tradiciones en Salsa verde*, Librería Editora Distribuidora, Lima.

Plata Rodríguez H. (1969), *Antonia Santos Plata. Genealogía y biografía*, Editorial Kelly, Bogotá.

Quintero I. (2001), *Las mujeres de la Independencia: ¿heroínas o transgresoras? El caso de Manuela Sáenz*, in B. Potthast, E. Scarzanella (a cura di) *Mujeres y naciones en América Latina. Problemas de inclusión y exclusión*, Vervuert – Iberoamericana, Frankfurt-Madrid.

Rumazo González A. (1962), *Manuela Sáenz, La libertadora del Libertador*, Edime, Caracas.

Sáenz M. (1986), *Epistolario*, Banco Central del Ecuador, Quito.

Scocozza A. (1990), *Abbiamo arato il mare. L'utopia americana di Bolívar tra politica e storia*, Morano Editore, Napoli.

Villalba F. J. (a cura di) (1986), *Manuela Sáenz: epistolario*, Banco Central del Ecuador, Centro de Investigación y Cultura, Quito.

Von Hagen V. (1953), *Las cuatro estaciones de Manuela*, Editorial Hermes, Ciudad de México.

Note biografiche sugli autori

- Cirus Rinaldi è professore associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento Culture e Società dell'Università degli studi di Palermo, dove coordina le attività del Laboratorio Corpi, Diritti, Conflitti.

- Riccardo Caldarera si è laureato in Psicologia Criminologica e Forense (Università di Torino), attualmente è tirocinante presso la sezione di psicologia dell'USSM nel complesso Malaspina a Palermo e collabora con le attività del Laboratorio Corpi, Diritti, Conflitti del Dipartimento Culture e Società. Tra i principali interessi figurano elementi di ordine socio-criminologico come lo studio dei processi di socializzazione di genere, le devianze sessuali, le identità non normative e l'analisi della reazione sociale nella costruzione dei problemi sociali.

- Carlo De Rita è docente di sociologia giuridica presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli". Tra le sue pubblicazioni *Jus latum. L'apriori etico-materiale del diritto nella filosofia politica di Kant*, Jovene, Napoli 2007; *Who's afraid of Prometheus's Challenge? The Postmodern Aesthetization of Subjectivity's Political Agency and the Artificial*, in «Res. Anthropology and Aesthetics», 44, 2003; *Desiderio e istituzione. Per un'antropologia politica della soggettività*, Franco Angeli, Milano 2007; *Cultura del Mediterraneo, democrazia e identità europea*, in «Itinerari», 2, 2014; *Intranea communitas. Il destino della*

soggettività tra solitudine e condivisione del senso, in G. Cantillo, D. Giugliano (a cura di), *Theatrum mentis. Saggi sul pensiero di Aldo Masullo*, Mursia, Milano 2014; *Surrealtà dell'umano. Immaginazione prometeica e onirismo tecnologico*, in «Shift. International Journal of Philosophical Studies», 2/2018- 1/2019; *L'origine frenologica di una concezione non-riduzionista della mente: "L'interpretazione delle afasie" di Freud*, in A. Cesaro, E. Falivene (a cura di), *Cose da pazzi nelle Case de' matti*, Artetetra, Capua (Ce) 2020.

- Sara Fariello è ricercatrice in Sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale presso l'Università della Campania L. Vanvitelli. Insegna Sociologia dell'ambiente e del territorio presso i corsi in Ingegneria e Sociologia generale presso i corsi di studio per le professioni sanitarie del primo Policlinico di Napoli. Si è occupata di diritto amministrativo, diritti umani e questioni di genere. Tra le pubblicazioni più recenti: *Madri assassine* (2016) e *Quando il futuro fa più paura della morte. Precarietà e suicidio nel Mezzogiorno d'Italia: alcuni casi* (2014).

- Laura Della Riva è PhD student in Diritto Comparato e Processi di Integrazione at the Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* (UNICAMPANIA, Italy). Master Degree in Law at the Universidade Federal de Santa Maria (UFSM, Brazil). Master in Environmental Law and Sustainability (FAEL, Brazil). Law Degree at the Universidade Regional de Blumenau (FURB, Brazil).

- Giulia Fontanella è dottoranda in Diritto Comparato e Processi di Integrazione presso l'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*.

- Claudia Bruno è dottoranda in Scienze Umanistiche - XXXIV ciclo presso l'Università Degli Studi Guglielmo Marconi, dove si sta occupando del progetto di ricerca intitolato "La legge n.180/1978: il disagio mentale e la rivoluzione civile di Franco Basaglia. L'ADS come evoluzione e sintesi di una questione giuridica e culturale". Avvocato e funzionario Economico presso il Ministero dello Sviluppo Economico - MISE dal 2010, con ruolo apicale nella Direzione Generale per le Risorse, l'Organizzazione, i Sistemi informativi e il Bilancio - DGROSIB - Divisione III del Ministero, dove ad oggi si occupa di "*Contenzioso e Procedimenti Disciplinari*". È risultata vincitrice tramite concorso pubblico di una borsa di studio *post-lauream* presso l'Università degli Studi di Teramo - Dipartimento di Scienze Giuridiche e Pubblicistiche.

- Alessandra Cappabianca, giornalista professionista, dottoressa in Culture dei Paesi di lingue iberiche e iberoamericane all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", è docente a contratto e cultrice della materia presso l'Università della Campania, "Luigi Vanvitelli".

Norme generali per la pubblicazione

La Rivista Italiana di Conflittologia pubblica lavori originali ed inediti, traduzioni di lavori stranieri di particolare rilevanza ed attualità, nonché atti dei convegni e delle conferenze promosse da organismi nazionali ed internazionali. La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica per uso diverso, sono riservati per tutti i Paesi. Per la pubblicazione di talune parti, o dell'intero contenuto della rivista, è necessario chiedere e ottenere l'autorizzazione della Direzione e comunque deve essere indicata la fonte. Gli articoli sottoposti alla rivista devono essere originali e, dunque, non pubblicati o inviati ad altre riviste italiane per la pubblicazione. Non si restituiranno gli articoli inviati per la pubblicazione, anche se rifiutati. Gli autori sono invitati a conservare una copia del lavoro inviato, in quanto la Direzione della rivista non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la perdita o il danneggiamento delle copie inviate. Gli articoli saranno pubblicati entro i tempi stabiliti dalla redazione. Il nome dell'autore sarà sempre citato in testa all'articolo. La redazione della rivista non è responsabile delle opinioni e dei concetti espressi dagli autori ospitati. Non è prevista, inoltre, la correzione di bozze da parte della redazione della rivista; pertanto, l'articolo deve essere pronto per la pubblicazione. Per la riproduzione di qualunque tipo di materiale deve essere ottenuta l'autorizzazione dal titolare dei diritti d'autore che deve essere inclusa nel testo.

È responsabilità dell'autore (o degli autori) assicurare che il testo non abbia contenuto diffamatorio o contro le regole che proteggono i diritti d'autore. La pubblicazione è subordinata all'invio dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali, e dell'autorizzazione a pubblicare il proprio lavoro, debitamente firmati.

Procedura di revisione scientifica

Sin dal primo numero del gennaio 2007, gli articoli scientifici proposti per la pubblicazione sulla Rivista Italiana di Conflittologia sono sottoposti alla procedura di revisione che viene descritta di seguito. Tutti gli articoli, resi anonimi, sono valutati da almeno due

referees anonimi, col sistema del doppio cieco.

Norme redazionali

I contributi vanno inviati esclusivamente alla redazione della rivista al seguente indirizzo di posta elettronica: redazione@conflittologia.it

Gli articoli devono essere accompagnati da una lettera di liberatoria in cui l'autore concede alla Direzione della rivista l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, l'autorizzazione a pubblicare il proprio lavoro e l'esercizio esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento economico sull'articolo, senza limiti di spazio ed entro i limiti temporali massimi riconosciuti dalla normativa vigente e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate.

Editing

I testi inviati, che non devono superare le 80.000 battute (minimo 45.000):

1. devono essere in formato **word doc**;
2. devono indicare massimo **5 parole chiave** sia in italiano che in inglese;
3. devono essere accompagnati da un **abstract** in italiano ed uno in inglese di massimo 250 parole;
4. devono contenere una **nota biografica** dell'autore di massimo 250 parole;
5. devono recare l'**indirizzo di posta elettronica** dell'autore, l'**università e il dipartimento** di afferenza dell'autore, o, in mancanza, la professione.

Titolo: il titolo – in Times New Roman corpo 16 (corsivo) – deve essere stringato ed appropriatamente informativo sul contenuto dell'articolo. Al titolo deve poi seguire il nome e cognome dell'autore, in Times New Roman corpo 12.

Testo: l'articolo va redatto in Times New Roman corpo 12 e il layout di pagina deve essere:

- margine superiore cm 4; inferiore cm 3,17; sinistro cm 2,6; destro cm 2,6;
- intestazione: cm 2,54;
- piè di pagina: cm 1,68;
- rilegatura: cm 0,2
- rientro: cm 0,5

• carta: dimensioni personalizzate (larghezza 17 cm; altezza 24 cm).

Interlinea: esatta 15pt.

Allineamento: giustificato.

Paragrafi: il testo degli articoli sarà preferibilmente diviso in paragrafi numerati, in grassetto e in Times New Roman corpo 12.

I termini stranieri e/o molto specialistici: vanno inseriti in corsivo, e in taluni casi è preferibile allegare un glossario a fine testo per chiarirne il significato.

Le sigle e gli acronimi: devono essere tutti in carattere maiuscolo, senza punti e deve essere riportata la dicitura per esteso alla prima loro menzione.

Le virgolette doppie (“”) vanno usate solo per rimarcare il significato o l’uso di un’espressione.

Le tabelle e i grafici vanno numerati progressivamente, con l’indicazione del titolo in corsivo. Le tabelle e i grafici devono essere rigorosamente in bianco e nero.

Citazioni: le citazioni inserite nel testo restano in corpo 12 e vanno messe tra «**virgolette caporali**». Nel caso che il testo citato presenti delle virgolette, queste vanno rigorosamente riportate; ma in questo caso vanno usati i doppi apici. Ad esempio: Francesco Rossi ricorda che «la città, in quanto intrico di relazioni individuali, può essere metaforicamente definita come “rete di reti”. E pertanto...».

La fonte della citazione deve essere riportata tra parentesi quadre con il cosiddetto sistema autore-data (nome puntato, cognome per esteso, anno di pubblicazione, e da ultimo il nr. della pagina o delle pagine da cui è stata attinta la citazione). Nell’esempio sopra riportato: [F. Rossi, 1985, 67] o [F. Rossi, 1985, 67-69]. Qualora, invece, la citazione fosse stata presa da un altro libro, da un’altra fonte, è necessario che ciò sia messo in evidenza nel seguente modo: [cit. in F. Ferrarotti, 1990, 183]. Il testo citato va riportato fedelmente.

Se l’autore vuole inserire dei corsivi, deve segnalare l’intervento al termine della citazione. Nel nostro esempio, se si volesse mettere in corsivo la parola *metaforicamente* – allo scopo di enfatizzarla ulteriormente – si deve usare questo espediente: [F. Rossi, 1985,

67; il corsivo è mio] o [F. Rossi, 1985, 67-69; il corsivo è mio].

Allo stesso modo, **se la citazione riportata è stata tradotta dall'autore**: [F. Rossi, 1985, 67; la traduzione è mia] o [F. Rossi, 1985, 67-69; la traduzione è mia]. Poiché il testo citato va sempre riportato fedelmente, se si espungono delle parti intermedie, la lacuna va segnalata con [...]. Ad esempio: Francesco Rossi ricorda che «la città, in quanto intrico di relazioni individuali [...], può essere metaforicamente definita come “rete di reti”. E pertanto...».

Nel caso di citazioni di **libri opera di due autori**, si inseriranno iniziale nome autore, cognome, iniziale altro nome autore, cognome, ecc.: [F. Rossi, G., 1985, 67]; nel caso di citazioni di **libri opera di tre o più autori** si inserirà iniziale nome autore, et al., ecc.: [F. Rossi et al. 1985, 67].

Per le opere dello stesso autore pubblicate nel medesimo anno è necessario aggiungere all'anno di pubblicazione le lettere (es.: 1985a, 1985b, 1985c ecc.) sia nella citazione che nella bibliografia. Tutte le volte che, in un certo punto del testo, ricorre la stessa **opera citata precedentemente**, se la pagina è la medesima, si indica *Ibidem* (in corsivo), se la pagina è diversa, si indichi con *Ivi* (in corsivo) seguito da una virgola e dall'indicazione della pagina di riferimento. Nel nostro esempio iniziale, dopo aver citato [F. Rossi, 1985, 67], dovendolo citare nuovamente, scriveremo [*Ibidem*] se la pagina è la stessa, o [*Ivi*, 68] se la pagina è diversa. Quando invece si cita nuovamente un'opera richiamata già precedentemente, ma nel mezzo sono state fatte citazioni ad altre opere, allora il riferimento deve nuovamente indicare di quale opera si tratti. Cioè, se dopo aver citato [F. Rossi, 1985, 67], viene poi citato [A. Giddens, 1998], e se dopo ancora si rende necessario citare nuovamente Rossi, occorre riscrivere [F. Rossi, 1985, 67], cambiando il numero della pagina, qualora fosse diversa.

Se il pensiero espresso è proprio di più autori si può costituire un breve elenco di autori dai quali il pensiero stesso è attinto. Ad esempio: secondo alcuni [F. Rossi, 1985; F. Ferrarotti, 1990; A. Giddens, 1998; Roy, 2001; J. Low e P. Sik, 2010].

Le fonti reperite in Rete: debbono essere così citate:

<https://link.cuam.com/book/10.1007%2F978-88-470-1956-0> visi-

tato il 01.01.2017)

Note a piè di pagina: le note a piè di pagina vanno redatte in Times New Roman corpo 10, con il testo giustificato, interlinea esatta 15 pt.

I rinvii alle note a piè di pagina nel testo debbono essere collocati, secondo l'uso italiano, prima del segno di interpunzione.

Devono essere redatte seguendo le stesse regole descritte sopra, circa il sistema di citazione autore-data.

Nelle note non devono essere indicati i titoli dei libri. Le note a piè di pagina vanno, invece, pensate come un approfondimento di concetti e temi già riportati nel testo, oppure per evidenziare il punto di vista di chi scrive.

Riferimenti bibliografici

Possono essere fatti esclusivamente col metodo del rinvio alla bibliografia in fondo operato fra parentesi quadre nel testo, come sopra specificato, senza fare ricorso a note a piè pagina. Le opere citate nel testo vanno riportate alla fine dell'articolo nei riferimenti bibliografici, in Times New Roman corpo 10, con il testo giustificato, interlinea esatta 15 pt, seguendo i seguenti criteri:

- 1. nome autore:** indicare sempre prima il cognome seguito dall'iniziale del cognome. Se l'opera citata ha più autori, separarli con la virgola e mai con la congiunzione "e". Quando il nome proprio dell'autore è composto da due o più lettere iniziali (es. G.C. Trentini), non lasciare spazi tra le iniziali del nome;
- 2. data di pubblicazione:** la data va messa tra parentesi dopo il nome dell'autore.
- 3. editore:** indicarlo solo per i volumi, dopo il titolo, separato da questo da una virgola.
- 4. luogo:** Deve seguire, separato da una virgola, il luogo di pubblicazione;

Volumi: i titoli dei libri in corsivo senza virgolette;

Articoli in riviste: i titoli degli articoli in corsivo senza virgolette ed i titoli delle riviste tra «virgolette caporali»;

Saggi in volumi collettanei: Cognome Nome puntato (anno), Titolo "tra doppi apici", in Nome puntato autore Cognome, Titolo (in corsivo), editore, luogo;

Fonti reperite sul web: dopo il cognome, il nome puntato ed il titolo inserire il link e poi tra parentesi la data della consultazione.

ESEMPIO VOLUMI:

- Goffman E. (1959), *Presentation of self in everyday life*, Doubleday, New York.
- Demarchi F., Ellena A. (a cura di) (1976), *Dizionario di sociologia*, Edizioni Paoline, Milano.

ESEMPIO ARTICOLO IN RIVISTA:

Mowen J.C., Mowen M.M. (1991), *Time and outcome evaluation*, «Journal of marketing», 55, pp. 54-62.

ESEMPIO SAGGI COLLETTANEI:

Adorno Th.W. (1959), “Sulla situazione attuale della sociologia tedesca”, in AA.VV., *La sociologia nel suo contesto sociale*, Laterza, Bari.

ESEMPIO FONTI WEB:

Baral S, *Il frenologo in tribunale. Nota per una ricerca sul caso italiano*, in «Revue hypermédia», <https://journals.openedition.org/criminocorpus/3283> (visitato il 17 Gennaio 2020)